

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2693/90
dell'on. José Happart (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1990)
(92/C 126/01)

1987:	121 653 capi,
1988:	96 649 capi,
1989:	120 668 capi,
1990:	143 691 capi,
1991: (6 mesi)	71 799 capi.

Oggetto: Importazione di bestiame proveniente dai paesi dell'Est

Secondo varie fonti sembrerebbe che vari commercianti di bestiame avrebbero ottenuto una licenza d'importazione che consente l'ingresso di svariate decine di migliaia di bovini sul territorio di taluni Stati membri.

Si tratta di una vera e propria distorsione della concorrenza, dal momento che questo bestiame importato dai paesi dell'Est finisce con l'incidere sulle quotazioni degli allevatori belgi.

Al fine di evitare un'eccessiva distorsione del mercato della carne, può la Commissione rendere noto il suo atteggiamento al riguardo e comunicare le misure previste per contrastare questa situazione?

Qual è il numero di bestie importate dai paesi dell'Est dall'inizio dell'anno?

Qual è il numero complessivo di bestie provenienti dall'Est per le quali è stata concessa una licenza d'importazione a decorrere dall'inizio dell'anno?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(21 novembre 1991)

Le importazioni nella Comunità di bovini adulti provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est hanno registrato i seguenti andamenti:

Questi dati non consentono di concludere che vi sia stato un massiccio aumento di tali importazioni.

Le importazioni di vitelli (bovini con un peso inferiore a 220 kg) hanno registrato invece un forte incremento, passando da 250 000 capi nel corso degli anni precedenti a 500 000 capi circa nel 1989 e a 800 000 capi nel 1990.

A queste importazioni, qualora non rientrino nel regime «del bilancio» che viene annualmente adottato dal Consiglio (dal 1989 in poi 198 000 capi all'anno, per la maggior parte con un peso compreso tra 220 kg e 300 kg), è applicato un dazio doganale del 16%, maggiorato del prelievo (+ 124 Ecu/100 kg).

Per quanto concerne il mercato nel corso del secondo semestre 1990 le vacche da riforma originarie dell'ex Germania dell'Est hanno altresì causato una certa pressione sui prezzi di mercato in alcuni Stati membri. Nell'agosto e nel settembre 1990 gli animali importati negli Stati membri provenienti dalla Germania superavano infatti di circa 23 000 capi i quantitativi normali. La produzione di carni provenienti da questi animali, che ammonta a 5 500 t, non deve invece venire considerata come la causa principale dello scarso livello di prezzi. Quest'ultimo è dovuto essenzialmente alla combinazione di vari fattori, come l'aumento della produzione, la diminuzione del consumo (in seguito alla BSE: encefalopatia spungiforme dei bovini e di problemi all'importazione (BSE e crisi del Golfo) che hanno avuto ripercussioni sui mercati comunitari. Di fronte a questa situazione sono state adottate alcune misure volte ad evitare il crollo dei prezzi.

La Commissione ha inoltre fortemente aumentato le restituzioni all'esportazione nell'intento di stimolare le esportazioni e di accelerare l'esecuzione dei contratti di

esportazione per le vacche provenienti dall'ex Germania dell'Est. Durante questo periodo il regime d'intervento comunitario ha funzionato perfettamente. Per quanto concerne i bilanci estimativi, adottati dal Consiglio il 4 marzo 1991, le importazioni di bovini da ingrasso per il 1991 sono state mantenute al livello previsto (190 000 capi) e la Commissione ha dichiarato che, per il 1991, le importazioni di vitelli non dovrebbero superare il livello delle importazioni tradizionali. A tal fine è stato istituito un sistema di sorveglianza sulle importazioni, che ha indotto a sospendere il rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 25 aprile 1991 (regolamento (CEE) n. 1023/91; clausola di salvaguardia). In base ai bilanci suddetti non sono infine previste, per il 1991, importazioni a tasso preferenziale per le carni congelate destinate alla trasformazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 474/91

dell'on. Gianfranco Amendola (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(92/C 126/02)

Oggetto: Diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione

Considerato quanto stabilito dalla direttiva 90/313/CEE⁽¹⁾ del Consiglio concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente,

considerata l'importanza accordata alla pratica del reclamo che costituisce uno stimolo per il funzionamento democratico delle istituzioni, come stabilito dal Parlamento riguardo l'applicazione del diritto comunitario,

considerato che il rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni non può che passare attraverso la trasparenza della pubblica amministrazione,

considerato che il diritto all'informazione è un principio di civiltà acquisita,

1. Può dire la Commissione se ha compiuto uno studio sulla normativa che regola il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione nei diversi Stati membri e se non intenda proporre una direttiva per l'armonizzazione di tali norme seguendo la procedura prevista dall'articolo 100A del trattato?
2. Può dire la Commissione in che termini è regolamentato l'accesso del cittadino all'informazione relativa all'attività della CEE e con quali criteri tali termini sono stati adottati?
3. Non crede la Commissione opportuno sancire il diritto all'informazione riguardante gli atti della pubblica amministrazione nell'ambito della stesura della carta dei diritti del cittadino europeo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 ottobre 1991)

1. La Commissione ha effettuato uno studio globale, di recentissima pubblicazione, avente ad oggetto la «legislazione in materia di accesso del pubblico all'informazione» negli Stati membri. Lo studio fa riferimento alla legislazione che prevede il diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. La legislazione in materia è considerata generalmente uno degli elementi del rapporto esistente fra il singolo cittadino e lo Stato/amministrazione pubblica. Sulla base di questa considerazione il Consiglio d'Europa ha affrontato il problema nella sua raccomandazione R(81) 19 sull'accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche. Per il momento la Commissione non intende proporre una direttiva che armonizzi tale legislazione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100A del trattato, ma ne esaminerà attentamente la necessità e possibilità.

Inoltre, nel quadro dei lavori preparatori della proposta di direttiva sulla libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, la Commissione ha effettuato uno studio delle normative nazionali in questo campo. In occasione dell'adozione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente l'accesso all'informazione in materia ambientale, la Commissione ha annunciato che intendeva elaborare una proposta intesa ad estendere alle istituzioni comunitarie i principi messi in atto con la direttiva.

Per quanto riguarda il principio della trasparenza e il rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, la Commissione è d'accordo con l'onorevole parlamentare, tanto che nel settembre 1990 ha proposto, per garantire ad esempio il diritto di accesso ai dati personali contenuti in archivi pubblici e per evitare l'insorgere di conflitti in materia di protezione dei dati personali e di diffusione delle informazioni concernenti il settore pubblico, una serie di misure⁽¹⁾ relative alla protezione dei cittadini nell'ambito del trattamento dei dati personali nella Comunità e alla sicurezza dei sistemi d'informazione. Poiché la tutela della sfera privata è un diritto fondamentale del cittadino, la trasparenza è essenziale, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti di dati oltre frontiera all'interno di un mercato unico.

2. Attualmente non esiste una normativa generale che regoli l'accesso del cittadino all'informazione relativa all'attività della Comunità europea. La Commissione ritiene però necessario far sì che, parallelamente allo sviluppo dell'integrazione comunitaria, il cittadino europeo possa essere informato delle azioni e dei provvedimenti che da essa conseguono.

3. La Commissione non ritiene indispensabile tale inclusione nel contesto attuale.

⁽¹⁾ COM(90) 314 def., SYN 287 e 288.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 697/91**degli on. Christine Oddy e Alex Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1991)**(92/C 126/03)**Oggetto: Sri Lanka*

Quali passi ha compiuto la Commissione per assicurarsi del rispetto della dichiarazione dei Dodici del 19 ottobre 1990 sulla violazione dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1992)

Gli interventi della Commissione sono oggetto di stretto coordinamento con gli Stati membri nel quadro della cooperazione politica europea. La risposta all'interrogazione scritta n. 689/91 ⁽¹⁾ fornita dal segretariato del programma europeo di cooperazione rispecchia la posizione della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 210 del 12. 8. 1991, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 816/91**dell'on. Christine Crawley (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 maggio 1991)**(92/C 126/04)**Oggetto: Sovvenzioni al tabacco*

Negli ultimi anni la Commissione ha promosso ed ha partecipato direttamente ad una serie di validi progetti intesi a tutelare la salute dei cittadini, incoraggiando abitudini di vita più sane. D'altro lato le sovvenzioni CEE ai coltivatori di tabacco sembrano essere aumentate tanto da raggiungere proporzioni allarmanti. La Commissione può precisare l'ammontare delle sovvenzioni di cui hanno beneficiato i coltivatori di tabacco nell'arco degli ultimi dieci anni nonché la percentuale che esse rappresentano del bilancio PAC?

Circa 400 000 cittadini CEE muoiono ogni anno a causa di malattie provocate dal tabacco. La Commissione intende rivedere con urgenza la sua politica in materia di sovvenzioni al tabacco e fornire proiezioni relative alla loro riduzione, precisando anche a quali altri prodotti o progetti (agricoli o di altro tipo) saranno destinati i fondi recuperati?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1991)

Il tabacco greggio costituisce parte integrante della politica agraria comune, e la Comunità deve pertanto sostenerne la produzione. L'obbligo di sostenere la produzione di tabacco in modo da garantire un tenore di vita equo per il produttore deriva dall'articolo 39 del trattato CEE. Va inoltre rilevato che la coltivazione del tabacco assume una grande importanza per l'economia di alcune regioni — in maggior parte svantaggiate — della Comunità, nelle quali il tabacco rappresenta sovente l'unica fonte di reddito. Si trovano in tale situazione oltre 200 000 aziende familiari, che coltivano il tabacco in appezzamenti molto esigui di meno di 1 ettaro (95 000 in Grecia e 71 000 in Italia).

Negli ultimi 10 anni le sovvenzioni concesse nel settore del tabacco greggio hanno raggiunto i seguenti importi:

1981	361,8 milioni di Ecu
1982	622,6 milioni di Ecu
1983	671,3 milioni di Ecu
1984	776,4 milioni di Ecu
1985	862,9 milioni di Ecu
1986	782,2 milioni di Ecu
1987	803,6 milioni di Ecu
1988	966,1 milioni di Ecu
1989	1 138,8 milioni di Ecu
1990	1 232,1 milioni di Ecu

Tali somme rappresentano in media il 4,1% delle spese sostenute dal FEAOG (sezione Garanzia). Tuttavia va sottolineato che i dazi doganali sulle importazioni di tabacco greggio sono molto bassi, sicché la maggior parte dei costi per sostenere la produzione europea sono a carico del FEAOG.

Il 9 ottobre 1991 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo ad una nuova organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, di cui uno degli obiettivi è di ridurre sostanzialmente i costi nel settore del tabacco e di impedire qualsiasi spesa incontrollata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 887/91**dell'on. Ian White (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(8 maggio 1991)**(92/C 126/05)**Oggetto: Bambini e adulti affetti da infermità mentale in Romania*

In considerazione della risposta insoddisfacente all'interrogazione scritta n. 2869/90 ⁽¹⁾ può la Commissione far sapere:

1. Quali generi alimentari vengono specificamente inviati a bambini e adulti affetti da infermità mentale?

2. Quali medicinali vengono loro inviati?
3. Quali strumenti didattici ricevono?
4. Quali forniture di vernici o di altro materiale edile vengono spedite per il risanamento degli istituti nei quali sono confinate tali persone?
5. In caso di risposta negativa alle domande da 1 a 4, quando inizieranno le attività di soccorso?

(¹) GU n. C 144 del 3. 6. 1991, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(19 febbraio 1992)**

Adulti affetti da infermità mentale

Gli adulti affetti da infermità mentale hanno beneficiato degli aiuti alimentari e delle forniture mediche generali inviate in Romania. Non sono infatti state assegnate forniture specifiche agli istituti che se ne occupano.

- a) Gli aiuti alimentari erano così composti: carni bovine, burro, olio d'oliva, granturco e segale.
- b) Le forniture mediche consistevano in un elenco standard di 40 voci.
- c) e d) Non sono stati inviati né materiale didattico per i minorati mentali adulti né materiali da costruzione per rimettere a nuovo gli istituti che li ospitano. Nel 1991 non sono previsti progetti specifici per questa categoria di persone.

Bambini affetti da infermità mentale

- a) I bambini affetti da infermità mentale hanno ricevuto le forniture alimentari generali inviate ad alcuni istituti, e comprendenti: granturco, olio, zucchero, riso, farina arricchita, latte in polvere, alimenti per lattanti e latte senza lattosio.
- b) Oltre alle medicine previste dall'elenco standard, che comprende, tra l'altro, vitamine, antibiotici e antipiretici, fornite a tutti gli istituti, agli istituti che ospitano bambini affetti da infermità mentale sono stati forniti, su richiesta, altri medicinali speciali quali Tegretol, neurolettici e Valium.
- c) Ai bambini affetti da infermità mentale non sono stati inviati giochi specifici, a parte le forniture generali per questa fascia di età, tra cui figuravano giochi didattici per bambini in tenera età.
- d) È stato inviato materiale per rimettere a nuovo gli istituti, destinato in particolare agli impianti di riscaldamento, alle cucine, alle lavanderie e alle strutture sanitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1045/91

degli on. Luigi Vertemati, Lelio Lagorio, Nereo Laroni, Maria Magnani Noya, Gianni Baget Bozzo, Pierre Carniti, Vincenzo Mattina, Vincenzo Bettiza e Franco Iacono (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(92/C 126/06)

Oggetto: Recenti avvenimenti politici nei paesi baltici

Vista la drammaticità degli avvenimenti in URSS e soprattutto nelle Repubbliche baltiche,

considerata inaccettabile e condannabile l'azione militare di Vilnius con decine di morti e feriti,

considerato che il sostegno alla politica di democratizzazione di Gorbaciov aveva come base l'applicazione dei diritti dei cittadini e dei popoli in tutta l'URSS,

considerato che l'unità e integrità dell'URSS non possono essere ottenute con mezzi che contrastano con i più elementari diritti dei cittadini,

Si chiede alla Commissione se intende informare il Parlamento sui passi e sulle misure che sono state intraprese nei confronti delle autorità sovietiche.

Si chiede inoltre alla Commissione di inviare una delegazione della Comunità a Mosca e nelle Repubbliche baltiche per verificare la situazione, per informare tutti gli interlocutori della volontà e della determinazione della Comunità di condizionare i propri aiuti e il proprio consenso ad una nuova Europa pacifica in cui si cooperi al rispetto delle libertà individuali e collettive e contro ogni violenza.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1992)

La Commissione ha reagito vigorosamente all'uso della forza contro gli indipendentisti baltici. In seguito agli avvenimenti del gennaio 1991 nei paesi baltici, la Commissione decise di sospendere tutti i contatti ad alto livello con le autorità sovietiche, in particolare la riunione del comitato congiunto URSS-CE prevista per la fine di gennaio. La Comunità europea decise inoltre di rallentare il ritmo di realizzazione del programma di assistenza all'URSS, approvato dal Consiglio europeo di Roma nel dicembre 1990. Ciononostante continua la fornitura di aiuto alimentare, per motivi umanitari.

Il 27 agosto 1991 la Comunità europea e gli Stati membri riconoscevano ufficialmente l'indipendenza dei tre Stati

baltici e proponevano di aprire immediatamente le relazioni diplomatiche. Nel contempo essi sottolineavano l'impegno ad incoraggiare lo sviluppo economico e politico degli Stati baltici. A fronte di questo obiettivo la Commissione promise di esaminare tutte le possibilità di cooperazione economica tra la Comunità e gli Stati baltici.

Di conseguenza lo scorso settembre il vicepresidente Andriessen ha guidato una delegazione a Tallinn, dove ha avuto una serie di colloqui con i primi ministri e i ministri degli affari esteri, dell'economia e del commercio estero dei tre Stati baltici. I colloqui hanno riguardato essenzialmente la situazione politica ed economica, le priorità di riforma, le necessità di assistenza e le future relazioni con la Comunità. Sulla base di questi colloqui il 4 novembre 1991 la Commissione ha ricevuto dal Consiglio il mandato di negoziare accordi commerciali e di cooperazione che saranno probabilmente conclusi tra breve. Gli accordi si baseranno sugli stessi principi contenuti nell'atto finale della CSCE di Helsinki e nella carta di Parigi, sottoscritti nella dichiarazione di indipendenza dei tre Stati.

La Commissione ha concesso inoltre considerevoli aiuti agli Stati baltici. In seguito all'intervento militare in Lituania la Commissione ha deciso di assegnare 115 000 Ecu per un aiuto sanitario d'urgenza e il 20 dicembre 1991 ha assegnato 45 milioni di Ecu di aiuto alimentare ai tre Stati. Gli stanziamenti del bilancio PHARE sono stati messi a disposizione degli Stati baltici a partire dal 1° gennaio 1992; anteriormente la Comunità aveva assegnato 15 milioni di Ecu dell'assistenza tecnica all'URSS per il 1991 agli Stati baltici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1065/91

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 maggio 1991)

(92/C 126/07)

Oggetto: Inquinamento diffuso provocato da pesticidi nel Waddenzee

Premesso che il gruppo di lavoro Eemsmond dell'associazione Wadden ha pubblicato un rapporto di ricerca sull'inquinamento diffuso provocato da pesticidi nel Waddenzee;

che la ricerca indica come il Waddenzee, una delle riserve naturali più importanti dell'Europa occidentale, sia soggetto, attraverso le acque dolci superficiali, ai gravi effetti inquinanti dell'eutrofizzazione e dell'apporto di composti organici nocivi utilizzati in agricoltura;

che, secondo le stime del gruppo di lavoro Eemsmond, ogni anno vengono immessi nel Waddenzee 4,6 tonnellate di antiparassitari;

che molte fra tali sostanze sono vietate dalla Comunità europea;

si chiede:

1. Visto che un certo numero di sostanze riprese nella cosiddetta «lista nera» della CE (76/464/CEE⁽¹⁾) sono ammesse come antiparassitari, non ritiene la Commissione di dover con opportune misure proibire anche l'inquinamento diffuso da esse provocato in considerazione della loro nocività ambientale?
2. Può la Commissione riferire se ha dato seguito alle richieste del Parlamento europeo (risoluzione sulla conferenza del Mare del Nord del 7 e 8 marzo 1990⁽²⁾) in cui si sollecita fra l'altro un'iniziativa per contenere l'uso di fitofarmaci nella CE e si invita a sottoporre entro la fine del 1990 un programma d'azione dettagliato che traduca in concrete proposte di direttiva i risultati della terza conferenza sul Mare del Nord?

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(²) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 222.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(11 ottobre 1991)

1. La direttiva 76/464/CEE chiede agli Stati membri di limitare il versamento di sostanze pericolose nelle acque superficiali. Alcuni pesticidi rientrano nel campo d'applicazione di questa direttiva. La Commissione ha presentato al Consiglio una lista di sostanze prioritarie per le quali si devono fissare valori limiti e obiettivi di qualità. La stessa direttiva impone agli Stati membri di predisporre programmi di riduzione di tali sostanze pericolose. Inoltre vi sono gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/440/CEE sulla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile⁽¹⁾. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti da queste direttive; in caso contrario la Commissione farà uso dei poteri che le sono conferiti dall'articolo 169 del trattato CEE.

2. Per quanto riguarda l'uso di pesticidi, attualmente è in discussione al Consiglio una proposta di direttiva. Se sarà adottata, la direttiva renderà obbligatoria la valutazione degli effetti dei pesticidi di uso corrente e vieterà l'uso dei pesticidi che creano problemi di inquinamento di un certo rilievo.

Per quanto riguarda l'elaborazione di un programma di azione ispirato ai principi della terza conferenza del Mare del Nord svoltasi nel marzo 1990, la Commissione e gli altri partecipanti alla conferenza hanno predisposto un dettagliato piano di azione nel corso di una successiva riunione svoltasi a Copenaghen nel dicembre 1990.

Il piano definisce una serie di azioni da intraprendere per dare applicazione alle decisioni politiche adottate nell'ultima conferenza del Mare del Nord.

Inoltre la direttiva adottata recentemente sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane⁽²⁾, la proposta di direttiva sui nitrati attualmente in discussione e la futura

proposta, attualmente in fase di elaborazione, sulla qualità ecologica delle acque costituiscono l'attuazione concreta di una delle decisioni della terza conferenza del Mare del Nord.

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

(²) GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1094/91

degli on. Herman Verbeek e Paul Staes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 maggio 1991)

(92/C 126/08)

Oggetto: Deposito nelle Fiandre di concime proveniente dai Paesi Bassi

1. È la Commissione a conoscenza delle notizie riguardanti massicce esportazioni di concime dai Paesi Bassi in Belgio (secondo l'ente pubblico fiammingo per la gestione dei rifiuti si tratterebbe di 100 000-150 000 t l'anno)?

2. Ammette la Commissione che questo trasferimento imponente di concime può provocare un grave inquinamento nella regione di importazione, che si trova così effettivamente di fronte a un problema per quanto riguarda i rifiuti?

3. Può la Commissione indicare come il deposito nelle Fiandre di concime proveniente dai Paesi Bassi si concili con i principi fissati nella proposta di regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (COM(90) 415 def.), i principi cioè di «gestione ecologicamente razionale», «autosufficienza a livello regionale», «contenimento delle spedizioni allo stretto necessario» e con il rispetto del «principio dell'assenso scritto preliminare dello Stato di destinazione»?

4. Non ritiene la Commissione che eventuali tentativi di risolvere i problemi posti dai concimi nelle zone eccedentarie (come ad esempio nei Paesi Bassi e nelle Fiandre il contingentamento della produzione e dell'impiego di concime per ettaro) non debbano essere compromessi dalla possibilità di importare liberamente e che pertanto debba essere consentito alle regioni/agli Stati di opporvisi adottando apposite misure finché non siano stabiliti i valori definitivi o di assorbimento?

5. È noto alla Commissione che secondo alcune informazioni nelle spedizioni di concime sarebbero mescolati anche rifiuti chimici e in proposito intende effettuare un'indagine?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 febbraio 1992)

1. La Commissione non dispone di informazioni particolareggiate sulle spedizioni di concime dai Paesi Bassi verso il Belgio.

2. Mancando tuttora una regolamentazione comunitaria specifica sulle spedizioni di liquame all'interno della Comunità e sul suo spandimento, la Commissione ritiene che, quando questo prodotto costituisce un grave rischio (ad es. per la situazione sanitaria del bestiame o per la qualità dell'acqua), gli Stati membri possono applicare misure di divieto, alle condizioni stabilite nell'articolo 36 del trattato CEE. Tali misure possono essere autorizzate soltanto a condizione che non rivestano carattere discriminante nei confronti del prodotto proveniente da un altro Stato membro, né abbiano l'effetto di ostacolare in modo ingiustificato o sproporzionato gli scambi comunitari.

3. Il concime non è un prodotto contemplato dal proposto regolamento (COM(90) 415) relativo al controllo dei rifiuti.

4. Secondo la Commissione il problema dell'eccedenza di rifiuti verificatasi in talune regioni non può essere risolto con un eccessivo spandimento degli stessi in altre regioni.

5. La Commissione non dispone di alcuna informazione sulla presenza di rifiuti chimici in tali concimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1104/91

dell'on. Rafael Calvo Ortega (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/09)

Oggetto: Aiuto alimentare

Il metodo seguito per l'assegnazione di aiuti alimentari, consistente nella determinazione, prodotto per prodotto, dei quantitativi globali che devono essere forniti, a prescindere dall'evoluzione del mercato e dagli effetti su tali prodotti, dà un'impressione di rigidità, e, a tale riguardo, si potrebbero fare diverse osservazioni. Qual è l'esperienza della Commissione in merito? È possibile modificare le previsioni senza creare problemi di rilievo?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

Quando propone gli stanziamenti relativi all'aiuto alimentare nel contesto del progetto preliminare di bilancio, la Commissione si basa su determinate ipotesi di quantitativi per prodotto. Tali ipotesi sono stabilite tenendo conto dell'evoluzione prevedibile delle esigenze strutturali dei

PVS in materia di aiuto alimentare, nonché delle necessità delle organizzazioni internazionali e delle ONG.

Nel programmare l'aiuto alimentare la Commissione tiene conto delle richieste dei PVS, delle organizzazioni internazionali e delle ONG e non dell'offerta comunitaria. Pertanto, durante questi ultimi anni, i quantitativi di prodotti lattieri sono stati ridotti aumentando quelli di prodotti quali l'olio vegetale e le leguminose, spesso più consoni alle diete alimentari dei paesi interessati.

Inoltre i quantitativi globali approvati per ciascun prodotto sono, ad eccezione dei cereali, quantitativi massimi decisi a titolo della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, prorogata fino al 30 giugno 1993, che fissa gli impegni; è pertanto possibile assegnare quantitativi inferiori a quelli adottati.

È stato il caso nel 1990 quando sono stati impegnati prodotti lattieri in misura di 71 000 t di latte e 9 280 t di buteroil, mentre i quantitativi globali prevedevano rispettivamente 94 100 t e 18 000 t.

La Commissione ritiene che il sistema attuale sia sufficientemente flessibile per consentirle di rispondere all'evoluzione della domanda e delle condizioni dell'offerta per i prodotti interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1184/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/10)

Oggetto: Ricerca su malattie di origine alimentare

Può la Commissione dire quali ricerche sono state commissionate, precisando la relativa spesa, dalla DG III in relazione all'incidenza di malattie causate da prodotti alimentari nella Comunità europea nel periodo 1980-1990?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1185/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/11)

Oggetto: Contratti di ricerca in materia di salute pubblica

Quali contratti di ricerca in materia di salute pubblica sono stati assegnati dalla DG III, nel periodo 1980-1990, all'istituto Robert von Ostertag di Berlino, ovvero al personale accademico operante presso tale istituto?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1186/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/12)

Oggetto: Ricerca in materia di salute pubblica

Quando prevede la DG III di render noti i risultati delle ricerche effettuate nell'ambito dei contratti assegnati all'istituto Robert von Ostertag di Berlino?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1189/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/13)

Oggetto: Ricerche della DG VI sulle malattie da alimentazione

Quali ricerche sono state commissionate dalla DG VI, nel periodo 1980-1990, sull'incidenza nella Comunità europea delle malattie dovute all'alimentazione, e qual è stato il costo di tali ricerche?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1190/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/14)

Oggetto: Ricerche della DG III sulle malattie da alimentazione

Quali ricerche in materia di salute pubblica, commissionate dalla DG III nel periodo 1980-1990, sono state rese pubbliche?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1191/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 126/15)

Oggetto: Ricerca in materia di salute pubblica

Quali ricerche in materia di salute pubblica, commissionate dalla DG VI nel periodo 1980-1990, sono state rese pubbliche?

**Risposta comune data dalla Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1184/91, 1185/91, 1186/91,
1189/91, 1190/91 e 1191/91
(7 novembre 1991)**

In base ad un contratto CEE stipulato con la DG III nel 1986, il prof. Gerigk, il dr Hartung e il dr Teufel dell'istituto di veterinaria dell'ufficio sanitario federale di Berlino (Institut für Veterinärmedizin des Bundesgesundheitsamtes — Robert von Ostertag Institut — Berlin) e il prof. Jouve della scuola nazionale di veterinaria di Nantes (Ecole nationale vétérinaire de Nantes) hanno effettuato una ricerca sull'elaborazione di strategie per il controllo dei cibi. I risultati di tale ricerca non sono stati resi pubblici. Se la DG III non ha commissionato nessun'altra ricerca nel settore, il servizio «Politica dei consumatori» ha invece disposto che fosse svolta un'indagine sull'«igiene dei prodotti alimentari nella Comunità europea» (Food Product Hygiene in the European Community). La ricerca, effettuata dal BEUC (rif. 218/90), non è stata ancora resa pubblica. Il documento tratta dell'incidenza delle malattie di origine alimentare nonché del sistema di controllo attuato nei paesi della CEE.

Per coordinare la ricerca nel settore agricolo nell'ambito della Comunità e con i suoi comitati scientifici, la DG VI ha indetto seminari e ha svolto relazioni e ricerche su alcuni aspetti della salute pubblica che hanno attinenza con i prodotti agricoli. È possibile consultare le relazioni e gli atti più importanti che la Commissione ha pubblicato sui seguenti argomenti:

- Aspetti ambientali delle malattie respiratorie negli allevamenti di suini e nelle aziende avicole di tipo intensivo,
- Brucella melitensis,
- Campylobacteriosis,
- Agenti anabolici,
- Alcune infezioni di rilievo, causate da parassiti nei bovini, considerate dal punto di vista economico e sociale (zoonosi),
- Parassitosi da clamidia dei ruminanti,
- Diagnosi e controllo della leptospirosi,
- Vaccinazioni per controllare la rabbia nelle volpi,
- Aspetti prioritari della ricerca sulla salmonellosi,
- Beta-agonisti e loro effetti sulla crescita degli animali e sulla qualità della carcassa,
- Encefalopatia spongiforme bovina.

Il comitato scientifico veterinario, inoltre, ha fornito il proprio parere in merito a diverse questioni relative alle malattie di tipo zoonotico e, soprattutto, sulla listeriosi nel formaggio e le biotossine nei molluschi. Altri temi, quali il problema delle biotossine nel pesce e la contaminazione microbiologica dei prodotti ittici, sono attualmente presi in esame dal predetto comitato e la Commissione pubblicherà entro breve tempo le ricerche svolte in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1167/91
dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 126/16)**

Oggetto: Contraddizione tra le direttive relativamente ai composti organo-alogenati

Considerato che la direttiva 76/464/CEE⁽¹⁾ concernente lo scarico di sostanze pericolose include i composti organo-alogenati nell'elenco 1, cioè tra le sostanze pericolose che, per la loro tossicità, devono essere eliminate dagli scarichi;

considerato che l'EPA (Environmental Protection Agency) degli USA include i composti organo-alogenati fra le 129 sostanze da eliminare dall'ambiente per i loro effetti cancerogeni sull'uomo;

considerato che la direttiva 80/778/CEE⁽²⁾ concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano include i composti organo-alogenati non fra le sostanze tossiche (ad eccezione di antiparassitari e prodotti assimilabili) ma fra quelle indesiderabili;

1. Può la Commissione spiegare come sia possibile che gli stessi composti, riconosciuti come tossici in USA e dalla stessa CEE, siano da eliminare dagli scarichi e siano invece ammessi per le acque potabili?
2. Non ritiene la Commissione di intervenire per includere tutti i composti organo-alogenati fra le sostanze tossiche di cui all'allegato I, lettera D della direttiva 80/778/CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1169/91
dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 126/17)**

Oggetto: Mancato rispetto da parte dell'Italia della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

Considerato che la direttiva 80/778/CEE include i composti organo-alogenati tra le sostanze indesiderabili, la cui concentrazione nelle acque potabili deve essere nella misura del possibile ridotta, indicando l u/l come numero guida e cioè come valore cui devono rapportarsi gli Stati membri per fissare le quantità massime ammissibili (articolo 7 della stessa direttiva);

considerato che ciò nonostante l'Italia, con DPR del 24 maggio 1988 n. 236, ha fissato un limite 30 volte superiore ed oggi, invece di ridurlo, addirittura lo aumenta a 50;

considerato che si tratta di sostanze che la direttiva 76/464/CEE definisce di massima pericolosità «in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro bioaccumulazione» e che analogo giudizio di pericolosità per la salute umana è stato dato dall'EPA (Environmental Protection Agency), il quale risulta confermato da tutti i dati sinora raccolti;

considerato che, quindi, nessuna deroga alla direttiva 80/778/CEE può essere prevista, così come stabilito all'articolo 9, comma 3: «in nessun caso le deroghe . . . possono riguardare i fattori tossici . . . né comportare un rischio per la salute umana»;

non ritiene la Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana per violazione della direttiva 80/778/CEE?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1167/91 e 1169/91
(10 ottobre 1991)**

1. Non vi è alcuna contraddizione tra le direttive 76/864/CEE e 80/778/CEE. La direttiva 76/464/CEE e le direttive ad essa susseguenti concernono lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente acquatico. La direttiva 80/778/CEE riguarda la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, in considerazione dell'importanza di tale acqua per la salute pubblica.

Si deve ricordare che le soglie di tossicità dei composti organo-alogenati possono essere molto inferiori per gli organismi acquatici rispetto a quelle per l'uomo. Mentre il consumo giornaliero di acqua da parte dell'uomo è di circa 2 l, gli organismi acquatici possono essere esposti alle sostanze in continuità e alcuni possono bioaccumulare tossine fino a un grado considerevole. Può essere giusto avere criteri più rigorosi per la protezione della vita acquatica.

I parametri 32 e 55 della direttiva 80/778/CEE comprendono talune sostanze pericolose del tipo a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Spetta agli Stati membri adottare misure opportune per garantire che gli standard della direttiva siano rispettati. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di applicare le disposizioni dell'articolo 16, qualora ritengano necessario adottare norme più rigorose di quelle specificate nella direttiva.

Il valore guida per il parametro 32 della direttiva 80/778/CEE è di 1 microgrammo/litro. Tuttavia l'articolo 7, paragrafo 3, non obbliga gli Stati membri a

stabilire valori pari o inferiori al livello guida, che essi devono tener presente come base. Pertanto gli Stati membri possono stabilire un valore più elevato del livello guida e ciò non costituisce necessariamente una deroga. La Commissione chiederà al governo italiano di presentare le sue osservazioni sulle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare e in particolare sul fatto che il valore in questione è stato portato da 30 volte a 50 volte il valore guida.

I poteri della Commissione di intervenire presso gli Stati membri sono limitati a quelli previsti dal trattato e dalle direttive. Spetta quindi al governo italiano compiere ciò che è necessario per ottemperare alla direttiva e inoltre adottare qualsiasi ulteriore misura necessaria per proteggere la sanità pubblica.

2. La Commissione non considera utile cercare di includere nella direttiva l'elenco esauriente dei composti organo-alogenati riportati nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE. Sarebbe meglio includere le singole sostanze e i valori parametrici nei casi in cui le circostanze lo rendano necessario. Nel 1988 la Commissione fece una proposta (1) per una direttiva del Consiglio per costituire un comitato, in modo da facilitare l'attuazione di questo compito. La proposta fu riveduta nel 1989 (2) ma il Consiglio non ha ancora preso una decisione in proposito. La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare di aver chiesto a un'organizzazione di ricerca di studiare le singole sostanze incluse nel parametro 32 e di raccomandare i valori opportuni. La relazione dell'organizzazione sarà messa a disposizione degli Stati membri e potrebbe costituire la base delle proposte del comitato.

(1) GU n. C 13 del 17. 1. 1989.

(2) GU n. C 300 del 29. 11. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1298/91

**dell'on. Enrico Falqui (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 giugno 1991)
(92/C 126/18)**

Oggetto: Rispetto della normativa CEE in materia di concentrazioni di solventi clorurati nelle acque destinate ad uso umano: Lombardia (Italia)

Considerato che la direttiva 80/778/CEE (1) recante norme sulla concentrazione di solventi clorurati (trielina, cloroformio e tetracloruro di carbonio) nelle acque destinate ad uso umano è stata recepita in Italia con decreto ministeriale del 24 maggio 1988,

considerato che tale direttiva prevede per queste sostanze, potenzialmente cancerogene, una presenza che non superi la soglia indicativa di 1 mg per litro perché l'acqua possa essere considerata potabile,

considerato inoltre che il decreto ministeriale di cui sopra già si era fortemente discostato dalle indicazioni comunitarie, fissando tale soglia a 30 mg per litro, e che un nuovo decreto congiunto (ministero dell'ambiente e della sanità) dell'aprile 1991 ha consentito alla regione Lombardia di derogare per altri tre anni alla normativa CEE, innalzando ulteriormente la soglia di presenza dei solventi clorurati nelle acque (la quale risulta ora fissata a 50 mg per litro) ed evitando in questo modo la chiusura di oltre 130 pozzi inquinati,

1. non ritiene la Commissione di dovere avviare, in considerazione degli elementi esposti, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per mancata applicazione della direttiva 80/778/CEE?
2. e, più in generale, non ritiene di dover esercitare la propria autorità sui competenti organi statali italiani al fine di rimuovere lo stato di pericolo derivante da tale situazione per le popolazioni interessate?

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(30 gennaio 1992)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 1167/91 e 1169/91 dell'onorevole Amendola (¹).

(¹) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1423/91
dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 luglio 1991)
(92/C 126/19)**

Oggetto: Violazione della normativa comunitaria dell'igrobiotopo di Missolungi-Etolikon

L'igrobiotopo di Missolungi-Etolikon, uno dei più grandi d'Europa (250 kmq), è protetto, tra l'altro, dalla convenzione Ramsar. Esso include «importanti zone di interesse ornitologico» e numerose lagune distinte. Già dall'inizio degli anni '70 questa zona ha subito una serie di interventi distruttivi e su di essa incombono tuttora gravi pericoli ecologici, soprattutto per quanto riguarda le lagune di Missolungi. Una di esse (Klisova) è minacciata in

particolare dalle scariche di rifiuti di Missolungi, soluzione questa ineluttabile dal momento che la città non può attuare un programma specifico, finanziato tra l'altro dalla Comunità (70 milioni di dracme), poiché lo Stato vieta al comune di procedere alle necessarie assunzioni di personale. Migliaia di tonnellate di rifiuti vengono così ad accumularsi lungo gli argini della laguna ed ivi inceneriti, mentre parte di essi va inevitabilmente a finire in acqua!

Un'altra minaccia è costituita dall'attività edilizia abusiva in corso lungo la striscia che separa la laguna dal mare e nella località «Bambakouva». A prescindere dal pessimo gusto di tale edilizia e dall'utilizzo abusivo di suoli pubblici, si pone il problema della sua inconciliabilità con le esigenze ecologiche della laguna (inquinamento, sfruttamento intensivo, circolazione di autoveicoli, ecc.).

Una terza minaccia è costituita dalle attività alieutiche, perfettamente tollerate benché illegali, che vengono effettuate con reti non autorizzate, o con mezzi chimici o esplosivi.

Considerando che quanto detto costituisce una violazione di quasi tutta la legislazione comunitaria in campo ambientale, e considerando che la Comunità contribuisce con due miliardi di dracme al finanziamento di opere di miglioramento e riassetto delle lagune della zona, si chiede alla Commissione come intende garantire, sul piano economico e su quello ecologico, l'efficacia di tali opere, tra l'altro contrastando e facendo cessare gli interventi selvaggi di cui sopra.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(27 novembre 1991)**

La Commissione conferma che due miliardi di dracme sono messi a disposizione per l'igrobiotopo di Missolungi-Etolikon nel quadro dei PIM — Grecia occidentale. Essa controlla l'evoluzione di questo importante progetto di sviluppo e si assicurerà che venga rispettata la legislazione in materia ambientale. La Commissione farà particolare attenzione alla corretta applicazione delle direttive 85/337/CEE (¹) (valutazione dell'impatto sull'ambiente), 79/409/CEE (²) (uccelli selvatici) e 75/442/CEE (³) (rifiuti solidi).

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

(²) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

(³) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1515/91
dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 126/20)**

Oggetto: Provvedimenti in materia di circolazione stradale

La tariffazione delle infrastrutture stradali è vista con sempre maggiore interesse dagli Stati membri come

possibile soluzione al congestionamento del traffico, al punto che alcuni paesi membri stanno già sperimentando tali sistemi. Tuttavia il far pagare agli utenti della strada l'uso delle infrastrutture nei periodi di elevata richiesta per ridurre il congestionamento può essere considerato incompatibile con il principio delle «regole del gioco uguali per tutti» sotteso al processo di realizzazione del mercato unico europeo.

In considerazione di tali difficoltà, si chiede alla Commissione:

di pronunciarsi sulla legittimità degli attuali sistemi di imputazione dei costi delle infrastrutture stradali nella CEE e riferire se e quali azioni vengano intraprese alla vigilia del mercato unico europeo per regolamentare la materia;

di illustrare il suo punto di vista sulla compatibilità del principio di uniformità sopra menzionato con i pedaggi stradali già ora vigenti in alcuni Stati membri.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1991)

La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza negli Stati membri di sistemi di imputazione diretta dell'uso delle strade agli utenti, diversi dai pedaggi stradali. Tuttavia, qualora uno Stato membro proponesse l'introduzione di un tale sistema, la Commissione ne valuterebbe le implicazioni per accertare che non vi sia violazione delle disposizioni del trattato CEE. In particolare la Commissione intenderebbe accertare che tale sistema non sia discriminatorio e non rappresenti una forma di aiuto, dissimulato o di altra natura, a favore di un particolare operatore o modo di trasporto.

Tuttavia da diversi anni taluni Stati membri ricorrono ai pedaggi stradali per coprire i costi di costruzione e di manutenzione di infrastrutture economicamente impegnative come ponti e autostrade.

La Commissione ha presentato una proposta ⁽¹⁾ al Consiglio per quanto riguarda l'imputazione agli autoveicoli industriali dei costi delle infrastrutture di trasporto. Tale proposta fissa alcuni criteri per i pedaggi stradali e un sistema per evitare la doppia imposizione, ad esempio nel caso di autoveicoli di paesi senza pedaggi che circolano in paesi dove vigono pedaggi stradali.

La Commissione è attualmente impegnata nello studio dell'intera questione del ricorso a misure finanziarie per integrare gli interventi di regolamentazione, e ciò allo scopo di creare un sistema di trasporti più efficiente ed equilibrato. Al momento attuale è impossibile prevedere l'esito di tale studio.

(1) Doc. COM(90) 540 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1530/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1991)

(92/C 126/21)

Oggetto: Interventi del Giappone per ottenere la partecipazione di scienziati americani alla messa a punto di elaboratori della sesta generazione

Mentre giapponesi e americani sembrano vicini ad un nuovo accordo sui semiconduttori in campo commerciale, la diffidenza è sempre viva per quanto riguarda la ricerca avanzata nel campo delle tecnologie dell'informazione. Secondo fonti nordamericane il ministero per il commercio ha chiesto al MITI di rinunciare ai contatti diretti con laboratori americani per i progetti di ricerca su vasta scala che vanno coordinati attraverso canali ufficiali, conformemente all'accordo scientifico USA/Giappone del 1988. Secondo l'*International Herald Tribune* del 22 maggio 1991 alcuni funzionari giapponesi hanno mantenuto contatti con scienziati americani dei laboratori Bell e di varie università, in vista di una loro partecipazione ad un progetto denominato «Sixth Generation Computer Project».

Risulta alla Commissione che si siano compiuti passi di tale genere nei confronti di scienziati appartenenti a università o laboratori europei? Può fornire informazioni sulla politica comunitaria al riguardo?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

La Commissione è al corrente della proposta giapponese concernente un nuovo programma di ricerca nel settore dell'informatica avanzata e ne segue attentamente gli sviluppi. Essa agisce come intermediario tra il Giappone e la comunità di ricerca europea in questo campo.

Le NIPT (New Information Processing Technologies) sono state pubblicamente annunciate dai giapponesi, in particolare alla conferenza internazionale organizzata dal MITI a Tokio il 13-14 marzo cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione e diversi esperti europei. La Commissione ha preso atto con soddisfazione che il MITI l'ha tenuta regolarmente informata sull'evoluzione delle NIPT.

In attesa di maggiori precisioni sulla portata delle NIPT, la Commissione ha incoraggiato alcuni esperti europei selezionati a seguire le NIPT attraverso workshop e seminari organizzati dal MITI per preparare il programma di ricerca che inizierà in tutti i suoi aspetti più tardi.

La politica della Commissione nel caso specifico, così come in campi collegati, è intesa a garantire che l'eventuale partecipazione europea ad attività di alta tecnologia proposte da paesi terzi sia organizzata in maniera da rispettare gli interessi industriali e accademici dell'Europa e da garantire l'accesso equo ai risultati di ricerca. A tal fine la Commissione sosterrà un nutrito scambio di informazioni tra i partecipanti europei e coordinerà la loro eventuale partecipazione a queste attività.

I rappresentanti degli Stati membri responsabili in proposito saranno consultati e saranno pienamente informati, così come il Parlamento europeo, in merito ad ogni sviluppo di rilievo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1657/91

dell'on. Ulla Sandbæk (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 126/22)

Oggetto: Articolo 118A del trattato di Roma

Si chiede alla Commissione di fornire una definizione di piccole e medie imprese.

Le si chiede inoltre di far sapere quali siano le conseguenze del seguente paragrafo: «la presente direttiva vuole evitare che si impongano oneri amministrativi, finanziari o giuridici tali da impedire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»; può forse significare che le piccole e medie imprese non hanno l'obbligo di soddisfare i requisiti minimi di sicurezza e di sanità, prescritti dalle direttive adottate sulla base dell'articolo in oggetto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1991)

Pur non esistendo nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 118A del trattato CEE alcuna definizione formale dei termini «piccole e medie imprese», ai fini della politica sociale si classificano le imprese che contano fino a 50 dipendenti come piccole e quelle che ne hanno fino a 500 come medie. È auspicabile che queste definizioni vengano applicate con una certa flessibilità in modo tale da massimizzare l'efficacia delle misure prese in un contesto specifico.

Per quanto concerne il secondo paragrafo della sezione 2 dell'articolo 118A, si sottolinea che i requisiti minimi prescritti nelle direttive emanate in conformità di tale articolo si applicano a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni.

Tali requisiti prescrivono tuttavia obiettivi concreti che consentono flessibilità nella scelta del metodo e dei mezzi per pervenirvi e che si iscrivono in un disegno di armonizzazione delle condizioni di sicurezza e di igiene per tutti i lavoratori nel mantenimento dei progressi fatti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1699/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 126/23)

Oggetto: Direttiva comunitaria per la tutela delle produzioni televisive europee indipendenti

Per l'ennesima volta si è richiesta l'introduzione di una direttiva che obblighi le televisioni pubbliche e private della Comunità ad acquistare annualmente una quota di programmi di produttori europei indipendenti.

Il Coordinamento europeo dei produttori indipendenti (CEPI) cerca in questo modo di porre la produzione televisiva comunitaria, nell'ambito dei nostri canali televisivi, su un piano di parità rispetto alle produzioni non comunitarie.

Non pensa la Commissione di poter e dover accelerare i lavori per impedire che le produzioni televisive comunitarie continuino a perdere terreno?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(12 novembre 1991)

La Commissione si rende conto dell'importanza di promuovere la produzione indipendente di programmi televisivi nella Comunità e di creare un mercato di un'ampiezza sufficiente da consentire ai produttori indipendenti di sviluppare le proprie attività in maniera autonoma e di trovare i finanziamenti necessari. Tale prospettiva costituisce inoltre uno degli obiettivi chiaramente fissati nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica audiovisiva (1).

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE (2) del Consiglio, alla quale gli Stati membri debbono conformarsi al più tardi a partire dal 3 ottobre 1991, gli organismi di radiodiffusione televisiva debbono riservare almeno il 10% dei loro programmi, o in alternativa, il 10% almeno del loro bilancio di programmazione a opere europee provenienti da produttori indipendenti da organismi di radiodiffusione televisiva; questa proporzione deve essere ottenuta riservando una percentuale adeguata a opere recenti.

La Commissione seguirà attentamente l'applicazione e gli effetti di tale misura, al fine di valutare la necessità di eventuali misure complementari.

Il programma MEDIA 1991-1995 incoraggia anche lo sviluppo del settore della produzione indipendente, in particolare attraverso EURO-AIM e il progetto GRECO.

Infine, nell'ambito delle consultazioni degli ambienti professionali in corso dopo l'adozione della comunicazione sulla politica audiovisiva, una serie di riunioni, che si terranno fra i servizi della Commissione e un certo numero di esperti degli ambienti professionali, riguarderanno la produzione indipendente. I risultati consentiranno di approfondire le riflessioni della Commissione in materia e di rispondere in modo più appropriato alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

(¹) Doc. COM(90) 78 def.

(²) Direttiva del 3 ottobre 1989 diretta al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva (GU n. L 298 del 17. 10. 1989).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1713/91
degli on. Didier Anger e Solange Fernex (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 agosto 1991)

(92/C 126/24)

Oggetto: Incorporazione delle nuove norme ICRP nei regolamenti comunitari

Nel corso della riunione del novembre 1990 l'ICRP (Commissione internazionale per la protezione radiologica) ha rivisto le norme di protezione approvando all'unanimità le seguenti più rigorose dosi-limite:

1. per i lavoratori: 20 mSv/anno per 5 anni,
2. per le lavoratrici in gravidanza: 2 mSv esterni,
3. per il pubblico: 1 mSv/anno.

Secondo quale scadenario prevede la Commissione di adottare le predette dosi — limite nei rispettivi regolamenti e direttive comunitarie?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1991)

Dalla sua prima adozione, nel 1959, la direttiva del Consiglio che stabilisce le norme di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti si è

sempre basata sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP).

L'attuale versione che risale al 1980 (¹), emendata in particolare nei suoi allegati nel 1984 (²), si rifà alle raccomandazioni promulgate dall'ICRP nel 1976.

Alla luce delle nuove raccomandazioni n. 60 dell'ICRP, la Commissione ha avviato, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del trattato Euratom, la procedura di revisione delle direttive attualmente in vigore.

(¹) Direttiva 80/836/Euratom; GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

(²) Direttiva 84/467/Euratom; GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1730/91

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 126/25)

Oggetto: Ortaggi coltivati con metodi organici

A giudizio della Commissione quale percentuale del mercato comunitario di 1) carote, 2) patate, 3) cipolle, 4) rape e navoni sarà coperta per l'anno 2000 dalle coltivazioni organiche? Ritene essa che i prezzi molto sostenuti di cui beneficiano attualmente gli agricoltori che utilizzano concimi organici si manterranno nel tempo? Quali incentivi offre la Commissione ai produttori perché adottino in tutto o almeno in parte i metodi di coltivazione organica?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1991)

Uno degli obiettivi perseguiti dalla proposta della Commissione riguardante l'introduzione ed il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente nonché la cura dello spazio naturale (¹) è di incentivare l'introduzione, o il mantenimento, di metodi di produzione biologica nell'intero territorio comunitario.

Secondo tale proposta la Comunità contribuirà ad un premio per ettaro, concesso dagli Stati membri, fino all'importo massimo annuo ammissibile di 250 Ecu/ha.

La realizzazione degli obiettivi della proposta di cui sopra dipende dalla disponibilità degli Stati membri ad applicare su larga scala le misure previste. La Commissione auspica comunque che la proporzione di prodotti ottenuti secondo metodi «biologici» sia la più ampia possibile.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 ⁽¹⁾, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, istituisce un quadro di norme comunitarie concernenti la produzione, l'etichettatura ed il controllo dei prodotti biologici. Tale quadro favorirà lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in quanto garantirà una concorrenza leale tra i produttori e contribuirà ad una maggiore credibilità dei prodotti in parola presso i consumatori.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 366 def.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1755/91

dell'on. José Happort (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 126/26)

Oggetto: Uruguay Round e riforma della PAC

Il documento COM 100 def. definisce le direttrici delle proposte della Commissione relative alla riforma della PAC.

L'orientamento progressivo dei mercati di produzione e gli scambi agricoli possono essere realizzati solo nel rigoroso rispetto dei principi di base della PAC.

In conformità con tutti i principi di riforma, può la Commissione precisare lo stato dei negoziati e i risultati sostanziali degli impegni decisi nell'ambito dell'Uruguay Round?

È essa consapevole della necessità di giungere ad un accordo a livello di GATT per realizzare una riforma della PAC che sia valida sul piano economico e sociale?

Non associa la Commissione la sorte dei paesi terzi ai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round specie in materia di commercio mondiale?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

La proposta di riforma della politica agraria comune elaborata dalla Commissione è coerente con le finalità dei negoziati agricoli nell'ambito del GATT sottolineate dalla Comunità, e in particolare con l'obiettivo di ridurre gradualmente gli aiuti nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio dei mercati ed a riorientare gli scambi nel settore agricolo tenendo maggiormente conto delle esi-

genze del mercato. La proposta, tuttavia, non è motivata dai negoziati in questione, che non sono ancora conclusi e per i quali non è possibile prevedere il contenuto degli accordi finali.

Le misure proposte per la riforma della politica agraria comune non fanno dunque parte di un accordo nell'ambito del GATT. La loro attuazione è giustificata, in particolare, dalla situazione interna della Comunità. Lo scopo dei negoziati GATT è di concordare un'azione comune capace di ristabilire l'equilibrio dei mercati e conferire al sistema degli scambi un più deciso orientamento al mercato. La riforma della politica agraria comune proposta dalla Commissione non può di per se stessa conseguire tale obiettivo: occorre che altri paesi, non facenti parte della Comunità, rivedano le loro politiche per il settore agricolo.

Se si perverrà ad un accordo equilibrato nell'ambito del GATT, dalle nuove disposizioni trarranno vantaggi sia la Comunità che i paesi terzi, e più particolarmente i paesi in via di sviluppo, i quali parteciperanno in modo più organico al sistema degli scambi multilaterali, grazie anche ai regimi speciali e differenziali che si renderanno eventualmente necessari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1789/91

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 126/27)

Oggetto: Diritti d'autore sulle opere musicali

Il «Conseil international des auteurs et compositeurs de musique», durante il congresso tenuto a Parigi il 3 e 4 giugno 1991, ha manifestato la sua preoccupazione in ordine alla portata della tutela dei diritti dei programmi informatici quali opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna (direttiva 91/250/CEE ⁽¹⁾ del 14 maggio 1991). Il CIAM teme che, in futuro, i realizzatori di programmi informatici possano esigere una quota dei diritti d'autore che insorgono grazie a detti programmi.

La Commissione può far sapere in quale modo, a suo parere, la direttiva debba essere interpretata sotto tale profilo?

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(23 gennaio 1992)

La direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ha per

oggetto l'applicazione del diritto d'autore a detti programmi in qualsiasi forma, ivi compreso il codice sorgente e il codice oggetto.

Il testo definitivo della direttiva non definisce i termini «programmi per elaboratore», ma al punto 1.1 della parte della relazione introduttiva alla proposta della Commissione (COM(88) 816 def.) che illustra le singole disposizioni viene precisato che con tale termine si intende l'espressione di «una serie di istruzioni il cui scopo è fare eseguire ad un elaboratore elettronico un particolare compito o funzione».

La direttiva 91/250/CEE, che riguarda esclusivamente la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, non affronta quindi il problema della titolarità delle opere create mediante l'ausilio di programmi per elaboratore, siano esse di carattere letterario, musicale, artistico o di altro genere. Nel caso in cui il programma per elaboratore venga utilizzato esclusivamente come strumento nella creazione di un'opera, l'ideatore del programma per elaboratore non può essere considerato come «autore» dell'opera così creata.

Inoltre il problema delle opere prodotte integralmente da un elaboratore senza alcun intervento creativo da parte dell'uomo non rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/250/CEE essendo stato ritenuto prematuro includerle nello stato attuale della scienza e della tecnica. Detto parere è stato condiviso anche dalla maggioranza degli Stati membri della convenzione di Berna durante il recente dibattito sulle opere prodotte da elaboratore organizzato dal comitato di esperti riunitosi nell'ambito dell'OMPI dal 4 all'8 novembre 1991 per discutere su un eventuale protocollo alla convenzione di Berna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1799/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 126/28)

Oggetto: Blocco dei trasferimenti degli impiegati statali

Di recente il governo greco ha adottato una legge in base alla quale vengono liberalizzati i trasferimenti nel settore statale. Purtroppo tale misura viene usata per il trasferimento massiccio di impiegati che non fanno parte del partito al governo. Questa situazione inaccettabile ha letteralmente paralizzato tutto il settore statale rendendolo conseguentemente incapace di stare al passo con i ritmi comunitari ed europei, in particolare in vista del mercato unico europeo del 1993. Si chiede alla Commissione: a) se intende adoperarsi presso il governo greco

per la revoca della legge che ha causato tali problemi nell'amministrazione pubblica; b) se prevede di adottare misure affinché sia ripristinata nel settore pubblico quella calma che è indispensabile perché la Grecia possa portare avanti gli sforzi e le azioni necessari per un allineamento al mercato unico europeo.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(14 novembre 1991)

La Commissione non apprezzerrebbe delle misure intese a ridurre l'efficacia della funzione pubblica. La gestione interna delle funzioni pubbliche nazionali, tuttavia, è di competenza degli Stati membri.

Gli Stati membri debbono rispettare i termini previsti dagli strumenti comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1841/91

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 126/29)

Oggetto: Imposte sull'importazione di legname

La ITTO (Organizzazione internazionale per i legni tropicali) nel suo rapporto del febbraio 1991 sul tema «incentivi per i paesi produttori e consumatori per promuovere uno sviluppo sostenibile delle foreste tropicali» ha proposto il trasferimento parziale dei redditi dai paesi industrializzati ai paesi in fase di sviluppo mediante imposte sulle importazioni di legname nei paesi industrializzati. Come si garantirebbe il controllo di tale trasferimento finanziario onde assicurare che esso vada effettivamente a vantaggio delle popolazioni indigene, ad esempio mediante la creazione di biosfere? Qual è la posizione della Commissione nei confronti di tale proposta?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(15 novembre 1991)

L'idea di una tassa o prelievo sulle importazioni di legname tropicale da parte della Comunità e degli altri paesi consumatori è stata già lanciata nel 1988 dalle federazioni degli importatori di legname tropicale del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Successivamente l'idea è stata ripresa e fatta propria dall'UCBT (Unione per il commercio del legname tropicale nella CEE).

L'iniziativa, che riveste un certo interesse, è stata inoltre esaminata in seno alla comunità e discussa nell'ambito dell'ITTO.

Tra le molte difficoltà di ordine pratico che si frappongono alla realizzazione di un tale sistema, la raccolta dei fondi, la loro ripartizione, il controllo dei trasferimenti e la garanzia della loro utilizzazione sono stati i principali ostacoli ad un approfondimento della proposta.

Il decimo consiglio dell'ITTO, che ha discusso la relazione citata dall'onorevole parlamentare, ha deciso di approfondire tutti gli aspetti della politica degli «incentivi», che include tra l'altro una tassa all'importazione, per avanzare, se possibile, delle proposte concrete.

Per quanto concerne gli aspetti di politica commerciale e quelli fiscali, se all'ITTO sarà presentata una simile proposta ai fini dell'applicazione da parte dei suoi membri, la Comunità l'esaminerà approfonditamente nelle sedi deputate secondo le procedure che le sono proprie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1939/91

dell'on. François Musso (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1991)
(92/C 126/30)

Oggetto: Agenzie europee di sviluppo

Può la Commissione precisare in quale contesto sta creando in talune regioni «agenzie europee di sviluppo» e, qualora lo stia facendo, allegare l'elenco delle «agenzie» esistenti e di quelle in procinto di esserlo?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(25 novembre 1991)

La politica regionale comunitaria è in primo luogo e prevalentemente una politica di accompagnamento e di sostegno delle politiche regionali attuate dagli Stati membri e dalle regioni stesse. Secondo questa visuale la creazione di «agenzie europee di sviluppo» non compete alla Commissione in quanto tale; una simile iniziativa spetta piuttosto alle autorità nazionali e regionali ⁽¹⁾.

Nondimeno la Commissione favorisce lo sviluppo di questo tipo di agenzie, già esistenti in molte regioni, attraverso vari interventi:

- la creazione, nell'ambito dei fondi strutturali, di strumenti specifici quali la sovvenzione globale, destinata a suscitare «strategie di sviluppo locale» la cui realizzazione è affidata ad «organismi intermedi», dalle caratteristiche corrispondenti grosso modo a quelle delle agenzie summenzionate;
- uno studio sul potenziale endogeno delle regioni, comprendente tra l'altro un censimento di tutte le

agenzie esistenti e che darà origine prossimamente ad una banca di dati denominata «Annuario del potenziale endogeno locale» (APEL);

- la promozione dell'interscambio di esperienze e del collegamento a rete fra le agenzie di sviluppo, nel quadro della cooperazione interregionale.

Va infine rammentato che, nel campo della creazione e dello sviluppo di imprese, in particolare delle PMI, la Commissione promuove, nell'ambito della politica regionale comunitaria, la creazione di centri europei di imprese e di innovazione (Business ad Innovation Centres — EC BIC). Concepiti sulla base di un modello comunitario e sostenuti a livello locale da una partecipazione sia pubblica che privata, questi organismi impernano la loro attività sulle imprese, nuove o in esercizio, che presentano progetti innovativi di sviluppo, atti ad arrecare valore aggiunto all'economia regionale.

⁽¹⁾ Il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa ha pubblicato un «Repertorio delle agenzie europee di sviluppo».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1980/91

dell'on. Herman Verbeek (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 settembre 1991)
(92/C 126/31)

Oggetto: Effetti della regolamentazione relativa al ritiro dei seminativi

1. Cosa ne pensa la Commissione delle conclusioni cui è pervenuto il centro di studi agricoli europei presso l'università britannica di Wye dopo aver esaminato gli effetti sulla produzione cerealicola europea della nuova regolamentazione CE relativa al ritiro dei seminativi, e in particolare delle seguenti conclusioni:

- a) il raccolto cerealicolo comunitario diminuirà al massimo di 2 milioni di tonnellate;
- b) saranno soprattutto i terreni meno fertili ad essere messi a riposo;
- c) il fatto che la regolamentazione si applica non solo al 15% della superficie cerealicola ma anche al 15% dell'intera superficie agricola rende per molti agricoltori ininteressante la partecipazione al programma?

2. Ravvisa la Commissione in questi risultati elementi che la inducono a migliorare le proprie proposte di riforma della PAC?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(10 gennaio 1992)

La ricerca cui si riferisce l'onorevole parlamentare era basata su un'inchiesta delle intenzioni manifestate dagli

agricoltori eseguita prima che fossero noti tutti gli elementi del programma di ritiro dei seminativi dalla produzione. La Commissione non trova quindi affatto sorprendenti le conclusioni dell'inchiesta secondo le quali, applicando questo programma, il raccolto dei cereali registrerà al massimo una riduzione di 2 milioni di tonnellate. D'altro canto anche la Commissione ritiene che verranno ritirati dalla produzione gli arativi meno fertili: ovvia conseguenza del fatto che la partecipazione al programma è del tutto libera. Questo elemento è stato tenuto presente nel calcolo «costo/efficacia» del programma. Contrariamente all'impressione dell'onorevole parlamentare, i partecipanti al programma non sono tenuti a ritirare dalla produzione il 15% di tutti i loro arativi, qualora coltivino — ad esempio — barbabietole da zucchero o patate. Questo è esattamente il genere di elemento che riduce il valore di previsione della ricerca menzionata più sopra. Infatti i rappresentanti dei produttori che hanno discusso il programma con i servizi della Commissione non hanno espresso alcuna preoccupazione sul tasso minimo di ritiro. Sono invece affiorate altre preoccupazioni, soprattutto a proposito dell'esatta durata del periodo a maggese. Gli elementi istruttivi che se ne potranno trarre saranno utili nel delineare dettagliatamente le future riforme concernenti gli arativi.

Esiste una certa flessibilità nei confronti delle organizzazioni che desiderano pubblicizzare conferenze e libri e, se lo spazio lo consente, un'inserzione di due o tre righe ritenuta interessante per i lettori viene pubblicata gratuitamente.

In base al medesimo principio è talora possibile includere un leggero volantino, purché esso non comporti ulteriori spese per la Commissione e qualora lo si ritenga interessante per i lettori, come nel caso in questione.

In generale, tuttavia, il servizio viene messo principalmente a disposizione di enti di beneficenza e di organizzazioni non commerciali.

Iniziative «europee» organizzate dai sindacati potrebbero senz'altro figurare nella pubblicazione, tempo e spazio permettendo. Anche l'inserimento di avvenimenti politici potrebbe essere preso in considerazione, purché essi riguardino la Comunità, siano d'interesse generale e offrano la possibilità di esprimere opinioni diverse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2026/91
dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1991)
(92/C 126/32)

Oggetto: Pubblicazione «Week in Europe»

Allegato alla pubblicazione in oggetto per la settimana del 25 luglio 1991 si trovava un ampio volantino concernente una costosa conferenza, organizzata da un'organizzazione privata, sulla situazione degli affari in uno dei dodici Stati membri della Comunità.

Può la Commissione far sapere quanto l'organizzazione in questione (FiBEX) ha pagato alla Commissione per tale privilegio, e quali sono i criteri applicati per accogliere analoghe richieste di fruire di tale servizio, per esempio da parte di sindacati o di altre organizzazioni politiche?

Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
(26 novembre 1991)

«The Week in Europe», la pubblicazione settimanale dell'ufficio londinese della Commissione, viene inviata a circa 11 000 persone interessate alle questioni europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2036/91
dell'on. Christine Crawley (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1991)
(92/C 126/33)

Oggetto: Discriminazione del Regno Unito in materia di pensioni

Nel Regno Unito le pensioni statali di vecchiaia sono corrisposte alle donne allorché hanno 60 anni, mentre gli uomini non possono percepirlle finché non hanno raggiunto i 65. Alla luce dello spirito delle direttive 79/7/CEE⁽¹⁾ e 86/378/CEE⁽²⁾ e della proposta di direttiva COM(87) 494 sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi pensionistici, potrebbe la Commissione commentare questa situazione?

Inoltre i dipendenti nel Regno Unito hanno diritto ad una pensione progressiva in base ai contributi di assicurazione nazionale versati fra il 1961 e il 1975. Un uomo percepisce 6,81 p per ogni contributo di 7,50 sterline effettuato, mentre una donna per ricevere lo stesso contributo deve aver versato 9 sterline. Conviene la Commissione che questo è un altro esempio di evidente discriminazione esistente nell'ambito del sistema pensionistico del Regno Unito?

Alla luce delle informazioni contenute nella presente interrogazione potrebbe la Commissione illustrare qual è

a suo parere la migliore prassi? Inoltre, a seguito della mia interrogazione dell'8 marzo 1990 (H-348/90) ⁽¹⁾, potrebbe la Commissione precisare che cosa è stato fatto per realizzare con urgenza una piena equità in tutti i settori che riguardano le pensioni negli Stati membri? È la Commissione in grado di indicare fin d'ora una data entro la quale si dovrebbe realizzare tale obiettivo?

⁽¹⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.

⁽³⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-389 (aprile 1990).

**Risposta data a sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 novembre 1991)

1. La Commissione può informare l'onorevole parlamentare che dal 12 giugno 1989 non vi è stata più alcuna discussione a livello del Consiglio sulla proposta di direttiva che completa le direttive 79/7/CEE e 86/378/CEE.

2. La Commissione non è al corrente della discriminazione ricordata e conta chiedere al governo britannico informazioni in materia.

3. La Commissione esamina attentamente la nuova situazione venutasi a creare in merito alla parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale in seguito alla sentenza del 17 maggio 1990 nella causa 262/88 Barber. Essa attende inoltre con molto interesse le sentenze della Corte di giustizia sulle nuove questioni pregiudiziali che le sono state presentate e che sono intese a chiarire la sentenza del 17 maggio 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2078/91

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 126/34)

Oggetto: Andamento dell'operazione integrata di sviluppo nel Merseyside

Può la Commissione specificare l'importo dei fondi FESR utilizzati fino ad oggi nei progetti avviati nel quadro dell'operazione integrata di sviluppo del Merseyside?

È soddisfatta la Commissione dei progressi fatti dalle cinque autorità locali nei loro vari progetti e, in caso contrario, quali pensa siano i difetti?

Ha preso atto la Commissione dell'ultimo rapporto sulla povertà e la deprivazione a Liverpool e Bootle e intende prendere in considerazione, in base a tali dati, la possibilità di concedere ulteriori aiuti per lo sviluppo di quest'area?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1776/91 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾ la Commissione ha precisato che, per i 157 progetti già definitivamente approvati oppure approvati in linea di massima, si prevedeva un volume di finanziamenti di 70 milioni di Ecu a prezzi correnti. In data 22 luglio erano state approvate, a titolo provvisorio e definitivo, domande di contributo per un importo di 18,6 milioni di Ecu; da allora sono stati approvati altri contributi ed in data 6 settembre il relativo importo ammontava a 26,7 milioni di Ecu.

L'operazione integrata di sviluppo per il Merseyside riguarda l'intera zona ed è intesa ad identificare e promuovere quei progetti che possono fornire il maggior contributo allo sviluppo di tutta la regione; essa non si basa pertanto su stanziamenti destinati ai singoli consigli distrettuali e la Commissione non è quindi in grado di esprimere giudizi in merito all'efficienza delle singole autorità locali. Dispiace constatare come, nonostante le evidenti necessità della regione, il regime nazionale di finanziamento del Regno Unito, all'interno del quale le autorità pubbliche locali si trovano ad operare, non consentirà probabilmente al Merseyside di assorbire tutti i finanziamenti FESR che erano stati stanziati per il corrispondente programma operativo.

L'importo degli aiuti destinati a ciascuna zona dell'obiettivo 2 nel periodo 1992-1993 è stato deciso in base a criteri oggettivi, che sono stati applicati in modo uniforme in tutta la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 30. 3. 1992, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2104/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 126/35)

Oggetto: Isola Saint-Martin e grande mercato del 1992-1993

In riferimento all'interrogazione scritta n. 2280/90 del 15 ottobre 1990 da me presentata e all'interessante risposta fornita dalla Commissione il 19 dicembre 1990 ⁽¹⁾, si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Considerando che la parte settentrionale dell'isola Saint-Martin — Sint Maarten rappresenta una dipendenza amministrativa della Guadalupa, dipartimento francese, e la parte meridionale un territorio d'oltremare rientrante nell'ambito della sovranità dei Paesi Bassi, qual è la reale configurazione di questa frontiera apparentemente teorica? Come si spiega l'invio relativamente recente nella parte francese di uno sparuto numero di doganieri, a quanto pare contestati?

2. È vero che solo la parte francese di Saint-Martin vedrà applicati gli accordi 1992-1993 sul grande mercato, dal quale sarà esclusa la parte olandese?
3. Sint Maarten è strutturata come porto franco, il che costituisce una situazione illegale rispetto al diritto francese: come sarà possibile sedare e risolvere il confronto, specialmente grazie ai buoni uffici della Commissione e dei suoi servizi?
4. Qual è, per quest'isola, lo stato di applicazione della proposta della Commissione, adottata dal Consiglio, in base alla quale — in linea di principio — lo sviluppo delle varie componenti di una stessa zona geografica, che abbia handicap e caratteristiche analoghi, dovrebbe avvenire attuando progetti regionali comuni alle varie componenti, a prescindere della loro posizione nei confronti del diritto comunitario, il che consente di realizzare economie di scala e rafforzare la cooperazione regionale tra le parti interessate?
5. Le autorità potenzialmente beneficiarie nelle due parti di Saint-Martin — Sint Maarten hanno formulato domande congiunte presso i servizi della Commissione incaricati del coordinamento interno dei fondi strutturali e del Fondo europeo di sviluppo? Le «idee comuni» evocate in specie nella risposta già citata della Commissione (e quali sarebbero?) stanno prendendo forma di domande congiunte e vengono, infine, incoraggiate?
6. Non sarebbe opportuno consultare il Consiglio in merito a questo dossier impregnato di arcaismo e oberato da contraddizioni, per non dire dall'inerzia?

(¹) GU n. C 94 dell'11. 4. 1991, pag. 39.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(22 novembre 1991)

La frontiera che separa la parte francese da quella olandese di Saint Martin, quasi inesistente dal punto di vista geografico, appare invece evidente nelle diversità tra i sistemi giuridici e amministrativi vigenti nelle due parti dell'isola, come è stato brevemente accennato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta n. 2280/90.

Il recente arrivo di doganieri nella parte francese dell'isola fa seguito ad un sequestro di droga e riflette probabilmente il desiderio delle autorità francesi di evitare che il regime doganale liberale in vigore nella parte francese dell'isola faciliti attività illegali.

La legislazione comunitaria relativa al completamento del mercato interno si applica al territorio della Comunità. La

parte olandese di Saint Martin non fa parte del territorio comunitario.

La Commissione non è a conoscenza di alcun conflitto generato dal regime doganale in vigore.

Nei suoi contatti con le autorità locali la Commissione cerca di promuovere la cooperazione fra le due parti dell'isola. Per quanto riguarda le domande di contributi del fondo strutturale, le procedure d'esame seguite dalla Commissione permettono di tener conto dell'impatto dei progetti su entrambe le parti dell'isola.

Una domanda presentata dalle autorità locali delle due parti dell'isola concernente il finanziamento di uno studio di fattibilità per la costruzione di un centro di smaltimento dei rifiuti è stata accolta favorevolmente dalla Commissione. Finora non sono pervenute altre domande congiunte.

Come indicato sopra al quinto capoverso, la Commissione sostiene ogni iniziativa delle due parti di Saint Martin volta ad una collaborazione per il vantaggio reciproco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2110/91
dell'on. Kenneth Collins (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 settembre 1991)
(92/C 126/36)

Oggetto: EFTA — Dazi, barriere doganali e non doganali gravanti sulle bevande alcoliche comunitarie

Può la Commissione precisare le rimostranze ricevute dalle associazioni industriali in merito all'eliminazione e/o il miglioramento dei vari problemi connessi ai dazi, alle barriere tariffarie e non tariffarie, gravanti sulle bevande alcoliche comunitarie nei mercati EFTA?

Può inoltre precisare se ritiene giustificate tali rimostranze e quali passi sta quindi avviando per conseguire gli obiettivi in esse delineati?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(11 dicembre 1991)

Come in ogni procedura decisionale, la Commissione cerca di avere il quadro più ampio possibile dei vari aspetti della questione in oggetto. Nella fattispecie le varie categorie professionali interessate hanno trasmesso ai servizi della Commissione, sotto forma di fascicolo, informazioni sugli ostacoli attualmente esistenti nei paesi dell'EFTA in merito alle condizioni cui sono soggetti gli scambi di bevande alcoliche e spiritose.

Alla Commissione è noto che talune pratiche in vigore nei paesi EFTA — in particolare per quanto riguarda i monopoli, il regime d'imposizione, la pubblicità e l'etichettatura — costituiscono ostacoli tecnici agli scambi e penalizzano le esportazioni comunitarie di bevande alcoliche e spiritose verso tali paesi.

Nell'ambito dei negoziati sulla creazione dello spazio economico europeo la Commissione ha tenuto debitamente conto delle preoccupazioni degli operatori del settore, insistendo presso i suoi interlocutori affinché il diritto comunitario, compreso il diritto derivato, in materia di concorrenza venga applicato in detto spazio alle stesse condizioni vigenti nel territorio comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2202/91

dell'on. Adrien Zeller (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 126/37)

Oggetto: Sostegno al programma di ricerca sulla silvicoltura nel quadro della riforma della PAC

Può la Commissione comunicare cosa intende fare, nel quadro della riforma agricola, per promuovere le ricerche sulle foreste a crescita rapida o sui boschi cedui a evoluzione breve, suscettibili di divenire una reale alternativa alla produzione agricola attualmente eccedentaria?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

Il terzo programma quadro per la Comunità, in particolare il programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e dimostrativo per la Comunità economica europea nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, compresa la pesca (1990-1994), include la ricerca sulla foresta e sulle aree boschive. Potranno quindi essere sovvenzionate sia azioni intese a promuovere sistemi economici sostenibili in cui venga praticato un tipo preciso di arboricoltura (alberi a crescita rapida e a turno breve), come alternativa alle produzioni agricole eccedentarie, sia azioni volte al recupero di terreni messi a riposo o abbandonati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2205/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 126/38)

Oggetto: Insegnamenti da trarre dalle disonestà commesse nei confronti di funzionari e impiegati della BCCI

Alcuni funzionari e impiegati della BCCI, con dieci anni di anzianità nell'impresa, non hanno percepito l'indennità di licenziamento connessa alla rescissione del loro contratto dopo l'impegno preso nel 1990 per una ristrutturazione e un «ridimensionamento» dell'impresa. Il datore di lavoro ha invocato la «grave mancanza» sia a Lussemburgo che a Parigi per avere rifiutato un'improvvisa destinazione a luoghi di lavoro siti in Africa o in Asia, senza la copertura della legislazione sociale francese o lussemburghese. La BCCP di Parigi ha addotto il pretesto che gli interessati sarebbero dipesi dalla sede commerciale di Londra o dalla sede giuridica di Lussemburgo. Mentre l'atteggiamento della BCCP è oggetto di azioni giudiziarie molto lente dinanzi a tribunali del lavoro, sembra che gli impiegati di Londra siano stati meno lesi.

Peraltro, una cassa previdenziale (Provident Fund) imposta ai funzionari senza essere registrata ha estorto a questi ultimi versamenti dalla loro remunerazione (l'8,33%) divenuti irrecuperabili. L'ex direttore della BCCI di Lussemburgo è messo personalmente in causa per la sottrazione dei fondi del Provident Fund...

Inoltre è stato depositato un ricorso presso la procura di Lussemburgo da parte dell'Istituto monetario lussemburghese per ragioni che non escludono peraltro il problema delle relazioni di lavoro caratteristiche della BCCI.

Questo caso, fin troppo eloquente, non sottolinea forse la necessità di permettere e anzi di incoraggiare in modo chiaro la concertazione se non addirittura la contestazione da parte del personale di società dotate di diverse sedi nella Comunità, proteggendo i loro averi dalle depredazioni? La direttiva attesa per la prossima primavera tiene sufficientemente conto di questo problema a livello del progetto in fase di elaborazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(27 gennaio 1992)

L'informazione e la consultazione dei lavoratori di gruppi di imprese di dimensione europea formano oggetto di tre diverse proposte presentate dalla Commissione al Consiglio.

La proposta di direttiva del Consiglio sull'informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese a struttura complessa, in particolare transnazionale (¹), (presentata al

Consiglio il 24 ottobre 1980 e modificata il 13 luglio 1983⁽¹⁾), riguardava tutte le imprese comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società madri, con uno o più stabilimenti o filiali nella Comunità, e con almeno 1 000 lavoratori occupati nella Comunità. In base a tale proposta dette imprese dovevano informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori attraverso la direzione locale, come previsto dalla legge o dalla prassi dello Stato membro. Non veniva istituito un unico organo di rappresentanza dei lavoratori e la comunicazione delle informazioni e la consultazione previste avvenivano attraverso il sistema di rappresentanza esistente negli Stati membri. Dopo lunghe discussioni la proposta modificata non è stata sufficientemente sostenuta dagli Stati membri.

Nel dicembre 1990 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio sulla creazione di comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria ai fini di informazione e consultazione dei lavoratori⁽²⁾. Tale proposta è stata in seguito modificata e adottata dalla Commissione il 16 settembre 1991, allo scopo di migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. A tal fine la direttiva prevede la creazione di un CAE in tutte le imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. In conformità dell'allegato della proposta, il CAE avrebbe il diritto di essere informato e consultato dalla direzione centrale dell'impresa, dall'impresa che esercita il controllo o da qualsiasi altro organismo direttivo competente, su qualunque proposta in materia di gestione riguardante almeno due imprese controllate situate in due diversi Stati membri e tale da incidere sensibilmente sui lavoratori. La proposta fa riferimento esplicito alle decisioni riguardanti lo spostamento, la fusione, la riduzione o la chiusura di un'impresa e l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi di produzione.

Situazioni analoghe a quella cui si riferisce l'onorevole parlamentare in merito a ristrutturazioni aziendali, chiusure o licenziamenti collettivi rientrerebbero nelle procedure di informazione e consultazione stabilite dalla proposta modificata.

Il 18 settembre 1991 la Commissione ha adottato una proposta che modifica la direttiva 75/129/CEE del Consiglio sui licenziamenti collettivi, potenziando così i requisiti imposti alle decisioni in materia di licenziamenti a livello transnazionale e gruppi di imprese. Si garantirà a tal fine che i datori di lavoro non possano difendersi affermando di non aver ricevuto in tempo le informazioni in merito dall'impresa che esercita il controllo e che adotta la decisione sui licenziamenti collettivi.

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 15. 11. 1980; Bollettino CE, supplemento 3/80.

⁽²⁾ GU n. C 217 del 12. 8. 1982; Bollettino CE, supplemento 2/83.

⁽³⁾ GU n. C 39 del 15. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2224/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 126/39)

Oggetto: Omologazione degli apparecchi telefonici nella Comunità europea

Ritiene la Commissione che le denunce presentate da enti di taluni Stati membri nei confronti di cittadini comunitari accusati di vendere apparecchi telefonici portatili siano compatibili con il principio della libera circolazione dei beni nonché con le vigenti disposizioni contro l'abuso di posizione dominante?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

La Commissione è a conoscenza di numerosi casi di azioni giudiziarie avviate da alcuni Stati membri nei confronti di privati che hanno immesso sul mercato apparecchiature terminali che non erano state oggetto di procedura di omologazione nel paese destinatario. Alcuni di questi casi riguardano, effettivamente, telefoni portatili.

Dette azioni giudiziarie evidenziano la necessità di una procedura di omologazione preliminare all'immissione sul mercato di apparecchiature terminali. La Commissione ritiene che normalmente tale necessità non sia giustificata ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE e della direttiva 88/301/CEE⁽¹⁾, nel caso in cui i terminali in questione sono destinati ad una rete privata o ad essere nuovamente esportati. Di fatto la procedura di omologazione ha lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti essenziali della rete pubblica di telecomunicazioni dello Stato destinatario. Di conseguenza, quando i terminali in questione non sono destinati ad essere collegati a tale rete, la procedura di omologazione non è più giustificata ed è quindi contraria al diritto comunitario.

Trattandosi di telefoni portatili, tali apparecchi utilizzano lo spettro delle radiofrequenze. In questo caso, a prescindere dalla destinazione dichiarata, i terminali possono interferire tecnicamente con la rete pubblica di radiocomunicazione. È per questo motivo che, diversamente dai terminali con connessioni «fiscie» con la rete, la Commissione ritiene che la necessità di una procedura di omologazione per i terminali che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze sia giustificata, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano destinate ad operare nel quadro di una rete privata. Peraltro è questo l'approccio seguito nella direttiva 91/263/CEE⁽²⁾, ancora in fase di recepimento. Soltanto l'attuazione delle specifiche comuni di conformità — come previsto nelle direttive di armonizzazione adottate in questo settore — permetterà di instaurare un regime nel quale una sola procedura di omologazione di uno degli Stati membri sarà sufficiente per poter immettere tali apparecchiature sull'intero mercato comunitario.

In attesa di questa attuazione, le disposizioni degli Stati membri che prevedono sanzioni in caso di vendita di telefoni portatili non omologati non si possono definire contrarie all'articolo 30 del trattato.

Tali disposizioni degli Stati membri potrebbero però essere contrarie all'articolo 90 del trattato, in connessione con l'articolo 86, qualora esse obbligassero le imprese che vogliono immettere sul mercato telefoni portatili a farli omologare da un organismo che non sia indipendente dall'operatore pubblico dello Stato interessato. Per questo motivo l'articolo 6 della direttiva 88/301/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 ingiunge agli Stati membri di operare una separazione fra gli organismi preposti alla procedura di omologazione e l'operatore pubblico del servizio in questione. Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato tale disposizione. Tuttavia l'indipendenza degli organismi creati al riguardo risulta evidente soltanto in occasione di casi concreti come quelli citati dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 131 del 27. 5. 1988.

(²) GU n. L 128 del 23. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2246/91

dell'on. Vincenzo Mattina (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 126/40)

Oggetto: Alta velocità nel sistema ferroviario italiano

In relazione al progetto di ristrutturazione delle ferrovie italiane per l'introduzione dell'alta velocità, chiedo di conoscere:

1. se le autorità italiane abbiano provveduto a comunicare alla Commissione i contenuti del progetto medesimo;
2. se possa considerarsi conforme alle normative comunitarie l'affidamento a trattativa privata di un insieme di appalti del valore di ben 15 000 miliardi di lire;
3. se non si configuri una palese violazione degli obblighi della coesione economica, sanciti nell'Atto unico europeo, nel fatto che la modernizzazione della rete ferroviaria italiana interessa solo marginalmente le regioni meridionali, la cui debolezza nel sistema di trasporti e comunicazione è di certo causa prima della condizione di ritardo economico.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(13 febbraio 1992)

Le informazioni relative al progetto di ristrutturazione delle ferrovie italiane saranno presentate, come conve-

nuto con le autorità italiane, nella prossima riunione del gruppo ad alto livello «Alta velocità». Tali informazioni includeranno le disposizioni adottate in Italia per l'introduzione dell'alta velocità.

Sino a quando non saranno disponibili tali informazioni, la Commissione non potrà pronunciarsi né sulle modalità che le autorità italiane intendono applicare né sulle priorità adottate a livello nazionale.

La Commissione rammenta tuttavia che lo schema direttivo europeo di treni ad alta velocità, accolto favorevolmente dal Consiglio nella sessione del 17 dicembre 1991, prevede che le regioni del meridione d'Italia saranno attraversate da due grandi linee d'interesse europeo. Si tratta del collegamento Milano-Roma-Napoli-Battipaglia, che si effettuerà su una nuova linea con prolungamento, su una linea ristrutturata, per il tratto Battipaglia-Reggio Calabria e del collegamento, su una linea ristrutturata, del tratto Verona-Bologna-Foggia-Brindisi. Questi due assi sono collegati da una linea ristrutturata sul tratto Caserta-Foggia. La linea di collegamento delle due grandi città siciliane di Palermo e Messina sarà ristrutturata.

Il complesso di queste linee, con buone corrispondenze nelle principali città meridionali, potrà migliorare i collegamenti ferroviari di queste regioni e rendere più dinamica l'economia locale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2258/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 126/41)

Oggetto: Collaborazione fra le poste belghe e Greenpeace

Il 25 maggio 1991 l'organismo per la difesa dell'ambiente, Greenpeace, festeggiava il suo ventesimo anniversario. In quest'occasione le poste belghe hanno deciso di organizzare una campagna da fine maggio al 31 luglio 1991. La campagna consisteva nel promuovere la vendita di una maglia con lo slogan «Greenpeace sempre al suo posto». Sono stati messi a disposizione della clientela negli uffici postali un manifesto e alcuni dépliant per sostenere la campagna, i cui costi sono stati in gran parte compensati dalla vendita delle maglie che è andata a beneficio delle poste. Grazie a questa operazione le poste belghe hanno potuto anche migliorare la propria immagine presso i giovani.

Non potrebbe la Commissione promuovere una collaborazione simile tra Greenpeace e i servizi postali nazionali degli altri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 novembre 1991)

L'organizzazione Greenpeace è completamente indipendente dalla Commissione. Questo riguarda naturalmente le sue attività di promozione. Non è di competenza della Commissione intervenire nelle operazioni commerciali o di promozione di un determinato organismo, anche se si tratta di attività di interesse generale.

Da questo punto di vista spetta ad ogni amministrazione postale stabilire, unitamente a Greenpeace, se tali azioni di promozione sono di interesse reciproco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2301/91

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/42)

Oggetto: Effetti del vulcano Pinatubo e della corrente «El Niño»

Taluni scienziati statunitensi hanno recentemente avanzato l'ipotesi che la tremenda eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine, oltre ai danni già causati a questo paese, influirà notevolmente sulle condizioni atmosferiche mondiali aumentando l'effetto serra. Un altro esperto, anch'esso statunitense, ha affermato poi a Santiago del Cile che ci si aspetta un aumento della temperatura delle acque del Pacifico foriera della ricomparsa della corrente «El Niño».

La Commissione è in possesso di dati circa queste affermazioni e circa le conseguenze climatologiche che questi fenomeni potrebbero avere?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(10 gennaio 1992)

Tramite la sua unità ambientale globale, la Commissione segue le attuali discussioni scientifiche svolte nel quadro dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

L'IPCC è attualmente il più importante organismo che si occupa della valutazione scientifica di tutti i processi fisico-chimici connessi al riscaldamento del pianeta.

La relazione scientifica del IPCC, pubblicata nel giugno 1990, rileva che le particelle in aerosol svolgono un ruolo importante nel sistema climatico, poiché hanno un'interazione diretta (assorbimento e dispersione) con le radiazioni

solari e terrestri, e inoltre influiscono sui processi di formazione delle nubi e quindi indirettamente sui flussi di radiazioni.

Le particelle in aerosol provenienti da emissioni naturali possono contribuire in forme importanti a processi di retroazione sul clima. A causa di grandi eruzioni vulcaniche la concentrazione di particelle in aerosol può aumentare notevolmente nei prossimi anni.

Le grandi eruzioni vulcaniche possono lanciare nella stratosfera, fra le altre sostanze chimiche, biossido di zolfo in forma gassosa e polveri. Il biossido di zolfo si trasforma rapidamente in aerosol di acido solforico. Se questi aerosol sono presenti nella stratosfera in quantità elevate, possono influire in maniera rilevante sull'equilibrio netto delle radiazioni della terra.

Insomma non si può dubitare che le grandi eruzioni vulcaniche contribuiscano alla variabilità del valore globale della temperatura; ma essendo il tempo di vita degli aerosol nella stratosfera soltanto di pochi anni, sarebbero necessarie frequenti eruzioni esplosive per causare fluttuazioni a lungo termine del carico di aerosol.

Si deve ricordare che durante l'ultima sessione dei negoziati per una convenzione quadro sul cambiamento di clima (Nairobi, 9-20 settembre 1991) il professore Obasi, segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, ha citato gli incendi dei pozzi petroliferi nel Kuwait e l'eruzione del Mount Pinatubo nelle Filippine come i più importanti eventi ambientali che hanno recentemente influito sul clima.

Ciononostante l'ordine di grandezza dell'impatto globale e regionale sul clima (riscaldamento globale o El Niño Southern Oscillation phenomenon) non può essere esattamente valutato a questo punto e sarà necessaria un'ulteriore analisi nel quadro del Programma mondiale sul clima. Si deve osservare che la ricerca sul clima dipende dalla disponibilità di dati attendibili relativi a molti anni e da una vasta cooperazione internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2304/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

**ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica**

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/43)

Oggetto: Accordi relativi a Walvis Bay

Sono in grado i ministri riuniti nell'ambito della CPE di fornire informazioni circa gli accordi che sembrano sul punto di essere raggiunti tra i governi della Namibia e del Sudafrica in vista di un'amministrazione congiunta del porto di Walvis Bay e dell'area circostante, allo scopo particolarmente di costruire strade e ferrovie che lo unirebbero a vari territori dell'Africa meridionale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3185/91

dell'on. Edward Newman (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(24 gennaio 1992)

(92/C 126/44)

Oggetto: Occupazione di Walvis Bay (Namibia) ad opera del Sudafrica

Quali azioni hanno intrapreso e pensano di intraprendere i ministri degli affari esteri per indurre il Sudafrica a ritirarsi da Walvis Bay in conformità della risoluzione 432 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 2304/91 e 3185/91

(10 aprile 1992)

Come è noto all'onorevole parlamentare, sono attualmente in corso negoziati tra i Governi della Namibia e del Sudafrica sul futuro di Walvis Bay e del confine del fiume Orange.

Il 14 marzo 1991 è stata rilasciata una dichiarazione congiunta. Le autorità sudafricane hanno riconosciuto l'interesse vitale della Namibia di disporre di un sicuro porto marittimo profondo e hanno dichiarato di essere disposte a raccomandare al parlamento sudafricano che:

- il centro del fiume Orange costituisca il confine fra i due paesi anziché la riva settentrionale del fiume;
- venga creata un'amministrazione portuale congiunta per gestire il porto e offrire alla Namibia una partecipazione alla gestione del porto.

In ordine al problema della sovranità su Walvis Bay e sulle isole al largo della costa, il Sudafrica ha dichiarato di preferire che il problema sia affrontato solo dopo l'inizio dei negoziati volti ad elaborare una nuova Costituzione sudafricana.

È stato convenuto che si debba esaminare l'opportunità di creare un'amministrazione portuale congiunta per quanto riguarda lo sfruttamento delle acque del fiume Orange e del fiume Kuiseb.

Da quando è stata rilasciata la suddetta dichiarazione congiunta sono regolarmente continuati negoziati e consultazioni sul problema del futuro di Walvis Bay. In seguito ad una riunione svoltasi il 20 settembre 1991 è stata rilasciata un'altra dichiarazione congiunta nella quale i due governi hanno dichiarato di accettare in linea di principio la creazione di un organo amministrativo congiunto per amministrare su base provvisoria il territorio di Walvis Bay e le isole al largo della costa, in attesa di

una soluzione definitiva del problema. A tal fine i due governi hanno deciso di istituire un comitato tecnico congiunto con il compito di raccomandare le funzioni e le strutture che potrebbero sfociare in una amministrazione congiunta. Inoltre, per quanto riguarda il confine del fiume Orange, è stato deciso di creare un comitato tecnico congiunto per esaminare e riferire in merito alla linea di demarcazione del confine al centro del fiume.

I due suddetti comitati tecnici congiunti sono stati ufficialmente costituiti il 5 dicembre 1991 e si prevede che inizieranno i lavori prossimamente.

La Comunità e gli Stati membri prendono atto con soddisfazione della determinazione dei due governi di risolvere questo problema con mezzi pacifici ed esprimono la speranza che si possano compiere rapidamente ulteriori progressi nell'ambito dei negoziati bilaterali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2317/91

dell'on. Ben Visser

alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/45)

Oggetto: Scelta del tracciato per il TGV tra Bruxelles e Amsterdam

Secondo un articolo pubblicato sul quotidiano *Volkskrant* del 6 agosto 1991 il commissario Van Miert avrebbe affermato di voler collaborare ad uno studio su un tracciato diverso da quello concordato tra Paesi Bassi e Belgio.

Nella fattispecie si tratta del tracciato laddove il TGV attraversa la frontiera belgo-olandese.

1. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui non spetta alla Comunità europea interessarsi motu proprio dei dettagli relativi alla scelta del tracciato delle linee TGV, mentre ciò — conformemente al principio della sussidiarietà — rientra nelle competenze delle autorità nazionali e subnazionali, come provincia e comune?
2. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui il compito principale della Commissione europea consiste nell'indicare il tracciato principale (es. tracciato Parigi-Bruxelles-Amsterdam) e vigilare affinché le decisioni siano adottate sulla base delle relazioni sull'impatto ambientale e a seguito di sufficienti procedure di consultazione?
3. Il commissario Van Miert ha affermato di voler collaborare ad uno studio sulla scelta del tracciato anche se i due governi hanno già raggiunto un compromesso al riguardo?
4. Non ritiene la Commissione che questo interesse della CE per una scelta dettagliata del tracciato rappresenti

un precedente e sottragga inutilmente manodopera e fondi già di per sé scarsi?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1992)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare. La scelta dettagliata di un tracciato non rientra nelle competenze della Comunità bensì in quelle delle autorità nazionali. Il gruppo ad alto livello, nella relazione adottata il 5 dicembre 1990 dalla Commissione e accolta favorevolmente dal Consiglio il 17 dicembre 1990, si è limitato a definire i corridoi costitutivi della rete europea di treni ad alta velocità, in quanto spetta alle autorità nazionali competenti definire il tracciato delle corrispondenti sezioni.

Senza assumere un impegno formale, il commissario Van Miert ha rammentato che la Comunità potrebbe prendere in considerazione la concessione di un contributo finanziario in favore di uno studio del tracciato della linea ad alta velocità che collega il Belgio ai Paesi Bassi, qualora tale desiderio venisse espresso dai paesi interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2325/91

dell'on. Heribert Barrera i Costa (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/46)

Oggetto: Stanziamenti per l'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali

La Commissione ha deciso di prorogare per il periodo 1992-1993 l'efficacia dell'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali.

Sembrerebbe che al momento di distribuire, tra ogni Stato membro, i fondi per l'obiettivo n. 2 la Commissione abbia studiato varie alternative. Secondo la decisione definitiva la Spagna riceverà 626 Mecu per il periodo 1992-1993.

È in grado la Commissione di confermare che, nell'ipotesi in cui essa avesse adottato altri metodi di calcolo, la Spagna avrebbe beneficiato di circa 100 Mecu supplementari per le sue regioni dell'obiettivo n. 2?

In quale modo può la Commissione giustificare queste minori entrate per le regioni dell'obiettivo n. 2 dello Stato spagnolo, tenendo conto del fatto che, secondo le conclusioni dello studio elaborato dall'Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) di Monaco di Baviera su «l'incidenza del 1992 e della legislazione derivata sulla regioni sfavorite della CEE», le prospettive di sviluppo delle regioni dell'obiettivo n. 2 del litorale atlantico dello Stato spagnolo stanno peggiorando?

D'altro canto, sull'insieme dei 3 350 Mecu previsti per le regioni dell'obiettivo n. 2 sino al 1993, la Commissione ha deciso di consacrare 507 Mecu alle iniziative comunitarie.

In quale modo spiega la Commissione il fatto che i fondi destinati alle iniziative comunitarie provengano dalla somma globale prevista per le regioni dell'obiettivo n. 2?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 gennaio 1992)

L'importo complessivo di 7 205 milioni di Ecu (ai prezzi del 1989), concesso alle zone dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1989/1993, comprende i seguenti interventi:

- azioni d'iniziativa nazionale (nuove ed in corso): 6 311 milioni di Ecu,
- azioni d'iniziativa comunitaria dette «della prima generazione» (interventi fuori quota e programmi comunitari): 387 milioni di Ecu;
- azioni d'iniziativa comunitaria dette «della seconda generazione» (iniziative comunitarie): 507 milioni di Ecu.

L'importo concesso alla Spagna a favore delle azioni d'iniziativa nazionale per il periodo 1989-1993 è di 1 305 milioni di Ecu:

- 679 milioni di Ecu per la prima fase (1989-1991);
- 626 milioni di Ecu per la seconda fase (1992-1993).

Questo importo rappresenta il 20,7% del contributo complessivo comunitario (6 311 milioni di Ecu) concesso a favore di azioni d'iniziativa nazionale dell'obiettivo n. 2 per detti cinque anni. Tale percentuale corrisponde a quella che figura nella decisione 89/289/CEE della Commissione, dell'8 marzo 1989, che fissa una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85% degli stanziamenti d'impegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1989-1993. Il criterio di ripartizione è stato calcolato in base alla popolazione idonea ad ottenere l'aiuto ed al tasso medio di disoccupazione registrato nelle regioni interessate, nei singoli Stati membri.

Trattandosi di azioni d'iniziativa comunitaria a favore dell'obiettivo n. 2, i fondi provengono, come per gli altri obiettivi, dall'importo globale stanziato per tutte le regioni di questo obiettivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2344/91

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/47)

Oggetto: Relazioni tra la Comunità europea e il Guatemala

Si vuol sapere dalla Commissione quanto segue:

Negli ultimi due anni,

1. Quali azioni ha avviato o promosso per favorire lo sviluppo socio-economico in Guatemala?

2. In che modo ha potenziato la cooperazione tra la Comunità europea e il Guatemala?
3. In che termini si sono mantenuti o sono stati favoriti gli scambi commerciali tra la Comunità europea e detto paese?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2349/91

**dell'on. Thomas Megahy (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(21 ottobre 1991)

(92/C 126/48)

Oggetto: Liberalizzazione delle importazioni di prodotti tessili dall'Europa dell'Est

Nel quadro dei negoziati tra la CE e i paesi dell'Europa dell'Est la Commissione intende liberalizzare le importazioni nelle categorie 36 (tessuti di filamenti artificiali) e 100 (tessuti spalmati) dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria e dalla Polonia. La categoria 36 comprende tessuti a base di acetato e di viscosa. In Europa occidentale la produzione di entrambi questi filati è ostacolata da controlli in materia ambientale, che per ora non vengono effettuati nell'Europa dell'Est. Vi è un'implicazione ambientale anche nel caso della categoria 100 che comprende tutti i tessuti spalmati di PVC e poliuretano. Si vuol sapere al riguardo dalla Commissione in che misura ha tenuto conto del rischio che, se gli scambi commerciali in queste due categorie venissero liberalizzati, le società europee siano fortemente tentate di fabbricare i loro prodotti nell'Europa dell'Est, dove non vi sono ancora controlli a norma di legge, esportando quindi concretamente il problema dell'inquinamento e originando un aumento della disoccupazione nella CE.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1992)

Accordi provvisori in materia di tessili, che possono considerarsi un passo intermedio verso la conclusione degli accordi di associazione tra la CEE e Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia, sono stati conclusi per un anno. Nel corso dei rispettivi negoziati non sono state abolite le restrizioni sulle categorie 36 e 100.

Benché la Commissione sia consapevole dei problemi di carattere ambientale cui può dar origine la produzione di tali prodotti tessili nell'Europa dell'Est, le restrizioni sono state mantenute prevalentemente per ragioni economiche.

Gli accordi di associazione prevedono disposizioni per la cooperazione in materia ambientale e si può ritenere che, al momento opportuno e con l'assistenza comunitaria, saranno applicate norme ambientali sostanzialmente analoghe in questo settore di produzione sia nella CEE sia in detti tre paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2354/91

**dell'on. Dorothee Piermont (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 ottobre 1991)

(92/C 126/49)

Oggetto: Radioattività rilasciata dagli esperimenti nucleari sull'atollo di Mururoa

In un articolo apparso il 12 luglio 1991 sulla rivista *Der Spiegel* si parla dell'arresto sull'atollo di Mururoa, nella Polinesia francese, di due rappresentanti di Greenpeace che vi si erano recati per rilevare il tasso di radioattività causato dagli esperimenti nucleari sotterranei. A giustificazione del loro fermo si è affermato che solo la Commissione delle Comunità europee ha il diritto di misurare l'eventuale grado di contaminazione radioattiva nel raggio di 12 miglia intorno a Mururoa.

1. Può la Commissione confermare se è questo il motivo per cui sono stati fermati i due scienziati inviati a Mururoa da Greenpeace e eventualmente fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del loro arresto?
2. Esistono veramente norme in base alle quali solo la Commissione delle CE ha diritto a misurare il tasso di contaminazione radioattiva nel raggio di 12 miglia intorno a Mururoa?
3. Corrisponde al vero quanto affermato da *Der Spiegel*, ossia che la Commissione della CE si è in passato rifiutata e si rifiuta tuttora di compiere tali rilevamenti per la mancanza di fondi?
4. Può infine la Commissione indicare se ha effettuato misurazioni del tasso di radioattività nel raggio di 12 miglia intorno a Mururoa o se abbia intenzione di farlo in futuro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 febbraio 1992)

1. La Commissione non è al corrente dell'arresto dei due rappresentanti di Greenpeace a Mururoa.

2. Il diritto di accesso nel raggio delle 12 miglia da Mururoa è di competenza delle autorità francesi.

3. Ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom la Commissione ha tuttavia il diritto di accedere agli impianti di controllo del grado di radioattività ambientale per verificarne il funzionamento e l'efficacia. Tuttavia la Commissione attualmente non ritiene prioritario l'invio di una missione ispettiva nel sito di Mururoa (vedi anche le risposte all'interrogazione orale H-335/89 dell'onorevole Piermont ⁽¹⁾ e alle interrogazioni scritte n. 2450/90 dell'onorevole Monnier-Besombes ⁽²⁾ e 2527/90 dell'onorevole Hughes ⁽³⁾).

4. Per quanto riguarda le suddette verifiche non è la Commissione stessa ad effettuare le misurazioni del tasso di radioattività. Di conseguenza essa non ha effettuato misurazioni nel raggio delle 12 miglia da Mururoa e non prevede di farlo, ma segue l'evoluzione della radioattività ambientale in base ai risultati delle misurazioni che le vengono comunicati ai sensi dell'articolo 36 del trattato Euratom.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-383 (novembre 1989).

⁽²⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2406/91

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 126/50)

Oggetto: Qualifiche professionali degli psicoterapeuti ed ipnoterapeuti

Cosa prevede di fare la Commissione per disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali degli psicoterapeuti ed ipnoterapeuti nella Comunità europea?

Risposta data dal sig. Bangemann

in nome della Commissione

(6 febbraio 1992)

Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli psicoterapeuti ed ipnoterapeuti è previsto, qualora si tratti di medici, dalle direttive «medici» 75/362/CEE e 75/363/CEE ⁽¹⁾ e, qualora non si tratti di medici, a seconda del livello della formazione in questione, dalla direttiva 89/48/CEE «sistema generale» ⁽²⁾, oppure (in futuro) dalla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE ⁽³⁾.

Pertanto la Commissione intende presentare proposte specifiche in materia.

La Commissione invita inoltre l'onorevole parlamentare a consultare le risposte fornite alle interrogazioni scritte n. 1059/91 dell'on. Schmid ⁽⁴⁾ e 1239/91 dell'on. Crawley ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 263 del 16. 10. 1989, proposta modificata: GU n. C 217 dell'1. 9. 1990.

⁽⁴⁾ GU n. C 315 del 5. 12. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. C 259 del 4. 10. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2413/91

dell'on. Wayne David (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 126/51)

Oggetto: Inquinamento a Pontyclun, nel Galles meridionale

Potrebbe la Commissione effettuare un'indagine sull'inquinamento generato dalla fabbrica Purolite International Limited, con sede in Cowbridge Road, a Pontyclun (Mid Glamorgan, nel Galles meridionale), allo scopo di verificare se vengono rispettate le norme comunitarie in materia di ambiente e se le emissioni di tale stabilimento rappresentano un pericolo per la salute pubblica?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana

in nome della Commissione

(11 dicembre 1991)

La Commissione ritiene che le norme comunitarie in materia di ambiente non si applichino alle emissioni nell'atmosfera provocate dalle attività della Parolite International. Le emissioni causate da questa fabbrica sono controllate dal servizio consultivo della medicina del lavoro, dall'ispettorato reale per l'inquinamento e dal dipartimento di salvaguardia ambientale della locale autorità. Secondo la Commissione non vi sono motivi per ritenere che la fabbrica costituisca un pericolo per la salute dei lavoratori della stessa o per i cittadini che vivono nelle vicinanze. In mancanza di un ispettorato, la Commissione non ritiene di dover completare questo controllo o di promuovere ulteriori indagini senza disporre di informazioni più dettagliate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2437/91

dell'on. Teresa Domingo Segarra (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 126/52)

Oggetto: Accoglienza dei profughi nelle zone internazionali degli aeroporti

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato il 23 settembre 1991 una relazione sull'acco-

glienza di quanti chiedono asilo politico negli aeroporti europei, che denuncia in particolare le condizioni in cui si effettua l'accoglienza stessa (mancanza di interpreti e di assistenza giuridica, difficoltà di comunicazione con l'esterno...).

Quali iniziative sarebbe in grado di prendere la Commissione per favorire l'attuazione, nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri, di disposizioni d'accompagnamento a carattere umanitario, che diano maggiori garanzie di assistenza materiale e sociale agli stranieri non ammessi e a quanti chiedono asilo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

Nella comunicazione fatta l'11 ottobre 1991 al Consiglio ed al Parlamento europeo sul diritto d'asilo la Commissione ha chiaramente indicato che eventuali iniziative comuni riguardanti l'immigrazione e l'asilo non potrebbero in alcun caso recar pregiudizio alla prassi umanitaria di tutela delle vittime di persecuzioni politiche.

L'affermazione di questo principio induce la Commissione ad attribuire la massima importanza all'accoglienza riservata negli aeroporti alle persone che chiedono asilo. Essa esaminerà dunque attentamente questo problema, nello scrupoloso rispetto dei diritti delle persone che chiedono asilo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2455/91

**dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 novembre 1991)

(92/C 126/53)

Oggetto: Esportazioni in Unione Sovietica di carni tedesche in provenienza dai nuovi Länder

Nel quadro della realizzazione dell'unificazione tedesca, la Repubblica federale di Germania si era impegnata ad esportare, a proprie spese, verso l'Unione Sovietica un quantitativo di carni valutato, all'epoca, pari a 180 000 t e corrispondente agli abbattimenti di vacche da latte conseguenti all'introduzione delle quote lattiere nei nuovi Länder.

Può la Commissione precisare quale quantitativo di carni è stato effettivamente esportato a partire dal territorio dei nuovi Länder verso l'Unione Sovietica, e a quali date?

Può far sapere quale era il costo di stoccaggio di tali carni prima delle esportazioni? Tali spese di stoccaggio verranno rimborsate dal governo tedesco?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1991)

Anteriormente all'unificazione tedesca le autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca avevano stipulato contratti per l'esportazione di carni bovine, in particolare verso l'URSS.

Per quanto riguarda questo paese, i quantitativi convenuti vanno da 131 000 a 140 000 t (peso carcassa), delle quali l'aliquota di carni di vacca oscilla tra le 80 000 e le 120 000 t.

Secondo quanto comunicato dalle autorità tedesche il contratto, stipulato il 6 ottobre 1991, è stato realizzato nella seguente misura:

- carni acquistate: 118 400 t (di cui 91 600 t di carni di vacca);
- carni esportate: 101 700 t (di cui 86 400 t di carni di vacca).

Alla Commissione non è noto a quali date siano state effettuate le esportazioni.

In questo contesto va notato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3775/90⁽¹⁾ (modificato dal regolamento (CEE) n. 2059/91⁽²⁾), la Germania è stata autorizzata a prorogare al 31 dicembre 1991 la scadenza dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata. La decisione di autorizzare questo Stato membro a prorogare la scadenza dei titoli è stata motivata da numerosi problemi sorti in sede di esecuzione del contratto, che ne hanno impedito la realizzazione entro la data inizialmente stabilita.

I costi del magazzinaggio che precede l'esportazione dei prodotti non formano oggetto di un finanziamento specifico da parte del governo tedesco.

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2474/91

**dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 novembre 1991)

(92/C 126/54)

Oggetto: Organizzazione degli aiuti per far fronte alla carestia in Unione Sovietica

Nel corso della riunione pubblica effettuata il 21 agosto 1991 da parte della commissione per le relazioni estere della camera dei rappresentanti, si è parlato dei ritardi intervenuti nel porto di Anversa alla partenza delle navi contenenti prodotti alimentari, tra cui considerevoli quantità di carne, destinati all'Unione Sovietica. Il ministro Eyskens non ha contraddetto le dichiarazioni dei parlamentari.

Può la Commissione fare luce in merito all'eventuale organizzazione nei nostri porti di operazioni favorevoli ai golpisti del 19 agosto 1991?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1991)

La Commissione non è al corrente dei ritardi che sarebbero intervenuti nel porto di Anversa alla partenza delle navi contenenti prodotti alimentari destinati all'Unione Sovietica. Nel caso di spedizioni di tipo commerciale la Commissione non è necessariamente informata di tali ritardi.

In ogni caso la Commissione può confermare che tali ritardi non hanno riguardato il programma di aiuti alimentari della Comunità a favore dell'Unione Sovietica attualmente in corso; nel corso del periodo in questione nessuna spedizione di prodotti nel quadro di tale programma era prevista in partenza dal porto di Anversa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2477/91

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 126/55)

Oggetto: Merseyside: situazione di crisi a causa della chiusura di fabbriche e perdita di posti di lavoro

La Commissione deve essere a conoscenza dei disagi e delle sofferenze per numerose famiglie di Merseyside a causa della continua perdita di posti di lavoro nella zona, a causa della chiusura di fabbriche e delle società che abbandonano le attività in tale regione.

L'ultima società ad andarsene è stata la GPT Liverpool and Huyton con una perdita di 600 posti di lavoro dopo la Mysons of Kirkby con una perdita di 300 posti di lavoro. L'elenco completo è troppo lungo per essere riportato in questa interrogazione.

Può la Commissione comunicare se la società GPT ha ricevuto finanziamenti europei allo scopo di pubblicizzare il prodotto «Sistema X» nel settore delle telecomunicazioni? Può inoltre comunicare se il dipartimento del Regno Unito dell'industria e del commercio ha preso misure per promuovere tali prodotti in Europa?

In considerazione della povertà della regione di Merseyside dove si verificano casi di disoccupati da due generazioni, e del fatto che la situazione sta diventando insostenibile, può la Commissione prendere in considerazione la possibilità di avviare negoziati con il dipartimento del commercio e dell'industria del governo britannico e con le società interessate per dare il proprio contributo a una soluzione per questo eterno problema?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1991)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per la continua perdita di occupazione nel settore industriale nella regione di Merseyside ed in altre zone della Comunità, già colpite da livelli inaccettabili di disoccupazione.

Nel caso del Merseyside queste perdite di posti di lavoro rendono viepiù necessario un sostenuto programma di lavoro, tale da riattivare l'economia della zona attraverso investimenti pubblici e privati. È in questo spirito che la Commissione sta preparando un quadro comunitario di sostegno che comprenderà anche il Merseyside.

Non risulta che la società GPT abbia ricevuto aiuti del Fondo europeo di sviluppo regionale, a qualsiasi titolo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2499/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 126/56)

Oggetto: Qualità dei generi alimentari

Di quali prove scientifiche si dispone a suffragio della tesi della DG III secondo cui la concorrenza fa migliorare o quanto meno mantiene a un livello costante la qualità dei generi alimentari, anche quando sia i produttori che i consumatori trovano accettabili prodotti di «qualità inferiore»? In tali casi per quale motivo la concorrenza dovrebbe innalzare gli standard qualitativi?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

La Commissione ritiene che la nozione di qualità sia connessa a quella di mercato quale è definita dalle norme internazionali ISO 9000 e dalle norme europee EN 29000 che precisano che si tratta dell'«insieme delle proprietà e caratteristiche di un servizio o di un prodotto che conferiscono a questo la capacità di soddisfare bisogni espressi o impliciti».

La Commissione pertanto ritiene che, in assenza di intervento normativo, la libera concorrenza permetta ai bisogni di essere espressi e di essere soddisfatti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2534/91

dell'on. Louis Lauga (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 126/57)

Oggetto: Tenore massimo dei pesticidi nell'acqua potabile

Il criterio n. 55 della direttiva 80/778/CEE ⁽¹⁾ sull'acqua potabile impone un tenore massimo di 0,1 mg/l per un insieme di pesticidi.

Tali tenori massimi vanno considerati come delle soglie di rilevazione e non hanno niente a che vedere con le soglie di tossicità, quali appunto quelle praticate negli Stati Uniti.

Non ritiene la Commissione opportuno operare un ravvicinamento delle disposizioni comunitarie con quelle delle altre istituzioni internazionali, soprattutto dell'OMS o del Codex alimentare, sì da armonizzare gli scambi a livello internazionale e evitare inutili conflitti o distorsioni di concorrenza?

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(7 febbraio 1992)

Nella direttiva 80/778/CEE la concentrazione massima ammissibile (CMA) per il parametro pesticidi è stata fissata in base alla soglia di rilevamento dei pesticidi nell'acqua. Ciò rispecchia l'intenzione che non vi devono essere residui di pesticidi nell'acqua potabile e costituisce un primo esempio di principio cautelativo.

La Commissione ritiene adeguati i valori CAM previsti per i pesticidi nella direttiva adottata dal Consiglio nel 1980 e non prevede quindi di fare alcuna proposta per modificarli.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che i valori di riferimento per le concentrazioni di pesticidi nell'acqua potabile, stabiliti dall'organizzazione mondiale della sanità, rappresentano le concentrazioni massime ammissibili basate su una valutazione delle informazioni tossicologiche disponibili. Pertanto tali valori OMS non possono essere messi a confronto con le norme CEE che mirano a fissare un alto livello qualitativo delle acque potabili.

Poiché la direttiva si applica nell'intera Comunità, la Commissione non vede come il suo operato possa condurre a distorsioni di concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2537/91

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 126/58)

Oggetto: Il gioco d'azzardo nella Comunità

Il settore del gioco d'azzardo nella Comunità vede circolare ogni anno ingenti somme di denaro, rappresenta un'importante fonte di gettito per diversi Stati membri, registra forti interventi pubblici e presenta enormi differenze per quanto riguarda le vigenti legislazioni nazionali in materia.

In considerazione delle suddette circostanze e nella prospettiva del completamento del mercato interno unico, si vuol sapere:

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione, e con quali scadenze, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali che disciplinano tale settore e liberalizzarlo a livello comunitario?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(5 febbraio 1992)

La Commissione condivide la valutazione generale data dall'onorevole parlamentare circa l'importanza del settore del gioco d'azzardo nella Comunità europea. Un'illustrazione generale della situazione giuridica e della situazione di mercato di questo settore viene fornita nello studio «Gambling in the Single Market — A Study of Current Legal and Market Situation», pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, di cui sono state fornite copie alla biblioteca del Parlamento europeo.

La Commissione prevede di organizzare audizioni dei rappresentanti di tutti gli ambienti interessati verso la fine dell'anno. Soltanto dopo tali audizioni la Commissione sarà in grado di decidere in che modo trattare il settore e di preparare l'azione necessaria per farlo. È quindi prematuro, per il momento, indicare quali misure potrebbero essere idonee e quando dovrebbero essere intraprese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2544/91

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 126/59)

Oggetto: La politica comune della pesca e gli astici

I mercati comunitari hanno recentemente registrato un calo del prezzo degli astici, a seguito delle importazioni di questi crostacei dal Canada: nell'ambito della politica comune della pesca non esiste infatti alcuna regolamentazione concernente tale settore.

Può la Commissione far sapere se ha svolto indagini per assicurarsi che non si verificano casi di dumping?

È sicura inoltre la Commissione che gli attuali controlli siano sufficienti a prevenire il diffondersi della malattia provocata dai microrganismi gaffkya?

Intende essa infine introdurre una normativa concernente gli astici basata sul criterio delle dimensioni minime?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1991)

Le statistiche delle importazioni di astici evidenziano per il 1990, rispetto al 1989, un forte aumento in termini di volume del 38 % circa per l'insieme delle provenienze.

L'aumento in parola concerne soprattutto gli astici vivi e, in minor misura, gli astici congelati.

Nel 1990 il prezzo medio all'importazione ha correlativamente subito un ribasso del 18 %, frenato tuttavia dalla fermezza della domanda.

La situazione del mercato dell'astice nel 1990 trae quindi origine non già da pratiche di «dumping» bensì dall'abbondanza dell'offerta canadese e di quella di altre provenienze. La domanda, che rimane sostenuta soprattutto a causa della scarsità dell'offerta del prodotto direttamente concorrente, l'aragosta, ha consentito una netta ripresa nel primo semestre 1991, con un aumento del 15 % del prezzo medio dell'astice all'importazione.

I prezzi spuntati dalla produzione comunitaria, pur risentendo dell'aumento dell'offerta, sono rimasti peraltro superiori a quelli dei prodotti importati, grazie alla loro qualità.

Sul piano del controllo veterinario alle frontiere, la direttiva 90/675/CEE del Consiglio sui controlli veterinari dei prodotti provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾ armonizza le norme per il controllo veterinario di tali prodotti svolto dagli Stati membri, ma verrà trasposta soltanto il 1° gennaio 1993. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione può adottare misure d'urgenza, previo parere del comitato veterinario permanente, in caso di pericolo per la salute umana o per quella degli animali, nel quadro dell'articolo 19 di detta direttiva. Questa procedura è stata seguita nei confronti dei prodotti ittici provenienti da taluni paesi dell'America latina colpiti dall'epidemia di colera nel 1991.

Per quanto riguarda infine la fissazione della dimensione minima di commercializzazione dell'astice, la Commissione constata che una delle ragioni dell'abbondanza dell'offerta sul mercato comunitario consiste nel fatto che gli Stati Uniti hanno fissato dimensioni minime (biologiche e commerciali) che costringono i canadesi a convogliare parte delle esportazioni verso la Comunità; al riguardo la Commissione non ha ancora assunto una posizione definitiva, poiché i suoi servizi stanno attualmente esaminando il problema generale della coerenza,

anzi, della coesistenza di dimensioni minime biologiche e di dimensioni commerciali.

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2562/91

dell'on. Bouke Beumer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/60)

Oggetto: Cooperazione attiva con la criminalità organizzata

Nei Paesi Bassi è stato pubblicato un rapporto riservato su «La criminalità organizzata nei Paesi Bassi» che elenca i 599 gruppi di criminalità organizzata attivi nei Paesi Bassi. Circa il 14 % di tali gruppi si serve dei pareri di consulenti esterni. Si tratta per lo più di avvocati, notai e consulenti fiscali che collaborano in seno ai «vertici legali» di tali organizzazioni. Tali consulenze non sono ovviamente compatibili con i principi deontologici di tali professioni.

1. Può la Commissione, nonostante il carattere riservato di tale problematica, indicare in che misura vien fatto ricorso ai servizi di avvocati, notai, consulenti fiscali e altri professionisti nelle strutture «legali» delle organizzazioni criminali, specie ai fini del riciclaggio di denaro sporco?
2. Aderisce la Commissione al principio secondo cui è doveroso per le varie categorie professionali denunciare le richieste di prestazioni da parte della criminalità organizzata? Può la Commissione al tempo stesso invitare gli ordini professionali interessati ad attivarsi per introdurre un codice di autoregolamentazione?
3. Non ritiene la Commissione che sia il caso di comunicare formalmente agli ordini professionali interessati che ogni forma di collaborazione attiva con la criminalità organizzata viola l'etica, e in qualche caso il giuramento professionale, e che tali comportamenti richiederanno inevitabilmente provvedimenti di sospensione o radiazione dall'albo, validi sull'intero territorio della Comunità?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1992)

La Commissione non dispone d'informazioni sul ruolo che le professioni menzionate nell'interrogazione possono eventualmente svolgere nelle attività delle organizzazioni criminali.

Essa richiama all'attenzione dell'onorevole parlamentare il fatto che la regolamentazione deontologica applicabile a tali professioni è di competenza degli Stati membri.

La Commissione ritiene che le legislazioni relative agli ordini professionali e le disposizioni del diritto penale degli Stati membri siano sufficienti per rispondere ai timori espressi nell'interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2563/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/61)

Oggetto: Protezione dei giovani dalle conseguenze dannose del fumo

In occasione della settimana di lotta contro il cancro, la Croce Rossa ellenica ha annunciato che il 75% dei giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni fumano e che molti di essi cominciano a farlo in tenerissima età (11 anni per i ragazzi, 13 anni per le ragazze). L'associazione di lotta contro il cancro ha annunciato che il 33% delle morti per malattie neoplastiche sono dovute al vizio del fumo. Si chiede alla Commissione se e in qual modo intende affrontare questo problema.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1992)

La Commissione, nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro», si occupa già della lotta contro il tabagismo, che essa ritiene una delle priorità più importanti di questo programma.

A tale titolo la Commissione ha già proposto alcune misure di ordine legislativo che sono state adottate dal Consiglio. Anche in vista del mercato interno, è ormai richiesta un'etichettatura molto rigorosa con avvertimenti di carattere sanitario su tutti i prodotti del tabacco (direttiva 89/622/CEE⁽¹⁾). Inoltre è anche stato limitato

il tenore di catrame delle sigarette (direttiva 90/239/CEE⁽²⁾).

Nel medesimo intento la Commissione ha pure proposto una direttiva per proibire la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco. Sul piano delle azioni concrete la Commissione, nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro», finanzia le azioni di lotta contro il tabagismo condotte dalle organizzazioni non governative degli Stati membri. A tale titolo un ufficio esterno (BASP) è stato incaricato del coordinamento dell'azione di queste organizzazioni.

Le proposte di misure legislative nonché le altre attività contro il tabagismo attuate dalla Commissione sono finalizzate soprattutto alla prevenzione del tabagismo dei giovani, in particolare con azioni di educazione alla salute.

⁽¹⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 30. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2567/91

dell'on. Patricia Rawlings (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/62)

Oggetto: Consumo nella CE di carni di capra, abbattuta con metodi non Halal (ossia non islamici)

È in grado la Commissione di fornire informazioni sul consumo, in ognuno degli Stati membri, di carni di capra abbattuta secondo metodi occidentali, e ciò nella prospettiva di future esportazioni di carni di capretto allevato nel Derbyshire verso altre parti d'Europa?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1992)

Consumo umano lordo di carni ovine e caprine

(in migliaia di tonnellate)

Anno	EUR 12	D	F	I	E	P	NL	UEBL	UK	IRL	DK	GR
1983	1 201	54	236	81	201	27	6	17	412	25	2	139
1984	1 189	49	238	86	205	26	6	16	401	24	3	135
1985	1 216	53	242	89	209	25	7	16	408	24	3	139
1986	1 182	51	248	86	212	25	8	18	382	24	3	124
1987	1 235	53	258	89	226	30	9	18	383	24	4	140
1988	1 242	53	262	93	224	32	10	18	383	23	4	140
1989	1 320	62	276	102	227	33	11	19	414	25	4	146
1990		67	312	103	249	35		20	437	27	5	144

Consumo umano lordo di carni ovine e caprine*(in kg/pro capite)*

Anno	EUR 12	D	F	I	E	P	NL	B	UK	IRL	DK	GR
1983	3,7	0,9	4,3	1,4	5,3	2,7	0,4	1,7	7,3	7,1	0,4	14,1
1984	3,7	0,8	4,3	1,5	5,4	2,6	0,4	1,6	7,1	6,8	0,6	13,6
1985	3,8	0,9	4,4	1,6	5,4	2,5	0,5	1,6	7,2	6,8	0,6	14,0
1986	3,7	0,8	4,5	1,5	5,5	2,4	0,5	1,8	6,7	6,8	0,6	12,4
1987	3,8	0,9	4,6	1,6	5,9	2,9	0,6	1,8	6,7	6,8	0,8	14,1
1988	3,8	0,9	4,7	1,6	5,8	3,1	0,7	1,8	6,7	6,5	0,8	14,0
1989	4,1	1,0	4,9	1,8	5,9	3,2	0,7	1,8	7,2	7,1	0,8	14,6
1990		1,1	5,5	1,8	6,4	3,4		1,9	7,6	7,7	1,0	14,2

Macellazione di capre*(in migliaia di capi)*

Anno	EUR 12	D	F	I	E	P	NL	B	UK	IRL	DK	GR
1987	8 190	7	983	438	2 107	284	55					4 315
1988	8 747	8	1 109	482	2 468	304	62					4 313
1989	9 004	8	1 129	525	2 140	316	69					4 816
1990	8 895	9	1 301	557	2 017	286	67					4 655

Macellazione di capre*(in migliaia di tonnellate)*

Anno	EUR 12	D	F	I	E	P	NL	B	UK	IRL	DK	GR
1987	72,2	0,1	6,6	4,5	17,2	1,9	0,7					40,9
1988	75,0	0,1	7,5	3,7	18,6	2,3	0,8					41,9
1989	78,9	0,1	7,7	3,8	16,2	2,0	0,9					48,2
1990	76,6	0,1	9,1	3,9	14,9	1,8	0,8					45,8

La Commissione non dispone di dati relativi al consumo di carni caprine macellate con metodi non rituali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2568/91

dell'on. John Cushman (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

*(14 novembre 1991)**(92/C 126/63)*

Oggetto: Esportazione di animali vivi in Spagna e Portogallo

Intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di proporre una modifica del regime dei titoli di esportazione (regolamento (CEE) n. 3815/90⁽¹⁾) volta ad aumentare considerevolmente il massimale dei capi esportabili e a prorogare notevolmente la validità dei titoli di modo che interi carichi di animali possano essere esportati in tali Stati sulla base di un unico titolo?

(¹) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1992)

Per evitare speculazioni la Commissione non intende proporre modifiche del regime dei titoli di esportazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3815/90, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo.

Tuttavia l'onorevole parlamentare vorrà tener presente che l'articolo 8 del regolamento in parola è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 327/91⁽¹⁾ nel senso che i titoli MCS hanno una validità di trenta giorni se i prodotti sono immessi in consumo a Madera e nelle Azzorre.

Scopo della modifica è di tener conto del maggior tempo necessario per trasportare la merce a tali destinazioni.

(¹) GU n. L 38 del 12. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2570/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/64)

Oggetto: Politica comune della pesca

Date le condizioni di sottosviluppo dell'industria della pesca in molti Stati membri, e in particolare in Irlanda, conviene la Commissione sull'opportunità di escludere tali Stati membri da eventuali proposte di riduzioni generalizzate della flotta?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(18 dicembre 1991)

L'attuale politica comune delle strutture stabilisce il principio generale di una riduzione globale della capacità di pesca, nel periodo 1987-1991, del 3% in termini di stazza lorda (TSL) e del 2% per quanto concerne la potenza motrice (in kw). Esso viene attuato per mezzo dei programmi pluriennali di orientamento previsti per tutti gli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 (¹). A causa della capacità eccessiva della flotta comunitaria gli Stati membri devono contribuire al conseguimento di un migliore equilibrio tra il potenziale della flotta e le popolazioni ittiche caratterizzate da una eccessiva mortalità per pesca.

Per quanto concerne il periodo 1992-1996 la Commissione sta attualmente mettendo a punto con gli Stati membri un approccio più integrato per adeguare la capacità della flotta alle risorse ittiche disponibili.

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2585/91

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/65)

Oggetto: Decommissioning della centrale elettronucleare di Caorso (Piacenza-Italia)

La centrale elettronucleare di Caorso (PC-I) è stata disattivata il 26 ottobre 1986 a seguito dell'incidente di

Chernobyl, con arresto a freddo. Il reattore è ancora carico con inserite le barre di controllo.

Con delibera del CIPE del 26 luglio 1991 ne è stato deciso il «decommissioning».

1. Quali sono gli interventi coordinati in sede comunitaria per permettere ad un reattore in decommissioning di giungere alle condizioni di rilascio del sito per altri usi senza alcun vincolo di tipo nucleare?
2. Non esiste il pericolo che il sito di Caorso diventi un deposito di scorie nucleari?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(14 febbraio 1992)

1. Spetta solamente alle autorità nazionali decidere sull'ulteriore utilizzo di un sito nucleare disattivato.

Tuttavia, in conformità delle disposizioni dell'articolo 37 del trattato Euratom, le autorità italiane sono tenute a fornire alla Commissione i dati generali relativi al progetto di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento (livello 2 o 3, come definiti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica) della centrale nucleare di Caorso (PC-I), per consentirle così di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo e dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Si applicherebbe la stessa procedura di cui all'articolo 37, qualora le autorità italiane prevedessero di autorizzare un deposito di residui radioattivi nel sito di Caorso.

2. La Commissione non ha ricevuto informazioni relative alla futura destinazione del sito di Caorso e, di conseguenza, non è al corrente di un progetto di deposito di residui radioattivi in tal sito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2597/91

degli on. Alexander Langer e Maria Aglietta (V)

ai ministri degli affari esteri

degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 novembre 1991)

(92/C 126/66)

Oggetto: Ruolo della Comunità europea nella crisi iugoslava

1. Possono i ministri, riuniti in sede di cooperazione politica europea, trarre un bilancio dell'azione comunitaria nella ricerca di una soluzione pacifica alla crisi iugoslava e più particolarmente sul seguito degli accordi di Brioni?

2. Quali prospettive può, a giudizio dei ministri riuniti in sede di cooperazione politica europea, offrire la Comunità europea ai popoli della Jugoslavia, in ordine alla loro più stretta e più sollecita integrazione nella Comunità, qualora lo desiderino?

3. Quale giudizio danno i ministri, riuniti in sede di cooperazione politica europea, del rapporto tra azione della CSCE ed azione della CE nella crisi iugoslava?

Risposta

(10 aprile 1992)

La relazione del 1991 al Parlamento europeo sui progressi verso l'unione europea offre un quadro globale dell'impegno della Comunità e degli Stati membri nel conflitto iugoslavo durante tale anno. In varie occasioni inoltre il presidente del Consiglio dei ministri ha informato diffusamente il Parlamento europeo e la commissione politica di turno dei progressi effettuati nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto. La relazione al Parlamento europeo del 12 dicembre 1991 del presidente del Consiglio sulla situazione in Jugoslavia e sul ruolo della Comunità europea e degli Stati membri rappresenta inoltre una chiara riflessione sulla storia più recente e un bilancio della situazione in quel momento.

Il 16 dicembre 1991 i ministri degli esteri hanno adottato una posizione comune in merito al riconoscimento delle Repubbliche iugoslave. In questo contesto essi hanno convenuto di riconoscere l'indipendenza di tutte le Repubbliche iugoslave che soddisfano a tutti i requisiti precisati nella dichiarazione da esse adottata lo stesso giorno. Conformemente alla suddetta dichiarazione e alla luce del parere della commissione arbitrale, la Comunità e gli Stati membri hanno potuto il 15 gennaio 1992 dichiarare la propria disponibilità a procedere al riconoscimento della Slovenia e della Croazia. Per quanto riguarda le altre due Repubbliche che avevano espresso il desiderio di diventare indipendenti, sussistono ancora importanti questioni da affrontare prima di prendere un'iniziativa analoga.

Nel settore economico le misure restrittive adottate dalla Comunità e dagli Stati membri l'8 novembre 1991 di fronte alla gravità della situazione iugoslava sono state controbilanciate da concrete misure di compensazione istituite il 2 dicembre 1991 a favore di parti effettivamente impegnate nella pacifica ricerca comune di una soluzione politica globale sulla base delle proposte comunitarie. Nella riunione del 10 gennaio 1992 questa decisione è stata estesa al Montenegro. In seguito alla posizione più cooperativa assunta dalla Serbia, i ministri hanno deciso di riesaminare la questione delle sanzioni contro tale Repubblica alla luce del suo atteggiamento nei confronti dell'attuale spiegamento della forza di pace dell'ONU. Lo sviluppo futuro delle relazioni della Comunità e degli Stati membri con le varie Repubbliche dipenderà in larga misura dal modo in cui le Repubbliche stesse decideranno

di operare ai fini di una composizione globale delle loro controversie nel quadro, tra l'altro, della conferenza sulla Jugoslavia.

Anche la CSCE si è impegnata attivamente fin dall'inizio del conflitto in Jugoslavia, sia spiritualmente sia come partecipante attiva. Si potrebbe sostenere che, sotto questo profilo, la CSCE e la Comunità nonché gli Stati membri hanno adottato impostazioni ampiamente complementari. Ad esempio, l'accordo di Brioni afferma chiaramente che i negoziati tra le parti dovrebbero basarsi sui principi CSCE, mentre la missione di controllo della Comunità europea, originariamente organizzata per contribuire alla stabilizzazione del cessate il fuoco in Slovenia, è in effetti conseguenza di un'iniziativa della CSCE. Inoltre la presidenza, mediante relazioni periodiche, tiene al corrente la CSCE della situazione nel settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2599/91
degli on. Maria Cassanmagnago Cerretti (PPE) e
Paraskevas Avgerinos (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 novembre 1991)

(92/C 126/67)

Oggetto: Ruolo della Comunità nella crisi iugoslava

1. Può la cooperazione politica europea trarre un bilancio dell'azione comunitaria nella ricerca di una soluzione pacifica alla crisi iugoslava e più particolarmente esprimere una valutazione sul ruolo fino ad ora svolto dagli osservatori comunitari per garantire il rispetto degli accordi di Brioni?

2. Intende la cooperazione politica europea associare più strettamente in futuro il Parlamento europeo alle prese di decisione e ai negoziati attualmente in corso per la ricerca di un compromesso pacifico alla situazione in questo paese?

Risposta

(10 aprile 1992)

La relazione del 1991 al Parlamento europeo sui progressi verso l'Unione europea offre un quadro globale dell'impegno della Comunità e degli Stati membri nel conflitto iugoslavo durante tale anno. In varie occasioni inoltre il presidente del Consiglio dei ministri ha informato diffusamente il Parlamento europeo e la commissione politica di turno dei progressi effettuati nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto. La relazione al Parla-

mento europeo del 12 dicembre 1991 del presidente del Consiglio sulla situazione in Jugoslavia e sul ruolo della Comunità europea e degli Stati membri rappresenta inoltre una chiara riflessione sulla storia più recente e un bilancio della situazione in quel momento.

Il 16 dicembre 1991 i ministri degli esteri hanno adottato una posizione comune in merito al riconoscimento delle Repubbliche iugoslave: In questo contesto essi hanno convenuto di riconoscere l'indipendenza di tutte le Repubbliche iugoslave che soddisfano a tutti i requisiti precisati nella dichiarazione da essi adottata lo stesso giorno. Conformemente alla suddetta dichiarazione e alla luce del parere della commissione arbitrale, la Comunità e gli Stati membri hanno potuto il 15 gennaio 1992 dichiarare la propria disponibilità a procedere al riconoscimento della Slovenia e della Croazia. Per quanto riguarda le altre due Repubbliche che avevano espresso il desiderio di diventare indipendenti, sussistono ancora importanti questioni da affrontare prima di prendere un'iniziativa analoga.

Nel settore economico le misure restrittive adottate dalla Comunità e dagli Stati membri l'8 novembre 1991 di fronte alla gravità della situazione iugoslava sono state controbilanciate da concrete misure di compensazione istituite il 2 dicembre 1991 a favore di parti effettivamente impegnate nella pacifica ricerca comune di una soluzione politica globale sulla base delle proposte comunitarie. Nella riunione del 10 gennaio 1992 questa decisione è stata estesa al Montenegro. In seguito alla posizione più cooperativa assunta dalla Serbia, i ministri hanno deciso di riesaminare la questione delle sanzioni contro tale Repubblica alla luce del suo atteggiamento nei confronti dell'attuale spiegamento della forza di pace dell'ONU e della sua successiva partecipazione alla conferenza. Lo sviluppo futuro delle relazioni con le varie Repubbliche dipenderà in larga misura dal modo in cui le Repubbliche stesse decideranno di operare ai fini di una composizione globale delle loro controversie, nel quadro tra l'altro della conferenza sulla Jugoslavia.

La Comunità europea e gli Stati membri continueranno ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo resti strettamente associato alla loro azione volta a trovare una soluzione pacifica dell'attuale crisi iugoslava.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2600/91

degli on. M. Thomas Spencer (ED)
e Willy De Clerq (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 126/68)

Oggetto: Aspetti esterni della proposta di riforma della PAC nell'ambito dei negoziati commerciali Uruguay-Round

1. Ritene la Commissione che le sue proposte di riforma della PAC, segnatamente i proposti tagli ai prezzi

d'intervento per il cereali (35%), la carne di manzo (15%) e il latte (10%) unitamente alle proposte misure di accompagnamento (messa a riposo dei terreni, riduzioni delle quote lattiere), saranno sufficienti a risolvere i problemi strutturali della PAC?

2. È inoltre dell'avviso la Commissione che tali proposte consentiranno la felice conclusione dei negoziati commerciali Uruguay-Round entro la fine dell'anno in corso ed è pertanto disposta a rivedere la propria offerta di ridurre del 30% il sostegno globale?

3. Quali conseguenze prevede la Commissione dalle sue proposte di una riforma della PAC concernenti:

- le restituzioni alle esportazioni,
- l'accesso al mercato,
- il sostegno interno?

4. Non preoccupa la Commissione il fatto che i proposti aiuti diretti al reddito da versare agli agricoltori per compensare le perdite dovute alla riduzione dei prezzi di intervento potrebbero rappresentare nuovi incentivi per mantenere la produzione agricola a un livello che causerebbe nuove eccedenze e di conseguenza problemi negli scambi commerciali?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(10 febbraio 1992)

1. Secondo la Commissione i tagli proposti dei prezzi, abbinati a misure dirette di controllo dell'offerta, contribuiranno a ridurre sostanzialmente le eccedenze strutturali in importanti settori agricoli. Nel settore dei cereali tale intento verrà realizzato riducendo la produzione, attraverso la non coltivazione dei seminativi, nonché attraverso un maggiore consumo interno, conseguente a prezzi più competitivi. Nel settore lattiero la riduzione del 2% delle quote applicata in questa campagna ed il taglio del 3% del «pacchetto» della riforma costituiranno un grande passo in avanti verso il ripristino dell'equilibrio del mercato. Nel settore delle carni bovine gli incentivi all'estensivazione ed il programma di eliminazione dei giovani vitelli dovrebbero contribuire a normalizzare il mercato.

2. La serietà con la quale la Comunità si è impegnata sulla via della riforma della politica agraria nonché l'orientamento della riforma stessa dovrebbero accrescere le probabilità di concludere positivamente l'«Uruguay Round» del GATT nei prossimi mesi.

3. La contrazione del divario tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale, resa possibile dai tagli proposti delle quotazioni dei principali prodotti agricoli, ridurrà sia le restituzioni all'esportazione sia i prelievi all'importazione. Con lo spostamento dell'aiuto comunitario dal regime di sostegno dei prezzi verso forme più dirette di sovvenzione ai produttori (ad es. versamenti

per ettaro o per capo di bestiame) il sostegno interno diviene più neutro agli effetti della produzione.

4. Nel caso di coltivazioni di seminativi i versamenti diretti non sarebbero connessi alla produzione effettiva ma si baserebbero sulle superfici coltivate anteriormente e sui precedenti raccolti. Verrebbe quindi a mancare l'incentivo per aumentare ed intensificare costantemente la produzione come avviene nel sistema presente nel quale il sostegno è fondato sulla produzione. Nel settore zootecnico i versamenti diretti saranno subordinati a criteri di estensivazione ed a limitazioni della consistenza degli allevamenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2609/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 126/69)

Oggetto: Controllo delle esportazioni di pesticidi verso i PVS

Alcuni prodotti necessari alla protezione delle colture da devastazioni, malattie ed erbe infestanti presentano svantaggi, ovvero pericoli per l'ambiente e la salute pubblica. Tali prodotti vengono esportati nei paesi del terzo mondo non ancora in grado di controllarne l'uso e non prevenuti al riguardo. Il Belgio, dopo i Paesi Bassi, ha stipulato un accordo con l'industria fitosanitaria per cercare di controllare il problema secondo le norme FAO e UNEP. Cosa ne è dei progetti comunitari specifici in materia?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(13 febbraio 1992)

Il regolamento (CEE) n. 1734/88 ⁽¹⁾ del Consiglio riguarda il commercio di taluni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi che sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità europea. Quando uno di questi pesticidi viene esportato per la prima volta in un paese terzo, l'autorità designata dello Stato membro esportatore deve informarne le autorità del paese destinatario fornendogli anche le informazioni seguenti:

- la natura della sostanza o del preparato;
- le precauzioni necessarie per il suo utilizzo, compresa la categoria di pericolo e le avvertenze di rischio;
- un riassunto delle restrizioni normative con i motivi che le giustificano;

- il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'autorità designata alla quale si possono chiedere ulteriori informazioni.

Questo pacchetto di informazioni è coerente con gli orientamenti UNEP sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale, e con il codice di condotta FAO sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi.

Nel dicembre 1990 la Commissione ha proposto al Consiglio una modifica ⁽²⁾ del suddetto regolamento così da inserirvi il sistema PIC — previo consapevole assenso — compatibile con quello stabilito congiuntamente da UNEP e FAO. Nella sessione plenaria del 24 ottobre 1991 il Parlamento ha espresso il suo parere sulla proposta.

Secondo il sistema PIC le informazioni sulle sostanze chimiche che sono vietate o sottoposte a rigorose restrizioni in diversi paesi sono inviate alle autorità nazionali designate dei paesi che fanno parte del sistema — più di 100 al momento. Queste informazioni sono fornite nei DGD — documenti guida di decisione — che forniscono dettagli sui rischi potenziali delle sostanze chimiche e illustrano i motivi per cui esse sono vietate o soggette a rigorose restrizioni. Detti documenti forniscono al paese importatore un aiuto nel decidere se permettere importazioni successive sulla medesima sostanza e se assoggettare le eventuali importazioni a condizioni particolari.

La modifica al regolamento (CEE) n. 1734/88 proposta impone agli esportatori di tutti gli Stati membri di ottemperare alle decisioni PIC dei paesi importatori.

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 17 del 25. 1. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2621/91

dell'on. Concepció Ferrer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 126/70)

Oggetto: Riconversione professionale degli operatori commerciali in ambito internazionale

Rispondendo, durante la tornata di febbraio, all'interrogazione orale H-0090/91 ⁽¹⁾, la Commissione ha fatto sapere che, grazie al suo appoggio, si stanno organizzando seminari destinati ad agevolare la riconversione del personale di imprese di trasporti alla frontiera tedesco-olandese, annunciando altresì che esperienze del genere potrebbero essere estese ad altre zone della Comunità.

Negli ultimi mesi si sono avute esperienze simili ad altre frontiere interne della Comunità? Con quali risultati?

Quando avranno luogo seminari del tipo suddetto destinati al personale delle imprese di trasporti alla frontiera ispano-francese, in particolare alla Jonquera e a Port Bou?

Da chi dipendono l'organizzazione e il finanziamento dei seminari?

Chi deve prendere l'iniziativa?

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-401 (febbraio 1991).

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(13 febbraio 1992)**

La Commissione non è a conoscenza dell'organizzazione di seminari di questo tipo in altri Stati membri.

Spetta ai rappresentanti degli ambienti interessati presentare un programma di riconversione professionale, tramite le autorità competenti degli Stati membri. Fino ad ora non è stata presentata alcuna domanda concernente la regione menzionata dall'onorevole parlamentare. Nondimeno il 21 novembre 1991 il direttore dei servizi delle dogane della Commissione ha effettuato una visita alla frontiera ispano-francese di Figueras, Port Bou e la Jonquera, per informare tutti gli interessati sulle misure che la Commissione intende applicare nell'ambito del completamento del mercato interno e raccogliere in loco informazioni sulla situazione concreta.

Questi contatti saranno utili ai servizi della Commissione per valutare lo studio in corso sul futuro degli spedizionieri doganali nel quadro del mercato unico.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2624/91
dell'on. Neil Blaney (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 126/71)**

Oggetto: Posti di frontiera e la scadenza del 1993

1. Sa la Commissione che:
 - a) molti dei posti di frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e le sei contee del Nord appartenenti al Regno Unito sono chiusi in permanenza,
 - b) da taluni mesi molti dei restanti posti di frontiera vengono aperti e chiusi in modo arbitrario e irregolare?
2. La Commissione comprende che tale situazione:

- a) comporta per le imprese di trasporto deviazioni e ritardi imprevisti e suscettibili di creare svantaggi sul piano della concorrenza,
- b) comporta stress e un onere economico per gli agricoltori che possiedono terreni su entrambi i lati della frontiera e devono affrontare lunghe deviazioni quando i posti di frontiera sono chiusi,
- c) è fonte di stress e di svantaggi economici per molte persone (per esempio insegnanti) che vivono e lavorano da un lato della frontiera?

3. Non pensa anche la Commissione che la chiusura dei posti di frontiera sia incompatibile con la libera circolazione di persone, beni e servizi che dovrà essere attuata al più tardi il 1° gennaio 1993?

4. Quali passi sta compiendo la Commissione per garantire l'apertura delle suddette frontiere?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(23 marzo 1992)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione orale H-1045/91 nell'ora delle interrogazioni della sessione di novembre 1991 (¹) del Parlamento europeo.

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-411 (novembre 1991).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2625/91
dell'on. Neil Blaney (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 126/72)**

Oggetto: Frontiere e aiuto allo sviluppo regionale in Irlanda

Può la Commissione far sapere per quale motivo il canale Bally Connall, che per un certo tratto segue la frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e le sei contee sotto dominio britannico, viene attualmente riattato a fini commerciali con finanziamenti CE, mentre non viene fatto nulla per riparare il ponte che lo attraversa a Derry Lohan e che è stato fatto saltare in aria da truppe britanniche, costringendo così cittadini comunitari dell'una e dell'altra parte che desiderano attraversare la frontiera per legittimi motivi economici o personali a lunghe deviazioni e a una notevole perdita di tempo?

Tale barriera alla libera circolazione in ambito comunitario verrà rimossa per il 1° gennaio 1993?

Qualora venisse presentato un progetto per la ricostruzione del ponte, sarebbe possibile ottenere un finanziamento dai fondi regionali ovvero dai fondi destinati alle aree periferiche della Comunità?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1992)

Il futuro del ponte cui si riferisce l'interrogazione è di pertinenza delle competenti autorità nazionali. Qualora tali autorità dovessero decidere di far riattare il ponte e se, a loro avviso, quest'ultimo presenta le condizioni volute per ottenere un aiuto nel quadro di un programma operativo appropriato, quale il programma per le aree periferiche, quello per il turismo oppure il programma INTERREG, il ponte potrà essere preso in considerazione agli effetti di un aiuto da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2635/91

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 126/73)

Oggetto: Aumento della disoccupazione in Europa orientale e pericolo di emigrazione in massa per motivi economici

Le valutazioni dell'ufficio internazionale del lavoro, secondo cui nel 1992 in URSS e nei paesi dell'Europa centrale e orientale vi saranno 22 milioni di disoccupati, destano viva preoccupazione e fanno presagire gravi pericoli. Tra l'altro dobbiamo attenderci un aumento del numero dei «profughi per motivi economici» che chiedono di entrare nei paesi della Comunità, creando gravi pressioni sul mercato comunitario del lavoro ed esasperando ulteriormente le tensioni sociali. In Grecia, in Italia, in Spagna e in Portogallo si sono già insediati 1,5 milioni di immigrati abusivi provenienti da paesi terzi. È evidente l'esigenza, per la Comunità, di istituire una politica unitaria ed efficace in questo campo, nonché di adottare misure per far fronte immediatamente e radicalmente al problema. Quali iniziative in tal senso prevede di assumere la Commissione e qual è il suo orientamento in proposito?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1992)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alle comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'11 ottobre 1991⁽¹⁾, nelle quali la Commissione

illustra le proprie idee per migliorare la cooperazione nei settori dell'immigrazione nonché del diritto d'asilo.

(¹) Doc. SEC(91) 1855 def. e doc. SEC(91) 1857 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2650/91

dell'on. Fernando Suárez González (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 126/74)

Oggetto: Cooperazione con l'America centrale

La Commissione ha contribuito con 350 000 Ecu al progetto NTP 87/960/996, denominato «Banca dati» e realizzato dall'ente francese SEMAGROUP.

Può la Commissione far sapere chi ha chiesto la realizzazione del progetto, in che consiste esattamente quest'ultimo e quanti cittadini centroamericani ne saranno beneficiari?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1992)

Il progetto in questione è stato richiesto dalla CEDOPEX (Repubblica dominicana) a nome della ASOEXPO ed è stato ceduto alla SIECA (Guatemala).

Esso consiste:

- nell'identificazione delle informazioni di carattere commerciale sui mercati europei richieste dagli esportatori di prodotti non tradizionali dei paesi centroamericani;
- nella creazione di due uffici informatizzati, a Bruxelles (SEMA-GROUP) e in Guatemala (SIECA);
- nella creazione di una banca dati e di informazioni commerciali per i prodotti non tradizionali (prezzi, norme di qualità, indirizzi degli importatori europei ecc.);
- nella formazione del personale della SIECA che utilizza la banca dati;
- nella trasmissione delle informazioni richieste dagli esportatori.

Il programma andrà a beneficio di tutti gli esportatori di prodotti non tradizionali centroamericani che necessitano di informazioni sui mercati europei. Considerando il numero dei membri delle associazioni private di esporta-

tori esistenti nella regione, si può stimare che i potenziali beneficiari saranno circa 4 000 esportatori operanti nei 7 paesi della ASOEXPO.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2651/91
dell'on. Fernando Suárez González (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 126/75)

Oggetto: Cooperazione con l'America centrale

La Commissione ha contribuito con 185 000 Ecu al progetto NTP 87/960/995 denominato «Utenti di trasporti ASOEXPO» e realizzato dall'ente danese Dan-group.

Può la Commissione far sapere chi ha chiesto la realizzazione del progetto, in che consiste esattamente quest'ultimo e quanti cittadini centroamericani ne saranno beneficiari?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(24 febbraio 1992)

Il progetto è stato richiesto dalla direzione generale del commercio estero del ministero dell'economia dell'Honduras a nome dei paesi ASOEXPO.

Si tratta di realizzare un seminario tra rappresentanti di imprese di trasporti merci internazionali, esportatori e utenti del servizio di trasporti merci centroamericani, nonché rappresentanti del settore pubblico. Durante il seminario si cercherà di:

- valutare la capacità di esportazione dell'ASOEXPO;
- analizzare l'infrastruttura dell'ASOEXPO a livello di trasporto merci;
- individuare i principali problemi (amministrativi, giuridici, tecnologici, costi, ecc.) dei trasporti dall'America centrale in Europa, e trovare soluzioni adeguate;
- formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di trasporto dei prodotti esportati.

Beneficiano del programma circa 50 centroamericani. L'effetto moltiplicatore è garantito dalla partecipazione dei responsabili ad alto livello dei governi dei paesi ASOEXPO e dei responsabili delle associazioni centroamericane di utenti dei trasporti, che provvederanno a divulgare i risultati del seminario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2657/91
di Sir James Scott-Hopkins (ED)
al Consiglio delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 126/76)

Oggetto: Cinture di sicurezza nei pullman e nei minibus

Essendo provato in modo inconfutabile che indossare cinture di sicurezza contribuisce a salvare vite umane, quando pensa il Consiglio di proporre nuovamente l'obbligatorietà di cinture di sicurezza in tutti i pullman e minibus della Comunità?

Risposta
(9 aprile 1992)

Il 16 dicembre 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/671/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 t⁽¹⁾. Questa direttiva prevede, all'articolo 1, che le sue disposizioni si applichino, per quanto concerne i veicoli adibiti al trasporto di persone, ai veicoli della categoria M 1 e, solo per quanto concerne i sedili anteriori, ai veicoli della categoria M 2 di peso non superiore a 3,5 t; tali categorie sono definite nella direttiva 70/156/CEE⁽²⁾.

Quanto ai pullman e minibus di peso superiore a 3,5 t, non rintranti nel campo d'applicazione della direttiva recentemente adottata, il Consiglio non ha ancora ricevuto alcuna proposta della Commissione al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2693/91
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 126/77)

Oggetto: Riconoscimento dei diplomi belgi di medicina del lavoro

Il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli nel settore medico è regolato dalle direttive 75/362/CEE⁽¹⁾, 82/76/CEE⁽²⁾ e 89/594/CEE⁽³⁾.

Tuttavia sembra che il diploma belga di medicina del lavoro non venga tuttora riconosciuto.

Può la Commissione far sapere:

1. Quali condizioni bisogna soddisfare affinché un diploma di medicina del lavoro possa essere riconosciuto dagli altri Stati membri?

2. In quale misura il Belgio soddisfa le condizioni richieste?
3. In che modo si può indurre il Belgio a conformarsi a detti requisiti?

(¹) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21.

(³) GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(11 febbraio 1992)

1. Perché gli altri Stati membri siano tenuti a riconoscere un diploma belga di specializzazione in medicina del lavoro conformemente alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE è necessario che la specializzazione in medicina del lavoro esistente in Belgio risponda ai requisiti definiti in particolare agli articoli 2 e 5 della direttiva 75/363/CEE e sia di conseguenza menzionata sotto la voce «medicina del lavoro» figurante all'articolo 7 della direttiva 75/362/CEE.

2. Le autorità belghe non hanno chiesto l'inserimento di una specializzazione in medicina del lavoro nel testo delle direttive in occasione dell'aggiornamento effettuato con la direttiva 89/594/CEE. Va rilevato peraltro che la formazione relativa a questa disciplina ha in Belgio una durata che varia da uno a due anni a seconda dei casi, mentre l'articolo 5 della direttiva 75/363/CEE ha stabilito una durata minima di quattro anni.

3. La autorità belghe non sottostanno a nessun obbligo di adeguamento in materia, ma qualora auspichino che il belgio figuri, nel testo delle direttive, tra gli Stati membri che riconoscono le rispettive specializzazioni in medicina del lavoro dovranno adottare le misure per rendere la formazione conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva 75/363/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2705/91

dell'on. Louis Lauga (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)

(92/C 126/78)

Oggetto: Proliferazione di uccelli piscivori

La proliferazione di uccelli piscivori, in particolare del cormorano nel dipartimento francese dell'Ain, rappresenta una minaccia per le attività e per lo sviluppo dell'acquacoltura.

In taluni paesi della CEE sono state adottate misure di controllo, in deroga alle norme europee e nazionali di protezione.

A quali condizioni può la Commissione estendere tali deroghe al dipartimento dell'Ain?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1992)

Per quanto riguarda le deroghe, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (¹), spetta all'autorità autorizzata dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate, e decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone. L'autorità autorizzata in Francia è il ministero dell'ambiente, direzione protezione della natura.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2720/91

dell'on. John Cushman (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)

(92/C 126/79)

Oggetto: Disoccupazione nella Comunità

I più recenti dati Eurostat pongono in rilievo che il tasso di disoccupazione in Irlanda è al 17,8% nell'agosto 1991 che è esattamente il doppio del tasso comunitario dell'8,9%. I dati evidenziano anche un inaccettabile alto tasso di disoccupazione in Spagna pari al 15,3%.

È d'accordo la Commissione sul fatto che queste statistiche dimostrano che la Comunità deve aumentare in modo significativo il suo impegno per conseguire la coesione economica e sociale tra gli Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1992)

Gli elevati livelli di disoccupazione nella Comunità e le notevoli divergenze tra i tassi di disoccupazione degli Stati membri e delle diverse regioni sono tra i problemi considerati prioritari nella Comunità. La relazione 1991 intitolata «L'occupazione in Europa», che è stata adottata dalla Commissione il 17 luglio, si concentra in particolare sulle due questioni seguenti: il problema persistente della disoccupazione e la difficoltà di ottenere una reale convergenza tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate della Comunità.

Tra il 1985 e il 1990 sono stati creati oltre nove milioni di nuovi posti di lavoro, tuttavia la disoccupazione è diminuita soltanto di tre milioni di unità. Come si rileva nella relazione, sebbene per cinque anni sia stato creato un numero notevole di posti di lavoro, i tassi di disoccupazione non solo rimangono elevati in molte aree ma sono di nuovo in crescita in un certo numero di paesi.

Per indurre nuovamente un calo della disoccupazione è necessaria non solo la ripresa della crescita ma anche l'adozione di misure speciali atte ad affrontare problemi di vecchia data che colpiscono gruppi e regioni specifiche.

Tuttavia non saranno sufficienti le politiche a livello comunitario, bensì saranno indispensabili anche programmi di sviluppo dell'occupazione a livello regionale e locale. Con il programma della Commissione LEDA è stata messa a punto una metodologia di sviluppo locale che può essere applicata in un'ampia gamma di circostanze.

Le politiche strutturali della Comunità sono un elemento essenziale in questo processo e sono attualmente oggetto di revisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2729/91

degli on. John Bird, George Stevenson, Terence Wynn,
Roger Barton, Imelda Read, Henry McCubbin,
Gary Titley, Alexander Falconer e David Morris (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)
(92/C 126/80)

Oggetto: Carta sociale europea — Britool Ltd UK e Strafor Facom France

Considerando l'impegno del Parlamento per un'Europa sociale e, unitamente a tale impegno, il vivo desiderio di proteggere le condizioni di lavoro dei lavoratori, tra cui la salvaguardia delle remunerazioni e dei salari, e riconoscendo che il completamento del mercato interno e l'attuazione dell'Atto unico avranno luogo il 1° gennaio 1993,

si insiste affinché la Commissione indaghi sul passaggio di gestione della Britool Ltd, Cannock Staffordshire, Inghilterra, rilevata dalla compagnia francese Strafor Facom di Strasburgo, Alsazia Lorena, Francia, e si pronunci in merito alla compatibilità con lo spirito e la lettera della Carta sociale dei nuovi contratti e delle nuove condizioni imposte ai dipendenti.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(29 gennaio 1992)

Le legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti sono state ravvicinate dalla direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977⁽¹⁾. Stando alla sua prefazione, tale direttiva è intesa ad «adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il manteni-

mento dei loro diritti». L'articolo 3⁽¹⁾ stabilisce che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro devono essere trasferiti al cessionario e l'articolo 6 impone sia al cedente che al cessionario di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori sui motivi e le conseguenze del trasferimento. La direttiva non si applica, comunque, ai passaggi di gestione tramite acquisto di titoli.

Nel Regno Unito la direttiva 77/187/CEE è stata resa effettiva tramite la normativa del 1981 sul trasferimento di imprese (Tutela del lavoro), che si applica al trasferimento da una persona a un'altra di un'impresa situata nel Regno Unito immediatamente prima del trasferimento. Spetta alle autorità nazionali garantire che i suddetti regolamenti siano rispettati dagli imprenditori interessati, giacché il ruolo della Commissione si limita a vigilare che le legislazioni degli Stati membri attuino pienamente i provvedimenti della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2743/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)
(92/C 126/81)

Oggetto: Presenza di funzionari della Commissione a un simposio sugli armamenti

È a conoscenza la Commissione del fatto che i sig. G. Burghardt (segretario generale aggiunto della Commissione), Juan Majo Cruzate (consigliere della DG XIII) e Robert Verrue (membro della direzione della DG III) sono intervenuti al simposio tenuto nel quadro dell'industria degli armamenti martedì 22 ottobre 1991 a Bruxelles?

Può comunicare se detta partecipazione è avvenuta su incarico della Commissione stessa e se rientra nel contesto di un'eventuale politica europea della difesa?

Ritiene essa che detto incarico sia conciliabile con un'attiva politica di pace?

Può la Commissione fornire il testo degli interventi dei suddetti funzionari?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1992)

I signori Burghardt, direttore politico al segretariato generale, e Robert Verrue, direttore della DG III, hanno preso la parola il 22 ottobre 1991 al simposio dell'«Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA)», in risposta all'invito loro rivolto da tale associazione.

Il simposio verteva su «le tecnologie elettroniche per la sicurezza internazionale». La Commissione è sempre stata favorevole alla più completa informazione e agli scambi di opinioni con i vari attori europei sui grandi temi di interesse europeo. Essa incoraggia quindi i suoi funzionari ad accettare gli inviti che permettono loro di illustrare le politiche comunitarie.

Nel corso di tale simposio gli oratori della Commissione hanno avuto l'opportunità di informare un vasto auditorio sul suo approccio riguardo all'aspetto politico, industriale e scientifico della sicurezza europea. La Commissione ha formulato proposte precise sul tema nell'ambito della conferenza intergovernativa sull'Unione politica. La politica comune in materia di relazioni esterne e della sua sicurezza, secondo il mandato del Consiglio europeo Roma II, dovrebbe tendere al mantenimento della pace e della stabilità internazionali.

I funzionari della Commissione si sono espressi sotto la propria responsabilità e senza disporre di un testo di discorso preparato in precedenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2749/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)

(92/C 126/82)

Oggetto: Convenzioni in materia di sicurezza sociale

In base ad una relazione del FLAC (Centro irlandese di consulenza giuridica gratuita) il fatto che nelle raccolte di leggi irlandesi continuino a figurare vecchie disposizioni ormai ampiamente cadute in disuso e superate dalla normativa comunitaria, come le convenzioni con il Regno Unito in materia di sicurezza sociale, provoca notevole confusione ai ricorrenti e ai consulenti.

Prevede la Commissione di adottare misure per chiarire la situazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2753/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 126/83)

Oggetto: Erogazione dei sussidi della previdenza sociale al di fuori del territorio nazionale

In base ad una relazione del centro irlandese FLAC la legislazione dell'Irlanda contiene ancora molte norme concernenti l'erogazione dei sussidi di previdenza sociale

al di fuori del territorio nazionale. Tali norme, che in pratica non vengono applicate, provocano tuttavia notevole confusione.

Intende la Commissione adottare misure volte a risolvere la situazione?

**Risposta comune data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 2749/91 e 2753/91

(23 gennaio 1992)

La normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale non istituisce un unico sistema al riguardo in tutta la Comunità europea, ma coordina semplicemente i sistemi nazionali per agevolare il trasferimento da uno Stato membro all'altro di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali purché queste non siano contrarie al diritto comunitario, e spetta ad essi decidere i programmi per l'abrogazione di disposizioni superflue.

Sarebbe opportuno mantenere nelle raccolte di leggi alcune convenzioni bilaterali ed altre norme relative al pagamento di prestazioni all'estero, giacché il regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ si sostituisce alle convenzioni soltanto quando queste riguardino il suo campo di applicazione quanto a persone e materie.

Anche in relazione alle persone e alle questioni alle quali il regolamento viene applicato, in seguito alla recente giurisprudenza della Corte ⁽²⁾ si può ricorrere alle convenzioni durante l'esame di una richiesta di prestazione quando esse consentano di ottenere un esito più favorevole.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

⁽²⁾ Causa 227/89, Rönfeldt, sentenza del 7 febbraio 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2786/91

dell'on. Freddy Blak (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 126/84)

Oggetto: Svuotatura dei gabinetti chimici

L'Europa è percorsa da un numero sempre maggiore di autobus dotati di gabinetto chimico, un impianto che purtroppo non può essere svuotato nelle normali toilette delle aree o delle stazioni di servizio perché causa di inquinamento. Al riguardo, si prega la Commissione di prendere l'iniziativa di elaborare norme che garantiscano che i gabinetti chimici possano essere svuotati in modo ecologicamente responsabile.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 febbraio 1992)

La Commissione ritiene che il problema formulato dall'onorevole parlamentare non sia motivo di un'azione prioritaria a livello comunitario: di conseguenza al momento non si prevedono provvedimenti al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2814/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 126/85)

Oggetto: Edificazione di zone boschive da parte di cooperative edilizie

In Grecia il ministero dell'agricoltura e il ministero della protezione dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici stanno cercando soluzioni in vista dell'urbanizzazione di 25 mila ettari di zone boschive appartenenti a 215 cooperative edilizie. In quale modo intende la Commissione affrontare il problema della distruzione di superfici boschive dovuta alla loro edificazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1106/91 dell'on. Dessylas (¹).

(¹) GU n. C 38 del 15. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2815/91

dell'on. Christopher Jackson (ED)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 126/86)

Oggetto: Strumento finanziario «EC — International Investment Partners»

In data 14 giugno 1991 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità un parere favorevole sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente lo strumento finanziario «EC — International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo.

Il Consiglio, tuttavia, non ha ancora approvato la proposta di regolamento benché il Parlamento abbia emesso il proprio parere con procedura d'urgenza, riconoscendo che le limitazioni di natura amministrativa e finanziaria richiedevano una decisione volta a fornire una base giuridica che permettesse di portare avanti l'iniziativa EC-IIP nel più breve tempo possibile.

1. Vista l'importanza dello strumento finanziario EC-IIP, e considerando che è stato proprio il Consiglio a presentare la richiesta di discussione con procedura d'urgenza, può esso illustrare le ragioni per cui, pur avendo esaminato la suddetta proposta in oltre venti riunioni, non ha ancora adottato una decisione in merito? Può esso inoltre far sapere indicativamente quando prevede di farlo?
2. Considerando che un'iniziativa analoga a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale è stata approvata dopo sole sei riunioni, ciò non significherà forse che il Consiglio sta trascurando le relazioni Nord/Sud perché la sua attenzione è assorbita da quei paesi?
3. Intende infine il Consiglio, secondo i desideri del Parlamento, estendere su scala mondiale la copertura geografica dello strumento EC-IIP, assicurarne la flessibilità di funzionamento adottando un'adeguata procedura che preveda l'assistenza di comitati — come raccomandato dal Parlamento — e garantire altresì il prolungamento del programma per un minimo di tre anni?

Risposta

(9 aprile 1992)

A seguito della procedura di concertazione con il Parlamento europeo, il 3 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento relativo all'attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario «EC — International Investment Partners» destinato a paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo (¹).

(¹) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2832/91

dell'on. Mauro Chiabrandò (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 126/87)

Oggetto: Aiuti agli insediamenti industriali di Modane

La «Delegazione per l'industrializzazione di Modane» (Savoia — Francia), regione confinante con la Valle di Susa (provincia di Torino — Italia), ha recentemente divulgato un documento con il quale, in vista del mercato unico europeo del 1993, offre una serie di agevolazioni per le imprese italiane che intendessero insediarsi in quella zona.

Le agevolazioni consistono in assistenza e consigli gratuiti, nonché forme di appoggio organizzativo, per favorire i nuovi insediamenti.

L'appoggio consiste anche in aiuti finanziari di notevole entità, tra cui: terreni urbanizzati a condizioni agevolate e negoziabili, costruzione di immobili da concedere poi in leasing, in affitto o in vendita; sovvenzioni da parte del dipartimento e della regione in modo da ridurre sensibilmente il costo degli immobili.

Vengono concessi, inoltre, «finanziamenti privilegiati e sicuri» con prestiti senza garanzia e tassi agevolati; prestiti agevolati su sette anni a condizioni particolarmente vantaggiose; riduzioni sul consumo dell'elettricità per una durata fino a cinque anni e fino al 25 % del costo, offerte dal consiglio generale della Savoia; esenzioni dalle imposte; aiuti per l'assunzione e la formazione del personale, ecc.

Il sottoscritto chiede alla Commissione se è a conoscenza di questa iniziativa degli enti locali della Savoia, se l'iniziativa stessa è stata eventualmente autorizzata e, comunque, se ritiene che tutte le agevolazioni rientrino nelle norme sulla concorrenza previste dai trattati CEE.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(11 febbraio 1992)

Il 27 settembre 1990 la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune l'estensione al cantone di Modane dell'attività della SOFIREM, società di riconversione dell'industria carboniera, approvata con decisione del 31 maggio 1989.

La regione di Modane, per la quale si prevede una diminuzione dell'occupazione dal 25 al 30 % in seguito alla riduzione dell'attività connessa alle operazioni doganali e alla riorganizzazione del sistema di trasporto ferroviario, può pertanto beneficiare degli interventi della SOFIREM che consistono in prestiti agevolati, in partecipazioni — che in linea di massima non costituiscono degli aiuti — e consulenza. Salvo notifica preliminare alla Commissione, possono beneficiare di dette misure esclusivamente le imprese il cui personale non superi i 100 dipendenti e il cui fatturato non superi i 10 milioni di Ecu. L'intensità massima lorda dell'aiuto non deve superare il 7,5%, dal quale sono tuttavia esclusi gli aiuti per la consulenza. Debbono inoltre essere rispettate le condizioni abituali in materia di cumulo degli aiuti e quelle relative ai settori sensibili.

Per quanto riguarda le altre misure citate dall'onorevole parlamentare, che fino ad ora non sono state rese note alla Commissione, le autorità francesi sono state invitate a fornire le informazioni opportune in base agli elementi indicati nell'interrogazione scritta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2872/91

**dell'on. Diego de los Santos López (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 dicembre 1991)

(92/C 126/88)

Oggetto: Medici generici

A partire dal 1° gennaio 1995 l'esercizio della professione di medico generico sarà subordinato al conseguimento di una formazione specifica in conformità della direttiva 86/457/CEE (*). In Spagna tale formazione ha luogo mediante corsi specifici, della durata di tre anni, cui si accede mediante bando di concorso della pubblica amministrazione.

Gli Stati membri sono obbligati a fornire una formazione specifica di medico generico, senza che l'accesso alla stessa sia condizionato da limiti di bilancio e consentendo vie alternative di formazione? Tale formazione è indispensabile per esercitare la professione privatamente e in strutture pubbliche?

L'articolo 7, paragrafo 5 della suddetta direttiva può risultare discriminatorio nei confronti dei cittadini dello Stato che non possono accedere alla formazione nel proprio paese, mentre viene riconosciuta l'abilitazione conseguita da altri in paesi terzi?

Tale situazione può portare a una sorta di «dumping» formativo e a un esodo verso quei paesi in cui sia più facile conseguire la formazione, a vantaggio in definitiva delle persone con maggiori disponibilità economiche?

Può la Commissione indicare a chi spetta determinare che un medico è «stabilito» nel territorio di uno Stato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva summenzionata?

Non crede la Commissione di dover armonizzare i sistemi di accesso alla formazione specifica, onde garantire la parità delle opportunità? Intende avvicinarsi alla data del 1° gennaio 1995 sulla base di tali criteri?

(* GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 26.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1992)

Il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di limitare l'accesso alla formazione specifica in medicina generale mediante concorso purché non vi sia discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

Il campo d'applicazione della direttiva 86/457/CEE non è determinato in base ad una distinzione tra settore privato e settore pubblico. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 la formazione prevista dalla direttiva 86/457/CEE sarà obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 1995, per l'esercizio dell'attività di medico generico nel quadro del regime nazionale di sicurezza sociale.

La risposta al quesito su eventuali effetti discriminatori e di dumping nella formazione è negativa: la Commissione ritiene che la formazione di medico generico acquisita in un paese terzo deve soddisfare almeno le condizioni minime previste dagli articoli 2 e 3 della direttiva 86/457/CEE e che comunque il riconoscimento di un diploma di paesi terzi in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5 vincola solamente lo Stato membro che ha proceduto a tale riconoscimento e non gli altri.

Le autorità degli Stati membri competenti per il riconoscimento della qualità di medico stabilito nel loro territorio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 sono le autorità che hanno permesso ai medici in questione di stabilirsi e di esercitare sul loro territorio in virtù delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE (¹).

Secondo la Commissione, infine, è compito di ogni Stato membro e non delle istituzioni comunitarie garantire pari opportunità per i cittadini nell'accesso alla formazione specifica in medicina generale.

(¹) GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2876/91

dell'on. Michael Welsh (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 126/89)

Oggetto: Contributo britannico al bilancio comunitario

Nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1990, pagine 76 e 77, la Corte dei conti ha pubblicato tabelle che riportano le risorse proprie ricevute dagli Stati membri nonché i pagamenti annui agli Stati membri nel periodo 1985-1989. Se si sottraggono dalla tabella delle risorse proprie le cifre relative ai pagamenti, il contributo netto del Regno Unito al bilancio comunitario, in milioni di Ecu, è il seguente:

1986: 1 438,4
1987: 2 606,0
1988: 2 070,0
1989: 3 353,8.

Può la Commissione far sapere se tali cifre tengono conto di tutti i rimborsi e di altri adeguamenti? In caso negativo, quale dovrebbe essere il contributo netto?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**
(28 gennaio 1992)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione le cifre calcolate dalla Corte dei conti tengono conto della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2878/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 126/90)

Oggetto: Locali della Commissione a Bruxelles

Può la Commissione fornire un elenco dei locali da essa occupati a Bruxelles?

Può inoltre precisare a che titolo vengono occupati tali locali?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(18 febbraio 1992)

La Commissione provvede a trasmettere direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei locali che essa occupa a Bruxelles specificando il tipo di occupazione dei locali medesimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2884/91

dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 126/91)

Oggetto: Pericolosità delle moto d'acqua

I «jet ski», le potenti moto d'acqua, hanno ormai invaso le coste mediterranee costituendo un grave pericolo per i bagnanti dei nostri mari.

Per la loro guida in Italia non è richiesto alcun patentino e nessuna targa o altra identificazione.

La loro potenza (da 500 a 650 centimetri cubi) è fonte di rumore, inquinamento, ferimenti, del tutto assurdi e inutili.

Può dire la Commissione se e come intende intervenire a difesa dei cittadini che, già insidiati da tante forme di inquinamento e altri pericoli, devono ora difendere le proprie vacanze da queste imbarcazioni che esaltano solamente velocità e stupidità?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(1° aprile 1992)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 2155/90 dell'on. Diez de Rivera Icaza (*).

(*) GU n. C 161 del 20. 6. 1991.

Solo nel caso di due denunce, quella del 31 maggio 1985 e quella del 20 giugno 1991, le procedure non sono ancora concluse. Il ritardo relativo alla prima di queste denunce è dovuto alla necessità di creare un precedente orientativo in un caso analogo ed ai numerosi cambiamenti sostanziali apportati in un certo periodo agli accordi, alcuni dei quali dovuti alle nuove disposizioni della legislazione britannica introdotte in seguito alla relazione della MMC del 1989 sulla vendita della birra. Si prevede tuttavia che entrambe le procedure vengano concluse nel prossimo futuro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2897/91
dell'on. Ian White (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 126/92)**

Oggetto: Denunce concernenti il settore della birra

Vuol la Commissione fornire ragguagli sulle denunce che le sono state presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1984/83 (*) in seguito ai problemi sorti in merito all'interpretazione del titolo II, precisando — per i singoli Stati membri — il numero esatto delle denunce e la data in cui queste le sono pervenute?

Vuole inoltre far sapere quando prevede di potersi occupare di tali denunce e spiegare i motivi dei tempi lunghi che si registrano in molti casi del genere?

(*) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(10 febbraio 1992)**

La Commissione non ha in questo settore specifico un sistema di controllo che registri le denunce connesse all'interpretazione del titolo II del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983, ma una ricerca in proposito ha fornito i seguenti dati:

Data della denuncia	Stato membro interessato
8 giugno 1984	Germania
26 giugno 1984	Germania
30 novembre 1984	Regno Unito
31 maggio 1985	Regno Unito
14 novembre 1985	Regno Unito
9 aprile 1986	Regno Unito
19 dicembre 1986	Regno Unito
9 luglio 1987	Regno Unito
4 settembre 1989	Germania
20 giugno 1991	Regno Unito

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2917/91
dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
(9 dicembre 1991)
(92/C 126/93)**

Oggetto: Contributi comunitari al disarmo nucleare in zone di conflitto

Secondo recenti informazioni la politica di disarmo nucleare promossa dal presidente americano George Bush starebbe pericolosamente fallendo in alcuni paesi dell'Estremo oriente. In particolare, tale politica non ha prospettive favorevoli nella penisola di Corea, a seguito dei colloqui dello scorso ottobre tra i primi ministri della Corea del Nord e della Corea del Sud e in considerazione della risoluzione del governo di Pyongyang di diventare una potenza nucleare (*International Herald Tribune* del 28 ottobre 1991). Non sono rassicuranti neanche le prospettive in Cina: questo paese infatti, senza dare spiegazioni, ha posticipato la ratifica del trattato di non proliferazione mentre a Washington lo si accusava di cooperare con l'Iran in questo campo (*Le Monde*, 1° gennaio 1991).

Si chiede ai ministri:

1. Data l'importanza generale della politica di disarmo nucleare, con quali mezzi la CPE intende contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi laddove questi siano minacciati?
2. In particolare, dispone la Comunità di mezzi per evitare che gli scienziati nucleari sovietici offrano la loro collaborazione ai paesi che stanno adoperandosi per dotare i propri eserciti di armamenti nucleari?

**Risposta
(10 aprile 1992)**

La Comunità e gli Stati membri condividono pienamente le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda le osservazioni introduttive dell'interrogazione la Comunità e i suoi Stati membri si compiacciono per la firma da parte della Corea del Nord

dell'accordo di salvaguardia confidando in una sua prossima ratifica e attuazione. Essi si rallegrano altresì per la decisione della Cina di aderire al TNP.

Nella dichiarazione relativa alla non proliferazione e all'esportazione di armi adottata dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel giugno 1991, la Comunità e gli Stati membri hanno affermato di sostenere il rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari. Nel contesto della 46^a sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite hanno ribadito questa posizione chiedendo in particolare un consolidamento e un miglioramento del sistema di salvaguardia AIEA.

Essi hanno proposto al consiglio dei governatori AIEA nonché alla conferenza generale AIEA (Vienna, 16-20 settembre 1991) l'adozione di una prima serie di misure che saranno relativamente semplici da attuare ma che tuttavia daranno un immediato contributo all'efficacia in materia di salvaguardia, ossia:

- l'obbligo per gli Stati di rendere nota all'Agenzia qualsiasi nuova costruzione di impianti almeno 180 giorni prima dell'inizio dei lavori; obbligo di notifica immediata qualora si tratti di impianti in costruzione o completati, ma non ancora in funzione;
- l'obbligo di notificare tutte le materie impiegate per usi civili compreso il concentrato uranifero (yellow cake) prodotto nel territorio di uno Stato;
- l'esecuzione efficace da parte dell'Agenzia di ispezioni speciali, compreso il ricorso a tali ispezioni in relazione a impianti nucleari non notificati;
- la costituzione da parte dell'AIEA di un registro universale relativo all'importazione e all'esportazione di attrezzature di cui all'Infcirc 254 e, a discrezione dell'Agenzia, la verifica che
 - I. le attrezzature di cui all'Infcirc 254 sono attualmente situate in un impianto controllato, e che
 - II. tutte le materie nucleari soggette a trattamento in detto impianto sono effettivamente controllate;
- l'obbligo di notificare al consiglio dei governatori tutte le domande di esenzione ai sensi degli articoli 36 e 37 dell'Infcirc/153, prima dell'accettazione di siffatte domande.

Pur prendendo atto che le proposte presentate nel frattempo dal direttore generale dell'Agenzia rispondono ampiamente a queste preoccupazioni immediate, la Comunità e gli Stati membri reputano necessario prendere in considerazione il miglioramento dell'efficacia, efficienza e credibilità a lungo termine del regime internazionale di salvaguardia.

L'ultimo punto sollevato dall'onorevole parlamentare costituisce fonte di grande preoccupazione per la Comunità e gli Stati membri. Nell'ultima riunione CPE a livello ministeriale svoltasi a Lisbona il 17 febbraio 1992, essi hanno convenuto di comunicare alle autorità delle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica la loro disponibilità a fornire qualsiasi assistenza tecnica che ritengono necessaria per eliminare le armi nucleari e istituire un sistema efficace di non proliferazione.

Nella stessa occasione hanno inoltre sottoscritto la proposta presentata dalla Germania, insieme con la Russia e gli Stati Uniti, di creare in Russia un centro internazionale di scienza e tecnologia a sostegno di progetti intesi a dare agli scienziati e ai tecnici nucleari dell'ex Unione Sovietica la possibilità di indirizzare i loro talenti verso obiettivi non militari e in particolare a ridurre al minimo qualsiasi incentivo ad impegnarsi in attività volte alla proliferazione di armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché di vettori per missili. Mediante questi progetti, gli scienziati e i tecnici contribuirebbero altresì agli attuali sforzi intesi a ridurre ed eliminare le armi di distruzione di massa, compreso lo sviluppo di tecnologie atte a corroborare questi sforzi. La Commissione esaminerà le modalità per fornire un sostegno finanziario a questa iniziativa nel contesto dei programmi del 1992 per l'assistenza tecnica.

Posso assicurare l'onorevole parlamentare che la Comunità e gli Stati membri non risparmieranno alcuno sforzo per pervenire ad un efficace sistema di non proliferazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2940/91

dell'on. François Guillaume (RDE)
al Consiglio delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 126/94)

Oggetto: Condizione degli addetti alle operazioni di transito merci nella prospettiva della soppressione delle frontiere interne il 1° gennaio 1993

L'istituzione del mercato europeo modificherà considerevolmente le condizioni in cui a partire dal 1° gennaio 1993 verranno effettuati i controlli alle frontiere. L'eliminazione delle frontiere interne e il pagamento dell'IVA e delle tasse analoghe nel luogo di destinazione e non più alle frontiere minacciano direttamente 85 000 dipendenti di società di transito private senza considerare il personale delle varie amministrazioni doganali. Il commercio di provenienza extracomunitaria non basterà ad alimentare l'attività di questo settore al punto tale da mantenere l'attuale livello occupazionale.

1. Che cosa intende fare la Comunità per lenire le conseguenze sociali dell'abbattimento delle frontiere nel 1993 sul personale di cui sopra e le loro famiglie?
2. Quali provvedimenti di formazione e di riconversione del personale intende essa adottare e in quali condizioni finanziarie?

Risposta

(13 aprile 1992)

Per quanto riguarda la formazione professionale dei dipendenti delle dogane, il Consiglio ha adottato, il 20 giugno 1991, una decisione (91/341/CEE) per l'adozione di un programma d'azione comunitaria (programma MATHAEUS) (1).

Quanto al resto, il Consiglio rammenta il ruolo del Fondo sociale europeo, la cui gestione spetta alla Commissione, nel settore della formazione e della riconversione professionale, nonché l'iniziativa comunitaria per le zone di frontiera (INTERREG).

Infine, durante il Consiglio «Mercato interno» del 25 febbraio scorso, la Commissione ha anche menzionato i problemi particolari che gli speditonieri doganali dovranno affrontare in seguito al completamento del mercato interno.

(1) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2973/91

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 126/95)

Oggetto: Linea di bilancio per la riconversione delle industrie per la produzione di armi

Considerando le recenti dichiarazioni del commissario Brittan sulle industrie comunitarie produttrici di armi, a suo parere poco competitive in quanto eccessivamente protette;

considerando la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 settembre 1991 sulle conseguenze della riduzione delle spese militari per la situazione occupazionale di determinate regioni;

si chiede alla Commissione se intende inserire nel futuro progetto di bilancio generale delle Comunità europee una linea destinata alla riconversione a fini civili delle industrie produttrici di armi, non soltanto per evitare ripercussioni negative sull'occupazione e l'economia delle regioni dipendenti da tali industrie, ma anche come forma di contributo positivo per incentivare il disarmo.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1992)

La Commissione ha già trattato nel 1991 le questioni connesse alla riconversione delle industrie per la produzione di armi, precisamente nelle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 437/91 (1) dell'on. Arbeloa Muru e n. 540/91 (2) dell'on. Peter e durante il dibattito della sessione plenaria del 9 settembre 1991 sulle conseguenze della riduzione delle spese militari per la situazione occupazionale.

In tutte queste occasioni la Commissione si è impegnata a seguire attentamente l'evoluzione in corso, soprattutto per quanto concerne le conseguenze sull'occupazione, sul potenziale tecnologico e sulle attività economiche in certe regioni della Comunità. Essa ha altresì voluto render note le conclusioni dei lavori e degli studi in corso.

Sul piano dell'occupazione si registra che il personale impiegato nell'industria degli armamenti è composto in percentuale notevole da ingegneri e da scienziati, dunque da personale qualificato di cui c'è in genere carenza. Questo fatto dovrebbe agevolare il passaggio della manodopera qualificata in esubero dalle industrie degli armamenti al settore civile.

Nei casi in cui questi lavoratori si trovano nei bacini d'occupazione ammissibili all'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali spetta agli Stati membri prendere le misure e le disposizioni più appropriate nel quadro dei programmi operativi approvati dalla Commissione.

D'altro canto nel 1991 la Commissione ha destinato il 52% degli stanziamenti della linea di bilancio B2-61 (PERIFRA), vale a dire circa 21 milioni di Ecu, al cofinanziamento di piccoli progetti a carattere dimostrativo in regioni che risentono direttamente delle conseguenze degli accordi sul disarmo e della riduzione degli stanziamenti militari. Una parte significativa di questi progetti riguardava la riconversione dell'industria degli armamenti. Nel 1992 questa stessa linea di bilancio B2-61 sarà dotata di 50 milioni di Ecu, una parte dei quali sarà utilizzata per portare avanti questo stesso tipo di azione.

Tuttavia la regolamentazione attuale non consente ai fondi strutturali di occuparsi del settore degli armamenti nel suo insieme, né di affrontare i problemi di riqualificazione e di riconversione a livello settoriale.

(1) GU n. C 281 del 28. 10. 1991.

(2) GU n. C 214 del 16. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3005/91

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 126/96)

Oggetto: Riflessioni sulla nuova politica della pesca a livello comunitario

Secondo fonti della Commissione la politica comune della pesca (PCP), avviata nel 1983, si è rivelata un grave

fallimento a causa dell'esistenza di una pressione eccessiva e incontrollata delle attività di pesca a fronte di una diminuzione delle risorse.

Per evitare che questa situazione si deteriori ulteriormente, a quanto pare la Comunità europea ha progettato un'approfondita riforma da attuare a breve termine; fra le misure contemplate sembra vi sia l'intenzione da parte della Comunità di esercitare un controllo più diretto sulle attività dei pescherecci dei vari Stati membri, al fine di assicurare con maggiore efficacia il rispetto della normativa attuale in materia e preservare maggiormente le risorse.

Dal momento che, a seguito di tali voci, il mondo della pesca si chiede quali siano i nuovi orientamenti comunitari in materia, potrebbe la Commissione indicare se, previamente all'adozione di una nuova politica della pesca a livello comunitario, non ritenga utile elaborare un libro bianco (o blu) sull'argomento, che possa servire da base per la riflessione di tutti i settori interessati, al fine di individuare le soluzioni più convenienti per tutti?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

Il 4 dicembre 1991 la Commissione ha adottato una relazione al Consiglio ed al Parlamento sulla politica comune della pesca.

In base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (*), la relazione avrebbe dovuto esaminare soltanto la situazione della pesca nella Comunità, lo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere, lo stato del patrimonio ittico nonché la sua prevedibile evoluzione. Tuttavia la Commissione ha colto l'occasione per effettuare un bilancio più ampio e completo della politica comune della pesca (PCP) nel suo complesso e per stabilire gli orientamenti generali ritenuti più idonei a garantire l'avvenire del settore.

Nella relazione vengono proposti alcuni orientamenti che rispondono all'imperativa ed immediata necessità di migliorare e potenziare la normativa in materia di accesso alle risorse ittiche, in particolare riducendo lo sforzo di pesca della flotta comunitaria nonché il suo potenziale, tramite un più severo sistema di gestione e di controllo delle operazioni di pesca. Viene inoltre sottolineata l'esigenza di attenuare a breve termine, tramite misure di accompagnamento, le conseguenze socio-economiche di tale riduzione.

La relazione mira ad aprire un dibattito nell'ambito delle istituzioni e degli enti comunitari interessati e soltanto sulla base delle discussioni che avranno luogo nei primi mesi del '92 la Commissione presenterà le opportune proposte di regolamentazione.

(*) GU n. L 24 del 27. 1. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3007/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 126/97)

Oggetto: Sovvenzione da parte della Comunità europea ai consorzi di formazione università — imprese

Una delle principali conseguenze dell'attuazione del programma COMETT (I e II) è stata la proliferazione e il consolidamento dei CFUI (consorzi di formazione università — imprese) che raggiungono già il numero di 156 in tutta l'Europa e si sono convertiti in efficienti intermediari fra università e imprese, incaricandosi al contempo di dar corso agli scambi di studenti.

Dal momento che tali associazioni sono sovvenzionate dalla Comunità europea, non può venir meno l'interesse a far sì che questo efficace strumento di realizzazione del programma COMETT si estenda all'interno degli Stati membri e attui in modo ancor più marcato il programma citato.

Potrebbe la Commissione indicare in che cosa consiste la sovvenzione comunitaria ai CFUI, quali sono le condizioni richieste per ottenere tale sovvenzione e quale disposizione comunitaria disciplina in generale il sostegno della Comunità europea ai CFUI?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(23 gennaio 1992)

Conformemente alla decisione 89/27/CEE (*) del Consiglio del 16 dicembre 1988 relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II: 1990-1994), la Comunità dà un sostegno finanziario a 158 consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) attraverso il programma COMETT. I CFUI ottengono questo contributo per promuovere la cooperazione e la compartecipazione tra le università e le imprese a condizione di:

- contribuire all'individuazione dei fabbisogni in materia di formazione tecnologica,
- rispondere a questi bisogni su una base strutturata e coordinata,
- fornire una struttura di supporto per l'esecuzione del programma COMETT,

- rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri,
- sviluppare interazioni sotto forma di reti settoriali.

Quando siano soddisfatte queste condizioni la Comunità può dare un contributo forfettario a ogni CFUI pari al massimo al 50% delle spese previste. Questo contributo sarà decrescente, con un massimo di 70 000, 60 000 e 50 000 Ecu per CFUI, rispettivamente per i primi tre anni operativi.

(¹) GU n. L 13 del 17. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3041/91
dell'on. Christian de la Malène (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (13 gennaio 1992)
 (92/C 126/98)

Oggetto: Significato della nozione «marchio CE» nella direttiva del 1989 concernente i prodotti da costruzione

Con riferimento alla direttiva 89/106/CEE (¹), concernente i prodotti da costruzione, può la Commissione dire come deve essere intesa la nozione «marchio CE»?

Occorre dare a tale nozione un significato restrittivo, che coprirebbe unicamente ciò che riguarda i requisiti essenziali nella concezione del prodotto, oppure un valore più ampio che comprenderebbe non soltanto i requisiti essenziali ma anche le caratteristiche specifiche del prodotto, che deve permettere all'opera in cui viene incorporato di essere adatta all'uso per il quale è stata concepita ed essere conforme ai requisiti essenziali?

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
 (27 febbraio 1992)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1685/91 dell'on. Lamassoure (¹).

(¹) GU n. C 102 del 22. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3118/91
dell'on. Thomas Spencer (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
 (24 gennaio 1992)
 (92/C 126/99)

Oggetto: Legge del Regno Unito sulla radiodiffusione

La legge del Regno Unito sulla radiodiffusione entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno concede alle autorità britanniche il potere di accostare, fermare e rimorchiare navi, anche al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, se su di esse è in funzione una stazione radiotrasmittente non conforme alla legge sulla radiodiffusione marittima del 1967.

Potrebbe la Commissione accertare se questi aspetti della legislazione britannica sono conformi alla direttiva CEE sulla radiodiffusione e alle più generali disposizioni del trattato quali l'articolo 59 e seguenti?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
 (3 marzo 1992)

Si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle risposte date alle interrogazioni scritte n. 772/91 dell'on. Raffarin (¹) e n. 1679/91 dell'on. Vernier (²).

(¹) GU n. C 214 del 16. 8. 1991.

(²) GU n. C 102 del 22. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3136/91
dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
 (24 gennaio 1992)
 (92/C 126/100)

Oggetto: Sorveglianza delle misure attuate in Romania verso il pluralismo

I ministri per gli affari esteri intendono verificare l'informazione secondo la quale i fascicoli dei funzionari della Securitate non saranno aperti per 60 anni, e che nessuno di tali funzionari sarà arrestato per le attività svolte prima della rivoluzione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3137/91
dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
 (24 gennaio 1992)
 (92/C 126/101)

Oggetto: Sorveglianza delle misure attuate in Romania verso il pluralismo

La proposta presentata nel progetto di costituzione rumena di creare un consiglio di difesa nazionale distinto

dal governo civile è conforme alla concezione dei ministri per gli affari esteri di uno stato fondato sul diritto giuridico e dotato di organi nazionali soggetti allo stesso diritto?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3199/91
dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
 (24 gennaio 1992)
 (92/C 126/102)

Oggetto: Monitoraggio dei progressi rumeni verso il pluralismo

Possono i ministri degli affari esteri invitare le autorità rumene a dar prova di glasnost assicurando alla giustizia gli autori del delitto del sacerdote cattolico Geza Palffy — scomparso nel 1984 — che protestava per la soppressione della festività del 25 dicembre ad opera del regime di Ceausescu?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 3136/91, 3137/91 e 3199/91
 (10 aprile 1992)

I punti specifici sollevati dall'onorevole parlamentare non sono stati discussi come tali nell'ambito della cooperazione politica europea. Tuttavia l'onorevole parlamentare è certamente al corrente, come confermano gli intensi dibattiti cui ha preso parte nell'ultimo anno, che la Comunità e gli Stati membri tengono costantemente sotto controllo gli sviluppi della situazione in Romania, particolarmente tutti gli aspetti relativi alla situazione dei diritti dell'uomo in tale paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3212/91
dell'on. Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (28 gennaio 1992)
 (92/C 126/103)

Oggetto: Controlli delle catture

Contro i contingenti di cattura in molti Stati membri della CE si stanno accumulando i ricorsi. Un pescatore che ha ancora disponibili 500 kg di merluzzo del suo contingente, ma che già alla prima retata ne ha catturate 3 t non ributta in mare i pesci morti, potendo trovare acquirenti del pesce eccedente nell'industria di trasformazione. Si è andato così sviluppando un mercato nero che rappresenta fino al 50% del giro d'affari nelle esportazioni di pesce.

Controllori competenti per la Danimarca hanno ammesso che viene scoperta soltanto un'infrazione su quattro,

infatti su un totale di 150 000 uscite in mare dei pescatori danesi è stato possibile infliggere complessivamente soltanto 214 multe.

In un caso è stata inflitta una multa di 13 000 DM, poiché due commercianti danesi avevano acquistato da un fornitore olandese 300 000 kg di passera di mare come rombo chiodato per mantenere intatto agli olandesi il contingente di passera di mare. I fornitori olandesi ne sono usciti senza danni.

1. Come pensa la Commissione di venire a capo di queste pratiche?
2. La Commissione riconosce che i casi sopra descritti stanno ad indicare che la politica dei contingenti è praticamente inapplicabile e che quindi va completamente ripensata?
3. La Commissione ritiene che si possa far fronte efficacemente alle infrazioni rendendo più severi i controlli, quando questi finora hanno avuto ben poco successo o non colpiscono affatto buona parte dei responsabili?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
 (28 febbraio 1992)

1. La Commissione rammenta che il controllo del rispetto delle disposizioni relative alla conservazione delle risorse alieutiche spetta in primo luogo agli Stati membri, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87.
2. La Commissione ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri ad adottare adeguate misure di controllo contro i circuiti paralleli di immissione sul mercato, sia aumentando i controlli fisici nei porti di sbarco sia inasprendo le sanzioni per i contravventori. In tale ambito sarebbe opportuna un'azione coordinata tra i vari servizi di controllo degli Stati membri che consenta di risalire all'origine dei prodotti trasportati su camion.
3. La Commissione intende proporre al Consiglio, nei prossimi mesi, misure comunitarie intese a potenziare gli strumenti di controllo esistenti e aumentare l'efficacia del sistema già in vigore. In tali proposte la Commissione intende sottolineare l'importanza di un controllo integrato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3232/91
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
 (28 gennaio 1992)
 (92/C 126/104)

Oggetto: Immigrazione illegale

Il gruppo di lavoro costituitosi in seguito alla riunione di 28 ministri europei della giustizia e degli interni che si è

tenuta a Berlino lo scorso 30 e 31 ottobre al fine di mettere a punto un'azione congiunta contro l'immigrazione illegale è formato da rappresentanti dell'Austria, dell'Ungheria e dell'Italia. L'Italia rappresenta tutta la Comunità?

Risposta ⁽¹⁾
(13 aprile 1992)

La conferenza di Berlino, alla quale accenna l'onorevole parlamentare, si è tenuta fuori del quadro delle Comunità europee e, di conseguenza, il Consiglio non è in grado di rispondere all'interrogazione che gli è stata rivolta.

(¹) Questa risposta è stata fornita dal Consiglio delle Comunità europee, competente in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3240/91

dell'on. Ernest Glinne (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(28 gennaio 1992)

(92/C 126/105)

Oggetto: Sostegno alla comunità locale israelo-palestinese di Neve Shalom

Nel 1972 dei frati trappisti hanno messo a disposizione di una comunità locale mista israelo-palestinese denominata Neve Shalom (Nuova Pace), 12 500 mq di terra in una regione montagnosa poco popolata a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv. Nel 1989 tale comunità è stata riconosciuta dal consiglio regionale parastatale Mateh Jehuda, che aiuta diversi kibboutzim e villaggi del cantone, ma a tutt'oggi la legislazione israeliana vieta l'invio di aiuti esterni alla comunità, ed in particolare ai suoi componenti palestinesi.

D'altro canto il 1° novembre 1991 la radio nazionale belga ha mandato in onda un'emissione estremamente interessante nel corso della quale i portavoce delle due parti hanno riconosciuto, seppure con sfumature diverse, il carattere positivo dell'esperimento quale strumento locale di ravvicinamento dei due popoli antagonisti. Nel «comune misto» di 80 abitanti — compresi 20 bambini regolarmente scolarizzati, tra cui alcuni palestinesi provenienti dal vicino villaggio arabo di Abu Gosh — sono stati istruiti un numero considerevole di adolescenti e svolgono attività didattica centinaia di educatori desiderosi di insegnare in un clima di reciproca fiducia.

Considerando che, nonostante le ridotte dimensioni, tale esperimento — non ripetibile su più larga scala — merita apprezzamento e sostegno, non ritiene il Consiglio che questo caso eccezionale dovrebbe essere considerato con generosità dal punto di vista sia politico che materiale,

quantunque alcuni interlocutori israeliani si ostinino a considerare gli arabi di Neve Shalom come degli israeliani o degli stranieri insoliti, ma in ogni caso non come dei palestinesi non violenti?

Risposta
(9 aprile 1992)

In seguito alle decisioni del Consiglio del 27 ottobre 1986 la Comunità applica misure a favore delle popolazioni palestinesi della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza inerenti nel contempo al regime commerciale e all'assistenza finanziaria. Quest'ultimo tipo di intervento è inteso a migliorare la situazione economica e sociale delle popolazioni palestinesi dei territori occupati; esso è incentrato in particolare su progetti o azioni nei settori agricolo e industriale atti a creare posti di lavoro, sulla formazione nonché su un funzionamento più efficace delle istituzioni palestinesi a livello locale, quali municipalità, università, centri di insegnamento e organizzazioni professionali arabi. I progetti nel settore abitativo e sanitario hanno attualmente rango prioritario.

La gestione dell'aiuto, a fronte del quale è iscritto nel bilancio 1992 uno stanziamento d'impegno di 12 milioni di Ecu, compete alla Commissione secondo una procedura analoga a quella applicabile all'attuazione degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con gli Stati vicini.

Inoltre la decisione del Consiglio del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (91/408/CEE) per contribuire a limitare le conseguenze negative del conflitto del Golfo, prevede aiuti non rimborsabili a favore di dette popolazioni per un importo di 60 milioni di Ecu. Tali aiuti sono gestiti dalla Commissione secondo la procedura definita dalla decisione stessa.

Spetta quindi alla Commissione valutare se la comunità locale cui fa riferimento l'onorevole parlamentare possa beneficiare di un aiuto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 60/92

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
al Consiglio delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 126/106)

Oggetto: Posti di controllo veterinario nella regione di Poitou-Charentes

Nel quadro dell'attuazione della direttiva 90/675/CEE (¹) del 10 dicembre 1990, relativa ai controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi, non è

prevista l'istituzione di posti di controllo né al porto di Rochefort né in quello di La Rochelle. Ciò comporta ripercussioni negative per l'economia della regione di Poitou-Charentes.

Tenuto conto di tale situazione, sarebbe possibile per il Consiglio riconsiderare l'istituzione di posti di ispezione frontalieri sul litorale atlantico della regione di Poitou-Charentes?

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Risposta

(9 aprile 1992)

A norma dell'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE spetta agli Stati membri presentare alla Commissione l'elenco dei posti di ispezione frontalieri incaricati di effettuare i controlli veterinari all'importazione nel territorio comunitario di prodotti e di animali vivi, previa una selezione preliminare effettuata dalle autorità nazionali in collaborazione con i servizi della Commissione per accertare la conformità con i requisiti di dette direttive. La Commissione elabora l'elenco comunitario soltanto dopo che è stata effettuata l'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri designati dagli Stati membri.

Pertanto della scelta dei posti d'ispezione frontalieri sono innanzitutto responsabili, nel quadro dei criteri fissati a livello comunitario, gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 91/92

dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(6 febbraio 1992)

(92/C 126/107)

Oggetto: Armi atomiche nell'ex Unione Sovietica

Secondo numerosi articoli apparsi sulla stampa europea e mondiale, ma anche secondo recenti dichiarazioni di ex ufficiali sovietici, esiste il grave pericolo che le Repubbliche ex sovietiche possano disporre in modo incontrollato di armi e materiale nucleari.

Quali misure preventive intendono adottare i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea?

Risposta

(10 aprile 1992)

La Comunità e i suoi Stati membri attribuiscono grande importanza alla non proliferazione delle armi nucleari.

Essi hanno considerato questo punto un problema specifico delle trattative con le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica collegando la questione del riconoscimento con quello della non proliferazione.

Nella dichiarazione relativa agli «Orientamenti per il riconoscimento dei nuovi Stati dell'Europa orientale e dell'Unione Sovietica», in data 16 dicembre 1991, i ministri hanno posto come condizione preliminare per il riconoscimento di un nuovo Stato «l'accettazione di tutti i pertinenti impegni per quanto riguarda il disarmo e la non proliferazione nucleare nonché la sicurezza e la stabilità regionale».

Nella dichiarazione sul «Futuro status della Russia e delle altre ex Repubbliche sovietiche», in data 23 dicembre 1991, la Comunità e i suoi Stati membri hanno espresso la speranza di ricevere dalla Comunità degli Stati indipendenti «l'assicurazione che provvederanno ad un controllo unico delle armi nucleari e alla loro non proliferazione».

Nelle dichiarazioni sul «Riconoscimento delle ex Repubbliche sovietiche», in data 31 dicembre 1991 e 15 gennaio 1992, la Comunità e i suoi Stati membri hanno affermato di essere disposte a procedere al riconoscimento in funzione delle assicurazioni ricevute e a condizione che tutte le Repubbliche «sul cui territorio si trovano armi nucleari aderiscano entro breve tempo al trattato di non proliferazione nucleare come potenze prive di armi nucleari».

La Comunità e i suoi Stati membri continueranno a considerare prioritario il problema della non proliferazione, compreso quello relativo ad un eventuale «esodo dei cervelli nucleari» nei loro futuri contatti con le Repubbliche della Comunità degli Stati indipendenti, in particolare nel quadro del centro internazionale della scienza e della tecnologia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 97/92

dell'on. Maartje von Putten (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 126/108)

Oggetto: Missione comunitaria d'informazione nel Bangladesh (20-22 ottobre 1991)

1. Può far sapere il Consiglio se nel corso della sua visita in Bangladesh la missione si è informata sulla situazione (dei diritti dell'uomo) nella zona di Chittagong Hill? Quali elementi ha appreso al riguardo?

2. Con chi ha discusso la missione in Bangladesh della situazione e quali conclusioni ha tratto da tali discussioni?

3. Si è discusso in tale occasione anche delle possibilità di un ritorno in condizioni di sicurezza dallo stato indiano di Tripura delle persone originariamente fuggite da Chittagong Hill?

4. Di quali garanzie dispone il Consiglio che l'aiuto alimentare e finanziario concesso dalla CE o dagli Stati membri al Bangladesh venga utilizzato positivamente anche a favore della popolazione tribale di Chittagong Hill e non venga invece sfruttato per sostenere la militarizzazione della regione?

Risposta

(13 aprile 1992)

La missione d'informazione cui ha proceduto dal 20 al 22 ottobre 1991 nel Bangladesh il presidente in carica del Consiglio (Sviluppo), accompagnato dal suo predecessore e dal suo successore o loro rappresentanti, si prefiggeva i seguenti scopi:

- esaminare il rapporto tra l'aiuto d'emergenza, l'aiuto alla ricostruzione e l'aiuto allo sviluppo a lungo termine, nonché le possibilità d'un migliore coordinamento tra donatori;
- manifestare la presenza europea e l'interesse dell'Europa per il Bangladesh — uno dei paesi più poveri e vittima di catastrofi ricorrenti — che figura tra i principali beneficiari dell'aiuto della Comunità e dei suoi Stati membri e in cui è stata recentemente restaurata la democrazia parlamentare.

La delegazione della Comunità, nei suoi colloqui con i dirigenti politici del paese, ha sottolineato a più riprese l'importanza che la Comunità e i suoi Stati membri annettono al rispetto dei diritti dell'uomo e alla radicazione della democrazia. Il problema specifico della situazione nella zona di Chittagong Hill, cui accenna l'onorevole parlamentare, non è stato menzionato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 134/92

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 febbraio 1992)

(92/C 126/109)

Oggetto: Bacini minerari non carboniferi nella Comunità

Data l'esistenza di un programma comunitario a favore dei bacini carboniferi (RECHAR), e considerando che nella Comunità vi sono altre regioni o province in cui si trovano bacini minerari non carboniferi attualmente sottoposti a un radicale processo di riconversione, può il Consiglio far sapere se ha pensato di istituire un programma di aiuti specifici a favore dei bacini minerari della Comunità diversi da quelli carboniferi?

Risposta

(9 aprile 1992)

A tutt'oggi il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta della Commissione mirante ad istituire un programma di aiuto specifico a favore dei bacini minerari non carboniferi della Comunità. Si richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che si prevede di trattare il problema generale della politica mineraria in occasione della prossima sessione del Consiglio «Industria».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 138/92

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 febbraio 1992)

(92/C 126/110)

Oggetto: Programma di informazione e coordinamento delle politiche ambientali per la protezione del Mediterraneo

In che modo pensa il Consiglio di attuare un programma di informazione e coordinamento tra le varie amministrazioni pubbliche a livello locale, regionale, statale e comunitario, al fine di rendere più efficaci gli interventi di politica ambientale volti a proteggere il Mediterraneo?

Risposta

(9 aprile 1992)

1. Il Consiglio ha già avuto modo di sottolineare, nella risoluzione (87/C 328/01) concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (1), adottata il 19 ottobre 1987, il carattere prioritario di un'azione a favore della protezione globale ed integrata dell'ambiente nella regione mediterranea.

2. In questo contesto il Consiglio ha adottato, il 4 marzo 1991, il regolamento (CEE) n. 563/91 relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA) (2).

L'azione MEDSPA prende tra l'altro in considerazione le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare:

- uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento è infatti «aumentare la cooperazione e il coordinamento in materia di protezione dell'ambiente nella regione interessata, integrando l'azione comunitaria alle operazioni svolte a livello regionale, nazionale ed internazionale»;
- va infine osservato che tra le misure prioritarie a titolo del regolamento in questione figurano, quanto

all'azione nei paesi mediterranei non comunitari, l'aiuto alla creazione delle strutture amministrative e l'assistenza tecnica alla definizione delle politiche in campo ambientale. Dette misure possono essere attuate anche al fine di facilitare gli scambi di informazioni ed il coordinamento tra le diverse parti.

(¹) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 216/92

dell'on. José Valverde López (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)

(92/C 126/111)

Oggetto: Salubrità degli alimenti, delle bevande e delle acque destinate al consumo umano

Nelle conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relative alla salubrità degli alimenti, delle bevande e delle acque destinate al consumo umano (¹) si riconosceva come compito primario della Comunità quello di porre in essere con urgenza un'azione coordinata e approfondita tendente a stabilire il più rapidamente possibile regole efficaci, particolarmente nei settori prioritari per il conseguimento di un elevato grado di protezione della salute.

Quali misure hanno adottato il Consiglio e gli Stati membri per coordinare le regole esistenti, nonché garantirne l'effettiva osservanza con un'applicazione efficace e uniforme?

(¹) GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 19.

Risposta

(9 aprile 1992)

Nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'applicazione degli strumenti per la realizzazione del mercato interno (SEC(91) 2491 def.) si analizza la situazione al 10 dicembre 1991. Sono esaminati i problemi di applicazione degli strumenti per la realizzazione del mercato interno in ciascuno dei settori contemplati nel libro bianco, compresi i settori che rivestono un ruolo prioritario qualora si tratti di pervenire ad un elevato livello di protezione della salute, nonché le azioni intraprese per garantire una corretta applicazione delle misure adottate.

Per quanto concerne le norme applicabili da parte degli Stati membri in mancanza di una legislazione comunitaria, la Commissione, nella sua comunicazione interpretativa sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità (¹), indica come si applica il principio del reciproco riconoscimento di norme e standard nazionali, per le questioni che non richiedono l'adozione di un atto legislativo comunitario, e in quali limiti gli Stati membri possono soddisfare l'esigenza assoluta di proteggere la sanità pubblica.

Finora la Commissione non ha presentato al Consiglio alcuna proposta specifica su altre misure di coordinamento delle norme esistenti. Se la Commissione, in base al suo potere di iniziativa, ritiene necessaria una nuova decisione del Consiglio in materia, quest'ultimo non mancherà di esaminare con il massimo interesse qualsiasi proposta intesa a potenziare l'attuale livello di coordinamento.

(¹) GU n. C 271 de 14. 10. 1989, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 217/92

dell'on. José Valverde López (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)

(92/C 126/112)

Oggetto: Miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo

Nella risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1990, relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo (¹), si esprimeva la volontà di adottare le misure necessarie a tal fine e tra queste la trasmissione da parte delle autorità competenti delle relazioni annuali armonizzate dei centri antiveleno. Può far sapere il Consiglio qual è lo stato dei lavori previsti dalla suddetta risoluzione?

(¹) GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 6.

Risposta

(9 aprile 1992)

1. Il Consiglio non dispone al momento attuale di informazioni riguardanti l'attuazione della risoluzione del 3 dicembre 1990 relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo.

2. In base alla risoluzione, spetta alla Commissione sottoporre al Consiglio, al momento opportuno, una relazione sulla scorta della quale si procederà al riesame delle disposizioni della risoluzione, previsto entro e non oltre un quinquennio a decorrere dall'adozione della risoluzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 301/92dell'on. **Raymonde Dury (S)**

al Consiglio delle Comunità europee

(24 febbraio 1992)

(92/C 126/113)

Oggetto: Apertura delle frontiere e traffico di droga

Ogni giorno numerose persone varcano la frontiera belgo-olandese per acquistare nei Paesi Bassi stupefacenti venduti liberamente in questo paese per poi spacciarli a prezzi elevati in Belgio. Molte persone si sono procurate il denaro per acquistare la droga commettendo uno o più furti in Belgio e rivendendo la refurtiva nei Paesi Bassi.

La giustizia belga ritiene che la polizia olandese farebbe bene a identificare i compratori belgi di droga nei Paesi Bassi e a comunicarne i nomi. Tale formula è contemplata dall'accordo di Schengen?

Risposta

(9 aprile 1992)

Si prega l'onorevole parlamentare di fare riferimento alla risposta scritta all'interrogazione H-96 sul medesimo argomento, da lei rivolta nel tempo delle interrogazioni della tornata di febbraio 1992.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, il Consiglio non è in grado di rispondere, in quanto l'accordo di Schengen esula dall'ambito comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 332/92dell'on. **Edward Newman (S)**

al Consiglio delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)

(92/C 126/114)

Oggetto: Ricerca sulla concessione di taluni diritti da concedere ai cittadini di paesi terzi

Pare che i ministri responsabili dell'immigrazione nei dodici Stati membri abbiano chiesto lo svolgimento di una ricerca sulla possibilità di concedere taluni diritti applicabili ai cittadini CE ai cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto per un certo numero di anni in uno Stato membro della CE. Chi dovrà svolgere questa ricerca, quando dovrebbe concludersi e quale rilevanza avranno i suoi risultati? Si tratterà di un documento confidenziale intergovernativo o di un documento delle istituzioni

europee? Come verrà finanziata questa ricerca? Sarà informato il Parlamento europeo in merito ai risultati prima che vengano pubblicati?

Risposta

(13 aprile 1992)

Nella riunione di Maastricht il Consiglio europeo ha preso atto della relazione in materia di immigrazione e di asilo redatta, a sua richiesta, dai ministri incaricati dell'immigrazione.

Il Consiglio europeo ha ritenuto che detta relazione costituisca una base adeguata per le misure da adottare in questi settori e ha approvato i programmi di lavoro e i calendari ivi previsti. Il Consiglio europeo ha invitato i ministri incaricati dell'immigrazione ad attuarli; le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare saranno trattate in quest'ambito.

Detta relazione è stata trasmessa al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/92dell'on. **Edward Newman (S)**

al Consiglio delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)

(92/C 126/115)

Oggetto: Studio su uno schedario delle impronte digitali delle persone che chiedono asilo politico

Il gruppo ad hoc sull'immigrazione sta facendo effettuare uno studio di fattibilità su uno schedario europeo delle impronte digitali dei richiedenti asilo politico che dovrebbe essere terminato entro il giugno di quest'anno.

Quale rilevanza avranno i risultati dello studio e come sarà finanziato quest'ultimo? Sarà informato il Parlamento europeo dei risultati prima che la relazione venga pubblicata ufficialmente?

Risposta

(13 aprile 1992)

In questa fase dei lavori si prevede che lo studio di fattibilità su uno schedario europeo di impronte digitali venga effettuato nel quadro di un gruppo dipendente dai ministri incaricati dell'immigrazione.